Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA

N. 1479

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)

dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare (MUSUMECI)

dal Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)

dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (PICHETTO FRATIN)

dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare

e delle foreste (LOLLOBRIGIDA)

e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (CALDERONE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 2025

Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile

INDICE

Relazione ..... *Pag.* 3

Relazione tecnica ..... » 32

Disegno di legge ..... » 51

Testo del decreto-legge ..... » 52

ONOREVOLI SENATORI. – Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile, come di seguito si illustra.

Capo I

Interventi urgenti per la semplificazione e l'accelerazione delle misure per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché dal 17 settembre e dal 17 ottobre 2024 nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nonché per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei medesimi territori.

Il Capo I del presente decreto-legge contiene una serie di urgenti modifiche e integrazioni ai Capi I-*bis*, I-*ter*, I-*quater* e I-*quinquies* (articoli da 20-*bis* a 20-*duodecies*) del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2023, n. 100, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. I Capi del citato decreto-legge n. 61/2023 di cui trattasi regolano l'attività del Commissario straordinario e della struttura di supporto all'uopo costituita, volta ad assicurare il coordinamento delle misure di ricostruzione pubblica e privata e per la gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali, tutte disciplinate dalle norme in questione. Le modifiche e integrazioni proposte scaturiscono dall'evoluzione del processo di ricostruzione in corso e presentano caratteri di straordinaria necessità ed urgenza in quanto da esse dipende il superamento di criticità amministrative e operative insorte nel corso dello svolgimento delle diverse attività e, di conseguenza, il più rapido proseguimento del processo di ricostruzione pubblica e privata, con particolare riguardo per la realizzazione degli interventi urgenti di riparazione, ripristino, ricostruzione pubblica e per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei territori colpiti.

Le condizioni morfologiche dei territori interessati e le dinamiche evolutive dei fenomeni atmosferici, infatti, confermano l'individuazione dei territori colpiti come aree a elevato rischio, sollecitando l'adozione di disposizioni ulteriori volte a velocizzare gli interventi e le attività previsti, onde scongiurare ulteriori danneggiamenti che potrebbero verificarsi in caso di eventi caratterizzati da precipitazioni eccezionali, come, peraltro, accaduto già nei mesi di settembre e ottobre 2024 in aree del territorio in gran parte sovrapponibili a quelle colpite dagli eventi del maggio 2023. Dal momento che le disposizioni contenute nella norma originaria hanno già dato seguito all'adozione di provvedimenti attuativi, la cui esecuzione è in corso, fatte salve le citate criticità, le modifiche sono state elaborate con l'obiettivo di integrare gli originari dispositivi regolando le azioni future in modo che ne risulti chiaro il relativo tempo di decorrenza, e che tali disposizioni si integrino in modo armonico con le attività già avviate e in itinere, prevedendo, inoltre, percorsi specifici per il progressivo allineamento dei processi in atto allo scopo di semplificarli e velocizzarli, curando che ciò avvenga senza soluzioni di continuità o battute d'arresto nello svolgimento delle diverse linee di azione.

Le misure contenute nel provvedimento si articolano in cinque principali aree d'azione: 1) l'ambito operativo degli interventi di ricostruzione, allo scopo di ricomprendervi ulteriori eventi di eccezionale portata verificatisi, nei medesimi contesti territoriali, nei mesi di settembre e ottobre 2024 e di assicurarne la necessaria integrazione ottimizzando le sinergie operative nella programmazione ed attuazione degli interventi urgenti; 2) la *governance* delle attività e la rimodulazione degli strumenti, anche organizzativi, a disposizione del Commissario straordinario per il perseguimento degli obiettivi stabiliti, al fine di allinearli all'evoluzione del processo di ricostruzione ed adeguarli alla nuova configurazione delle funzioni commissariali; 3) la semplificazione, velocizzazione e integrazione delle misure di ricostruzione privata e, in particolare, delle procedure per la concessione ed erogazione dei contributi previsti per famiglie e imprese, aggiornando il quadro dispositivo alle peculiari criticità emerse in fase attuativa; 4) la semplificazione, velocizzazione e integrazione delle misure di ricostruzione pubblica, sia al fine di razionalizzare ed accelerare la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino, riparazione e ricostruzione di strutture e infrastrutture pubbliche, comprese le opere idrauliche e gli interventi sui numerosi movimenti franosi, sia al fine di avviare la necessaria azione straordinaria, in prospettiva necessariamente pluriennale, volta alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, in forma integrata e coerente con la normativa vigente in materia di pianificazione di bacino, assicurandone, in particolare, il costante e progressivo allineamento all'evoluzione dello stato dei luoghi conseguente all'esecuzione delle opere via via progettate e realizzate e ricorrendo a procedure accelerate giustificate dalle condizioni di rischio immanente; 5) il rafforzamento urgente della capacità operativa delle amministrazioni territoriali, quale condizione necessaria e imprescindibile per assicurare la più rapida attuazione delle diverse misure di ricostruzione pubblica e privata.

Sotto il profilo finanziario, si prevede che le diverse misure contenute nell'articolato siano attuate, ove possibile, mediante l'ottimizzazione e la rimodulazione delle risorse finanziarie già rese disponibili con i provvedimenti normativi vigenti, nonché, in relazione, in particolare, alle attività strutturali, mediante lo stanziamento di nuove risorse in prospettiva pluriennale, sulla base di una obiettiva valutazione della concreta capacità operativa e di intervento delle amministrazioni pubbliche e del sistema produttivo e delle imprese coinvolte. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali, della struttura di supporto e per le facoltà di convenzionamento previste, in particolare, all'ampliamento degli ambiti d'azione, si fa fronte grazie ad un'attenta opera di rimodulazione e ottimizzazione delle risorse finanziarie all'uopo disponibili. Di seguito si illustra il contenuto dei diversi articoli, mentre per gli aspetti più specificamente economico-finanziari, si rinvia all'apposita relazione tecnica.

L'**articolo 1**, contiene modifiche e integrazioni all'articolo 20-*bis* del DL 61, relative al perimetro temporale e territoriale dell'azione commissariale.

In particolare, la **lettera a) del comma 1** prevede l'inserimento di un comma 1-*bis* finalizzato a ricomprendere nell'ambito di responsabilità del Commissario straordinario, a decorrere dal 15 maggio 2025, anche le attività da svolgere nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli ulteriori eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre ed ottobre 2024, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile di rilievo nazionale con le delibere adottate dal Consiglio dei Ministri in data 21 settembre e del 29 ottobre 2024, tuttora vigente. Trattandosi di eventi che hanno interessato aree in gran parte sovrapponibili con quelle già colpite nel maggio 2023, con la disposizione si prevede che le misure disciplinate dagli articoli da 20-*ter* a 20-*duodecies* del DL 61 si applichino anche in relazione a detti eventi. La norma, infine, precisa che tale previsione non riguarda le attività e gli interventi di protezione civile di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante il Codice della protezione civile, che restano disciplinati e realizzati, fino al relativo completamento, con i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25 del citato decreto legislativo. La puntuale indicazione della decorrenza della misura

di rideterminazione del perimetro operativo dell'azione commissariale è necessaria per assicurare la corretta integrazione con le attività urgenti di protezione civile avviate e in corso, la cui autonomia resta impregiudicata. La previsione, in sé, ha carattere ordinamentale, ma costituisce un presupposto che, nell'ambito dei successivi articoli da 20-*ter* a 20-*duodecies* troverà specifica declinazione in relazione a ciascun ambito di attività. I conseguenti oneri finanziari, ove previsti in ragione delle ricadute sulle singole misure e linee di attività, sono specificati ai commi 2 e 3.

Le **lettere b), numeri 1), 2)** e **3),** e **c) del comma 1** provvedono a completare e razionalizzare il processo evolutivo già precedentemente avviato allo scopo di definire l'effettivo ambito di applicazione delle misure di ricostruzione privata e pubblica contenute negli articoli da 20-*ter* a 20-*duodecies* del DL 61, chiarendo che esse sono applicabili negli areali individuati nelle deliberazioni dello stato di emergenza adottate dal Consiglio dei Ministri in conseguenza degli eventi calamitosi considerati e sono collegate, sulla base dell'imprescindibile nesso causale, agli eventi di riferimento, integrati come previsto con l'aggiunta del comma 1-*bis* di cui sopra. La previsione di una ridefinizione dell'elenco di cui all'allegato 1 al decreto-legge n. 61 del 2023 originariamente prevista, infatti, non si è resa necessaria in ragione delle citate modifiche già apportate al quadro normativo e, a oltre 22 mesi dalla sua iniziale previsione, se ne dispone, pertanto, il definitivo superamento. Le disposizioni **apportano modifiche ai commi 2 e 2-*bis* che** hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non apportando sostanziali modifiche alle modalità di individuazione degli interventi di ricostruzione pubblica e privata ammissibili.

Il **comma 2** prevede che all'attuazione delle misure per la ricostruzione privata di cui agli articoli 20-*sexies* e 20-*septies* nei territori integrati nel perimetro operativo dell'azione commissariale in forza del nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 20-*bis*, si provveda nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente.

Per quanto concerne, invece, l'estensione ai citati nuovi territori integrati in forza del richiamato comma 1-*bis* dell'articolo 20-*bis*, delle misure di ricostruzione pubblica e gestione dei materiali e detriti di cui agli articoli 20-*octies*, 20-*novies* e 20-*decies*, si faccia fronte mediante l'impiego di una quota di 100 milioni di euro, per l'anno 2027, del fondo di cui all'articolo 1, comma 644 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, da destinarsi con le modalità di cui all'art.1, commi 645 e 646 della medesima legge (**comma 3**).

L'**articolo 2**, contiene modifiche e integrazioni all'articolo 20-*ter* del DL 61, in materia di organizzazione e strumenti per l'esercizio delle funzioni commissariali, di funzionamento della relativa struttura di supporto, della *governance* complessiva delle attività e delle vaste forme di assistenza tecnica che possono essere assicurate mediante apposite convenzioni.

La **lettera a) del comma 1** prevede l'aggiunta di un comma ulteriore 1-*bis* con il quale si provvede alla proroga di ulteriori 5 mesi, fino al 31 maggio 2026, delle funzioni commissariali e della relativa struttura di supporto, prevedendo che a ciò si provveda nell'ambito delle risorse finanziarie già rese disponibili allo scopo dall'articolo 20-*ter*, comma 6, del decreto-legge n. 61 del 2023 e dall'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Agli oneri derivanti dalla proroga, fino al citato termine, delle funzioni commissariali si farà fronte nei limiti delle risorse già rese disponibili allo scopo dai richiamati provvedimenti normativi, senza nuove o ulteriori esigenze finanziarie. Per il dettaglio relativo agli oneri derivanti sia dalla proroga della struttura, sia dalla proroga delle altre attività gestionali poste sotto il coordinamento del Commissario straordinario si rinvia alla relazione tecnica.

La **lettera b) del comma 1** prevede l'inserimento di due commi aggiuntivi 2-*bis* e 2-*ter*. In tali disposizioni sono definite le modalità per aggiornare ed allineare la struttura di supporto del Commissario straordinario al nuovo contesto operativo conseguente all'avvicendamento tra il precedente Commissario e il nuovo, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2025. Il passaggio, in particolare, da un Commissario appartenente all'Amministrazione della Difesa a uno proveniente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri comporta l'urgente esigenza di una rapida e parallela evoluzione della struttura di supporto dall'attuale configurazione esclusivamente militare ad una nuova organizzazione di tipo civile, pur preservando la possibilità di avvalersi di personale proveniente dalle Forze Armate.
In tal senso, dovendosi assicurare l'assenza di qualsivoglia soluzione di continuità nell'esecuzione delle misure di ricostruzione privata e pubblica in corso, con il comma 2-*bis* si prevede che la citata struttura sia riorganizzata mediante apposita ordinanza commissariale, definendo una scansione e articolazione temporale dell'avvicendamento tra la struttura previgente e quella ricostituita che ne assicuri la limitata, ma necessaria, sovrapposizione, al fine di consentire un ordinato passaggio di consegne. La disposizione, infine, stabilisce che la riorganizzazione della struttura avvenga a valere ed entro i limiti delle risorse finanziarie già disponibili allo scopo a legislazione vigente, senza che da ciò possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il successivo comma 2-*ter* interviene sul piano organizzativo, prevedendo la possibilità di individuare un vicecommissario con compiti esecutivi ed in ragione delle nuove funzioni che saranno attribuite ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana nella loro qualità di sub-commissari, con le modifiche apportate al successivo comma 9 il cui compenso è determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli oneri necessari per il funzionamento della struttura fino al 31 maggio 2026, in coerenza con la proroga contenuta nell'articolo 20-bis, e quelli necessari per il compenso del vicecommissario trovano copertura entro il limite delle risorse finanziarie già disponibili allo scopo a legislazione vigente, senza nuove o ulteriori esigenze finanziarie.

La **lettera c) del comma 1** prevede**, al numero 1),** una riduzione del contingente massimo di unità di personale assegnato alla struttura di supporto dalle attuali 60 a 50, in coerenza con la riduzione delle strutture di livello dirigenziale prevista dalle modifiche apportate ai sensi della successiva lettera d), e, al numero 2), contiene alcune misure di coordinamento interno del testo e la soppressione di una specifica relativa al regime di impiego del personale militare non più necessaria in conseguenza delle integrazioni derivanti dall'inserimento dei commi aggiuntivi 4-*bis* e 4-*ter* di cui alla già richiamata successiva lettera d).

a) La **lettera d) del comma 1** prevede l'inserimento di due commi aggiuntivi 4-*bis* e 4-*ter*. Il primo comma aggiuntivo 4-*bis* contiene le disposizioni necessarie per consentire la riorganizzazione della struttura di supporto mediante l'impiego di personale civile, prevedendo gli opportuni istituti sia ordinari, sia speciali,-come originariamente stabilito per il solo personale militare reso disponibile dall'Amministrazione della Difesa. In particolare, al fine di ottimizzare le attività e contenere i costi operativi, alla lettera a) del comma 4-bis si prevede che le unità di personale dirigenziale e non dirigenziale impiegate nella struttura di supporto possano prestarvi servizio fino a un massimo di 22 unità, di cui 2 dirigenti di livello generale e 5 dirigenti di livello non generale, mediante il ricorso a comandi, distacchi o altri istituti previsti dai rispettivi ordinamenti, prevedendo, in particolare, che alle figure dirigenziali sia riconosciuto il trattamento economico previsto per il personale dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella misura massima consentita, e che al personale non dirigenziale, sia riconosciuto il trattamento accessorio previsto per il personale della medesima Presidenza, oltre alla corresponsione di compensi per la prestazione di lavoro straordinario nel limite massimo di 80 ore mensili pro-capite, nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al D. Lgs. n. 66/2003. La disposizione, in analogia a quanto previsto per la costituzione di altre strutture a supporto di commissari straordinari istituiti con norme di legge nell'ambito della

Presidenza del Consiglio, contiene, inoltre, alcune misure specifiche volte a consentire la rapida individuazione e costituzione della struttura medesima, anche in ragione della limitata prospettiva temporale disponibile. A tale scopo si prevede, in particolare, che gli incarichi dirigenziali di cui alla lettera a) possano essere conferiti anche in deroga ai limiti di cui articolo 19, commi 2 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra i soggetti in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni richieste. Per le rimanenti 28 unità, di cui 3 dirigenti di livello dirigenziale non generale, la disposizione contenuta nella lettera b) del medesimo comma 4-bis prevede che esse possano essere impiegate nella struttura di supporto permanendo nell'amministrazione di appartenenza, mediante il conferimento di incarichi straordinari, da svolgersi oltre l'orario di servizio, alla cui disciplina si provvede nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, nel quadro di apposite convenzioni definite con le amministrazioni interessate, nelle quali disciplinare anche le modalità di corresponsione dei compensi previsti, individuati sulla base di parametri economici coerenti con quelli previsti. Si prevede, inoltre, che nell'ambito di tale contingente possa far parte personale militare, secondo le modalità di cui al comma 4. Gli oneri necessari per il funzionamento della struttura così riorganizzata fino al 31 maggio 2026, in coerenza con la proroga contenuta nell'articolo 20-bis, trovano copertura entro il limite delle risorse finanziarie già disponibili allo scopo a legislazione vigente senza nuove o ulteriori esigenze finanziarie. Il comma aggiuntivo 4-*ter* prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite in qualità di sub-commissari in conseguenza delle modifiche apportate al successivo comma 9, i Presidenti delle tre regioni individuino le strutture regionali esistenti chiamate ad assicurare il necessario supporto nei diversi ambiti di attività, rinviando la relativa disciplina a convenzioni da stipularsi con il Commissario straordinario, ai sensi e nei limiti delle risorse di cui al comma 8, che disciplina, appunto, il ricorso a convenzioni operative per l'esercizio di tutte le funzioni commissariali, individuando i possibili soggetti convenzionabili allo scopo. Anche questa disposizione, operando espressamente entro il limite delle risorse già disponibili ai sensi della legislazione vigente, trova copertura negli stanziamenti già in essere.

La **lettera e) del comma 1** prevede**, al numero 1),** l'aggiunta, al termine del comma 5, della facoltà di avvalersi, mediante convenzione non onerosa, della qualificata collaborazione dell'Unità Tecnica-Amministrativa, istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, in analogia a quanto disposto in relazione ad altre strutture commissariali incardinate nella Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sempre al comma 5**, il numero 2) dispone l'inserimento del**la previsione della facoltà di conferire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ulteriori cinque incarichi da esperto, a supporto delle nuove attività e ambiti d'azione previsti dal novellato articolo 20-*bis*, autorizzando l'impiego fino a 200.000 euro per incarichi individuali, di importo comunque non superiore a 50.000 euro procapite annui. Gli oneri relativi, nella misura indicata, sono ricompresi entro il limite dello stanziamento annuo già autorizzato per assicurare l'operatività della struttura di supporto al Commissario straordinario.

La **lettera f) del comma 1** prevede l'inserimento di un comma aggiuntivo 5-*bis*, finalizzato a consentire al Commissario straordinario di coinvolgere, in presenza di specifiche problematiche o criticità territorialmente localizzate, ulteriori e qualificati esperti, ai quali chiedere di effettuare approfondimenti tecnici e sopralluoghi. Per tali esigenze puntuali, giustificate dalla vastità, estensione e complessità delle criticità tecniche rilevate sul territorio a seguito degli eventi alluvionali di cui trattasi, in particolare in relazione alle decine di migliaia di dissesti idrogeologici mappati dalle competenti strutture tecniche, si prevede che il coinvolgimento di esperti qualificati avvenga senza la corresponsione di compensi, salvo il rimborso delle spese vive di trasferta, secondo la disciplina del trattamento di missione previsto per i dirigenti statali di prima fascia. A tal fine è previsto che sia destinata la somma complessiva massima di 200.000 euro, anch'essa ricompresa entro il limite dello

stanziamento annuo già autorizzato per assicurare l'operatività della struttura di supporto al Commissario straordinario.

La **lettera g) del comma 1** contiene una serie di modifiche e integrazioni urgenti alle funzioni commissariali individuate dal comma 7, finalizzate ad aggiornare ed allineare compiti e obiettivi dell'azione del Commissario straordinario rispetto all'evoluzione del processo di ricostruzione pubblica e privata e al nuovo ambito operativo di cui all'articolo 20-*bis*, oltre che ad affrontare e superare, con la necessaria tempestività, alcune criticità rilevate, a partire dall'esigenza di assicurare una migliore integrazione delle attività di ricostruzione con le amministrazioni territoriali e i rispettivi assetti di competenze ordinarie. In particolare:

- il **numero 1)** modifica la lettera a) del comma 7, chiarendo che l'azione di coordinamento istituzionale con i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana e con i Capi dei Dipartimenti della Protezione Civile e "Casa Italia" della Presidenza del Consiglio dei Ministri avvenga nell'ambito della cabina di coordinamento disciplinata dal successivo articolo 20-*quater*;
- i successivi **numeri da 2) a 5)** contengono una serie di modifiche finalizzate ad aggiornare e allineare la nomenclatura delle diverse linee di attività alla nuova configurazione della *governance* degli interventi, che trova fondamento nelle nuove funzioni attribuite ai sub-commissari di cui al comma 9 e nella rinnovata composizione e missione istituzionale della cabina di coordinamento di cui all'articolo 20-*quater.*

Tutte le succitate previsioni hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera h) del comma 1** contiene modifiche al comma 8, concernente gli strumenti operativi posti a disposizione del Commissario straordinario per il perseguimento degli obiettivi e lo svolgimento dei compiti e delle funzioni a lui assegnate. In particolare:

- il **numero 1)** prevede un riallineamento dell'elenco delle strutture con le quali il Commissario straordinario è autorizzato a convenzionarsi per lo svolgimento delle funzioni individuate al comma 7: la modifica si rende necessaria per ricomprendere nell'elenco alcuni enti, anche territoriali, precedentemente esclusi, ma di cui è emersa l'urgente necessità di avvalersi per velocizzare e ottimizzare le attività e gli interventi in corso e da realizzare, nonché per correggere alcune imprecisioni della precedente formulazione, che ricomprendeva, in un caso, un soggetto privo della necessaria personalità giuridica autonoma;
- il **numero 2)** precisa il percorso di controllo cui le ordinanze commissariali sono sottoposte, specificando e chiarendo i termini del controllo preventivo di legittimità di competenza della Corte dei Conti rinviando a quanto previsto dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Tutte le succitate previsioni hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera i) del comma 1** prevede l'inserimento di due commi aggiuntivi 8-*bis* e 8-*ter***.** Il comma aggiuntivo 8-*bis* prevede espressamente che al fine di consentire il tempestivo allineamento delle attività oggetto di convenzione di cui al comma 8 con l'estensione dell'ambito di applicazione delle misure di ricostruzione pubblica e privata in conseguenza di quanto previsto dal comma 1-*bis* dell'articolo 20-*bis*, nonché per assicurare la coerenza tra gli impegni originariamente previsti e le effettive esigenze operative, sulla base dell'aggiornamento dei dati e delle informazioni disponibili, il Commissario possa provvedere all'adozione di appositi atti aggiuntivi alle citate convenzioni, a ciò specificamente finalizzati. Il comma aggiuntivo 8-*ter*, inoltre, allo scopo di assicurare al Commissario straordinario la possibilità di giovarsi delle competenze e delle esperienze specifiche maturate nelle attività di ricostruzione pubblica e privata in altri e distinti contesti calamitosi nazionali, prevede che anche con tali strutture commissariali possano essere definite, mediante convenzioni adottate ai sensi del comma 8 e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili, le opportune intese e sinergie

operative. Ambedue le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto se ne prevede espressamente l'attuazione nei limiti delle risorse finanziarie già rese disponibili allo scopo.

La **lettera l) del comma 1** provvede all'aggiornamento e rimodulazione delle funzioni attribuite ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana nella qualità di sub-commissari disciplinate nel comma 9, stabilendo, in particolare, che essi assicurino la partecipazione alle attività della Cabina di coordinamento della ricostruzione di cui all'art. 20-*quater* e provvedano, nei territori di rispettiva competenza, al coordinamento e all'attuazione delle misure per la ricostruzione privata ed al coordinamento, monitoraggio e gestione dell'attuazione degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica. L'implementazione di tale nuova dimensione operativa è urgente, in quanto necessaria per garantire l'opportuna integrazione delle attività in corso, in particolare sul piano infrastrutturale, con la programmazione ordinaria, di competenza regionale, e quella straordinaria, attuata con le ordinanze commissariali. Ciò in ragione dell'evoluzione ed ampiezza dell'attività di riparazione, ripristino e ricostruzione in corso, la cui competenza attuativa, peraltro, è già in gran parte in capo alle strutture tecniche regionali competenti. A tale scopo ai sub-commissari regionali, espressione del territorio, viene affidato un essenziale compito di concorso nella disciplina e nello svolgimento delle funzioni elencate dal comma 7, valorizzando la funzione statale di coordinamento che resta incardinata nel Commissario straordinario e agevolando l'ingaggio delle strutture operative territoriali esistenti nell'esecuzione e implementazione degli interventi programmati. La disposizione ha carattere ordinamentale e dispone, in particolare, una diversa allocazione di funzioni operative già previste e, per gli aspetti organizzativi e gestionali, si provvede con le modalità indicate al comma aggiuntivo 4-*ter* introdotto dalla lettera d), che, come anticipato, operando espressamente entro il limite delle risorse già disponibili ai sensi della legislazione vigente, trova copertura negli stanziamenti già in essere.

La **lettera m) del comma 1**, infine, apporta alcune modifiche al comma 11, che disciplina le attività da porre in essere alla conclusione della gestione commissariale della ricostruzione, aggiornandole e allineandole ai nuovi ambiti d'azione e alle nuove prospettive temporali, coordinando le attività previste, in particolare, alle nuove disposizioni in materia contabile che sono contenute nelle modifiche che il provvedimento apporta al successivo articolo 20-*quinquies* e alle quali si rinvia. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2**, atteso che agli oneri conseguenti dalle modifiche apportate all'articolo 20-*ter* si provvede mediante l'impiego delle risorse finanziarie già disponibili allo scopo, contiene le necessarie disposizioni finalizzate alla relativa compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L'**articolo 3**, contiene modifiche e integrazioni all'articolo 20-*quater* del decreto-legge n. 61 del 2023, prevedendo una riarticolazione delle misure di coordinamento interistituzionale già in essere, volta ad ampliarne la platea dei componenti, e affiancando ulteriori attività finalizzate a favorire la partecipazione dei cittadini al processo di ricostruzione.

La **lettera a) del comma 1** prevede l'inserimento di un comma aggiuntivo 1-*bis* che stabilisce che, in conseguenza dell'ampliamento dell'ambito di riferimento disposto dal comma 1-*bis* dell'articolo 20-*bis*, e per aggiornare la *governance* delle attività alle nuove esigenze maturate nel corso del processo di ricostruzione la Cabina di coordinamento sia integrata dai Presidenti di tutte le province interessate e dai rappresentanti dei Comuni interessati designati dall'Associazione nazionale dei

comuni italiani, sentite le rispettive associazioni regionali, in numero di uno per ciascun ambito provinciale e prevedendo, infine, che per gli ambiti provinciali i cui Presidenti non coincidono con i Sindaci dei comuni capoluogo, la composizione della Cabina di coordinamento sia integrata da questi ultimi. Per favorire, inoltre, una maggiore concretezza dell'azione di coordinamento interistituzionale, si prevede che la Cabina possa riunirsi anche in relazione ai tre distinti ambiti territoriali regionali, qualora le tematiche all'ordine del giorno non abbiano portata generale. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non essendo previsto, per il funzionamento o la partecipazione dalla Cabina stessa, alcun compenso, indennità o rimborso di spese.

La **lettera b) del comma 1** allinea le competenze della Cabina al nuovo quadro di *governance*, introducendo una lettera aggiuntiva a-*bis*), espressamente riferita al coordinamento degli interventi di ricostruzione su scala territoriale. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera c) del comma 1** aggiunge un nuovo comma 3-*bis* che prevede che il Commissario straordinario, d'intesa con i sub-commissari, definisca entro il 31 luglio 2025 un piano di comunicazione alla popolazione concernente la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza del rischio idraulico e idrogeologico in relazione all'evoluzione delle condizioni del territorio a seguito dell'attuazione degli interventi. Il piano di comunicazione è finalizzato ad accompagnare i cittadini e le comunità nel percorso di esecuzione degli interventi, favorendo la conoscenza e la consapevolezza delle conseguenti, anche temporanee, modifiche dello stato dei luoghi che ne derivano. All'attuazione del piano provvedono le Regioni e i Comuni interessati, anche con il concorso dei comitati spontanei dei cittadini e degli enti del terzo settore, prevedendo, altresì, iniziative specifiche dedicate alla popolazione, agli istituti scolastici e ai giornalisti operanti nell'area, con una particolare attenzione alle persone con disabilità. Per l'attuazione delle attività di cui al presente comma viene autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro per l'anno 2025 a valere sulle risorse già disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 20-*quinquies*, comma 4, per le esigenze di cui all'art. 20-*ter*, comma 8, per l'esercizio 2025. La misura risulta, quindi, finanziariamente coperta nell'ambito dello stanziamento già disponibile allo scopo.

La **lettera d) del comma 1**, infine, dispone l'integrazione della rubrica dell'articolo al fine di renderlo coerente con quanto previsto dalle precedenti lettere.

L'**articolo 4** contiene modifiche e integrazioni all'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge n. 61 del 2023, in materia di strumenti amministrativo-contabili a disposizione per l'attuazione delle funzioni commissariali e delle misure di ricostruzione privata e pubblica.

La **lettera a) del comma 1** prevede l'inserimento di due commi aggiuntivi 4-*bis* e 4-*ter*. Il comma aggiuntivo *4-bis*, allo scopo di agevolare l'esercizio delle funzioni dei tre Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana quali sub-commissari, come rimodulate e integrate ai sensi delle modifiche apportate al comma 9 dell'art. 20-*ter*, prevede l'istituzione di apposite contabilità speciali loro intestate, ove il Commissario potrà trasferire le risorse necessarie per l'attuazione delle misure di ricostruzione privata e pubblica a loro delegate per i profili attuativi, consentendo, in tal modo, una gestione contabile rapida ed efficiente delle risorse finanziarie disponibili. Il comma aggiuntivo 4-*ter*, inoltre, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, stabilisce che fino alla chiusura delle contabilità speciali di cui ai commi 4 e 4-bis e, in ogni caso, non oltre il termine di cessazione delle attività commissariali indicato all'articolo 20-ter, comma 1-bis, resti sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli da 543 a 551-bis del codice di procedura civile e quelle di cui agli articoli da 91 a 111 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e siano privi di

effetto i pignoramenti eventualmente notificati. La disposizione ricalca quanto previsto dall'articolo 27 per le contabilità speciali istituite con le ordinanze di cui all'articolo 25 del Codice della protezione civile in caso di emergenze di rilievo nazionale e produce un opportuno allineamento tra le due fattispecie, attesa la strettissima connessione esistente tra gli interventi di emergenza e le attività di riparazione, ripristino e ricostruzione, assicurando la necessaria tutela alle risorse a ciò destinate. Le due disposizioni, avendo carattere ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera b) del comma 1** contiene un necessario allineamento del comma 5, in conseguenza di quanto previsto dal comma 4-*bis*. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, disciplinando unicamente il ricorso ad un diverso strumento di gestione contabile già previsto dall'ordinamento.

L'**articolo 5** contiene modifiche e integrazioni all'articolo 20-*sexies* del decreto-legge n. 61 del 2023 in materia di ricostruzione privata e dei conseguenti contributi, finalizzate a semplificare e velocizzare le procedure e a rimuovere alcuni ostacoli e superare alcune criticità che sono state rilevate nel corso del processo di ricostruzione e che assumono, in tal senso, carattere di estrema urgenza.

La **lettera a) del comma 1** contiene una serie di modifiche e integrazioni al comma 1. In particolare:

- il **numero 1)** contiene la precisazione della previsione del ricorso a uno o più provvedimenti per la complessiva regolazione del processo di gestione della ricostruzione privata, rimuovendo, inoltre, un vincolo temporale ormai superato. Si tratta di una disposizione di carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- il **numero 2)** introduce un nuovo punto 3-*bis*) alla lettera a), che prevede una nuova tipologia di contributo a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali di cui trattasi, finalizzata alla realizzazione di interventi e tipologie di spese prestabilite per il ripristino della fruibilità degli edifici residenziali e produttivi, e delle relative pertinenze, che presentino danni minori, da realizzare con specifiche procedure, particolarmente semplificate ed entro limiti di importo prestabiliti. La misura, che si rende necessario implementare con urgenza, scaturisce dall'analisi dell'evoluzione del processo di ricostruzione. La previsione di una misura finalizzata alla copertura dei costi correlati a edifici residenziali e produttivi e relative pertinenze, che presentano danni minori, da realizzare con modalità semplificate, si ritiene possa contribuire in misura significativa all'accelerazione del processo di ricostruzione. Le misure finora implementate prevedono, infatti, un corredo di adempimenti tecnici e amministrativi particolarmente articolato, che, benché richieda anch'esso alcune modifiche e semplificazioni, risulta coerente con la progettazione e realizzazione di interventi di significativo impatto strutturale sugli edifici, ma risulta eccessivamente oneroso in caso di danni correlati ad aspetti non strutturali e di importo correlato, che, per questo, sono identificabili come danni minori. Tale fattispecie, quindi, si differenzia dalla categorizzazione vigente, che prevede due tipologie di danni ambedue riferite ad aspetti di natura strutturale, come si evince sia al punto 1) (interventi "*di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici … che presentano danni lievi*") che al punto 2) (interventi "*di ripristino o di ricostruzione puntuale degli edifici … che presentano danni gravi*"). Per questo si ritiene opportuno introdurre, quanto prima, nel percorso di ricostruzione, un'ulteriore, specifica fattispecie finalizzata ad intercettare gli interventi di minore entità che, pertanto, possono essere realizzati con procedure particolarmente semplificate. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che non comporta un incremento della platea dei beneficiari o un ampliamento delle tipologie di interventi realizzabili, ma prevede semplicemente una nuova procedura semplificata per la concessione ed erogazione

dei contributi, di importo contenuto, correlati alla specifica tipologia di danni riferiti alle unità abitative che hanno subito danni minori.

- Il **numero 3)** introduce due lettere aggiuntive dopo la lettera f), integrando le modalità e procedure relative alla concessione, erogazione e gestione dei contributi per la ricostruzione privata e, in particolare:
    - la lettera f-*bis*, che consente di definire apposite procedure affinché situazioni di particolare complessità possano essere esaminate, prima della presentazione delle relative istanze di contributo, nell'ambito di apposite commissioni tecniche straordinarie costituite, per ciascun territorio regionale interessato, con provvedimento del Commissario straordinario, che ne determina la composizione. Tali commissioni si prevede possano essere incaricate di esaminare i casi segnalati e di formulare proposte per la risoluzione delle criticità rilevate, al fine dell'adozione di ordinanze speciali specificamente motivate, che - fermi restando i limiti di contenuto e di importo dei contributi da concedere - prevedano procedure particolari, giustificate dalle specifiche criticità della situazione. L'esigenza scaturisce dalla rilevazione di contesti particolarmente complessi, derivanti dall'intersezione di problematiche di natura tecnica e amministrativa nonché dalle possibili interferenze tra gli interventi di ricostruzione privata e quelli di ricostruzione pubblica. Si specifica, infine, che ai componenti delle commissioni tecniche straordinarie non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;
    - la lettera f-*ter*, che autorizza il Commissario straordinario a disciplinare le modalità per provvedere all'aggiornamento e all'integrazione delle disposizioni già adottate, anche al fine di tenere conto dell'estensione territoriale derivante dal comma 1-*bis* dell'art. 20-*bis*, definendo, altresì, le modalità per effettuare, entro il 31 agosto 2025, l'aggiornamento della ricognizione dei soggetti potenzialmente interessati ad accedere alle misure di ricostruzione privata in conseguenza di tutti gli eventi calamitosi considerati, ai fini dell'aggiornamento dei fabbisogni necessari per la concessione dei contributi di cui al comma 3. La misura è finalizzata ad aggiornare le stime di fabbisogno relative alla ricostruzione privata, prevista a valere sulle risorse finanziarie disponibili, di cui ai commi 6, 6-*bis* e 6-*ter* e alle disposizioni relative al credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 437, della legge 213/2023.

  Le disposizioni introdotte dalle lettere aggiuntive f-*bis* e f-*ter*, sono di carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trovando attuazione entro i limiti degli importi già stanziati e disponibili per la gestione degli interventi di ricostruzione privata.

La **lettera b) del comma 1** prevede l'inserimento di un comma aggiuntivo 1-bis che coordina l'inserimento della nuova tipologia di contributi individuata dal numero 3-*bis*) del comma 1, precisando che essa deve considerarsi alternativa alle altre tre già previste, nonché alla disposizione relativa ai danni subiti dai beni mobili di cui al comma 6-quater del medesimo articolo. Si prevede che, nel caso in cui le relative istanze siano già state presentate, ma non siano ancora state erogate, il soggetto richiedente ha facoltà di ritirare la precedente domanda per sostituirla con quella nuova. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera c) del comma 1** contiene alcune modifiche al comma 3 e, in particolare, al **numero 1),** la previsione che alla concessione dei contributi a favore soggetti privati e delle imprese danneggiate si provveda a valere sulle risorse allocate, oltre che sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 4 dell'articolo 20-*quinquies*, anche sulle contabilità speciali di nuova istituzione intestate ai sub-commissari regionali in conseguenza delle modifiche apportate ai commi 7 e 9 dell'articolo 20-*ter*. Al **numero 2)** si prevede, inoltre, l'aggiunta, dopo la lettera i-*ter*, di una

lettera **i-*quater*** che allinea l'elenco delle tipologie di contributi concedibili alle innovazioni introdotte al comma 1, includendovi anche, come tipologia alternativa, le spese sostenute o da sostenere per gli interventi e le spese di cui al comma 1, nuovo punto 3-*bis*), per il ripristino della fruibilità degli edifici residenziali e produttivi, e delle relative pertinenze, che presentano danni minori, entro i limiti di importo stabiliti con i provvedimenti previsti. La nuova previsione avviene nei limiti delle risorse finanziarie disponibili allo scopo, nelle more della ricognizione degli effettivi fabbisogni di cui alla nuova lettera f-*quater* del comma 1.

La **lettera d) del comma 1**, infine, inserisce un nuovo comma aggiuntivo 3-*sexies* che, in ragione delle particolari esigenze derivanti dagli eventi alluvionali di cui all'art. 20-*bis*, allo scopo di favorire la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro nei territori interessati, prevede che i contributi per la ricostruzione privata possano essere concessi anche ai consorzi costituiti per la gestione delle strade vicinali di cui all'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446. Si stabilisce che, in tal caso, il contributo è concesso fino al 100% dell'onere complessivo degli interventi di ricostruzione nei casi previsti dall'articolo 3, commi 1 e 2, in deroga ai limiti ivi previsti nonché a quanto previsto dall'articolo 11 del medesimo decreto-legge luogotenenziale. L'integrazione della nuova misura prevista dal comma 3-*sexies* è urgente, in considerazione dell'eccezionale numero di dissesti idrogeologici che hanno interessato numerose strade vicinali, provocando l'isolamento di numerosi edifici e terreni, anche danneggiati, e impedendo od ostacolando, in tali circostanze, l'avvio e la realizzazione degli interventi di ripristino, riparazione e ricostruzione regolati dal comma 3. La nuova previsione avviene nei limiti delle risorse finanziarie disponibili allo scopo e non comporta nuovi o maggiori oneri, semplicemente individuando una diversa modalità di attuazione e assegnazione dei contributi per i relativi interventi.

L'**articolo 6** contiene modifiche e integrazioni all'articolo 20-*septies* del decreto-legge n. 61 del 2023 in materia di procedure e modalità per la concessione, erogazione e complessiva gestione dei contributi per la ricostruzione privata, finalizzate anch'esse alla semplificazione e velocizzazione dei procedimenti già in corso, nonché alla rimozione di criticità insorte nello svolgimento delle attività che ne comportano il rallentamento o l'interruzione, intervenendo, infine, sul consolidamento delle misure di potenziamento temporaneo della capacità operativa degli enti territoriali incaricati della gestione dei procedimenti relativi ai contributi di ricostruzione privata.

La **lettera a) del comma 1** contiene modifiche al comma 1 dell'articolo 20-*septies*, volte a consentire che le istanze di contributo per le imprese e le attività economiche e produttive possano essere presentate, anziché ai Comuni, anche ad altro soggetto pubblico appositamente individuato con le ordinanze commissariali nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di attività produttive e agricole. Tale previsione, in linea con quanto avviene in relazione ad altri processi di ricostruzione, è finalizzata, da un lato, ad allentare il carico amministrativo e gestionale gravante sui Comuni e, dall'altro, a integrare nel processo di gestione dei predetti contributi le strutture tecnico-amministrative regionali specializzate, che sono munite delle necessarie e pregresse esperienze e già risultano responsabili, in regime ordinario, della gestione di contributi a supporto delle citate attività economiche e produttive. Si ribadisce, inoltre, che la richiesta del titolo edilizio vada formulata solo ove previsto dalla normativa vigente per la tipologia degli interventi.

La lettera b) del comma 1 prevede l'inserimento di un comma aggiuntivo 1-*bis* volto a prevedere specifiche procedure, da regolare con ordinanza commissariale, per i beneficiari dei contributi di ricostruzione privata di cui all'articolo 20-*sexies* per i quali i danni si sono verificati sul territorio di più Comuni, colmando una lacuna dell'attuale dispositivo che prevede tassativamente la presentazione di un'unica istanza per ciascun soggetto presso un unico Comune. Le disposizioni riguardano aspetti procedurali e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera c) del comma 1** contiene modifiche al comma 3 finalizzate a renderlo coerente con la previsione della nuova funzione attribuita ai sub-commissari regionali ai sensi dei commi 7 e 9 dell'articolo 20-ter. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera d) del comma 1 prevede l'inserimento di un comma aggiuntivo 3-*bis* finalizzato ad allineare la regolazione delle procedure per la concessione e gestione dei contributi per la ricostruzione privata all'introduzione della nuova tipologia di contributo per danni minori da regolare con procedure semplificate introdotta con il nuovo punto 3-*bis*) del comma 1 dell'articolo 20-*sexies*. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera e) del comma 1** prevede modifiche al comma 4 che, **al numero 1), provvede** ad allineare l'intero assetto procedurale alla nuova funzione attribuita ai sub-commissari regionali ai sensi dei commi 7 e 9 dell'articolo 20-ter, **e, al numero 2),** sono volte a disciplinare la previsione dello scomputo degli eventuali risarcimenti assicurativi con tempistiche coerenti con lo svolgimento delle istruttorie dei citati procedimenti assicurativi da parte degli enti preposti. Viene, infatti, previsto che ove il contributo di ricostruzione venga richiesto prima che l'eventuale risarcimento assicurativo sia stato già concesso e quantificato, sorga un preciso onere informativo da parte del beneficiario, con conseguente previsione di un obbligo di tempestiva comunicazione del relativo esito anche in pendenza del processo di impiego del contributo richiesto, al fine di consentirne, in sede di saldo, la relativa rimodulazione, anche a conguaglio. In caso di inadempienza si prevede la revoca del contributo e la restituzione delle somme eventualmente percepite. La previsione è urgente, allo scopo di allineare tale previsione alle procedure abitualmente applicate in caso di contributi a seguito di eventi calamitosi di rilievo nazionale e di escludere margini di ambiguità delle disposizioni vigenti e dei relativi obblighi in capo ai soggetti beneficiari. La disposizione ha contenuto procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, restando impregiudicato lo scomputo effettivo dei risarcimenti assicurativi eventualmente percepiti.

La **lettera f) del comma 1** prevede l'inserimento di un comma aggiuntivo 4-*bis* volto a regolare le modalità per la corretta e lineare gestione dei contributi in conseguenza dell'integrazione delle attribuzioni dei sub-commissari regionali disposte dalle più volte richiamate modifiche apportate ai commi 7 e 9 dell'articolo 20-*ter*, prevedendo, in particolare, che le procedure avviate in attuazione delle previgenti disposizioni non subiscano battute d'arresto e siano portate a compimento in coerenza con tali procedure. La disposizione ha contenuto procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi ad aggiornare l'allocazione del procedimento di concessione ed erogazione del contributo, senza intaccarne i requisiti, i contenuti e gli importi.

La **lettera g) del comma 1** contiene modifiche al comma 6 volte, tra l'altro a prevedere, al **numero 1)**, che, in conformità a quanto abitualmente applicato in caso di concessione di contributi a seguito di eventi calamitosi di rilievo nazionale, all'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 20-*sexies*, si proceda mediante uno o più acconti, con relativo recupero proporzionale, e un saldo finale non inferiore al 10% dell'importo del contributo determinato nel provvedimento di concessione, allo scopo di agevolare l'accesso dei cittadini e delle imprese ai citati contributi, limitando l'esigenza di anticipare somme a proprio carico allo stretto indispensabile. Si prevede, inoltre, al **numero 2)**, che con le ordinanze commissariali di regolazione della ricostruzione privata sia possibile individuare procedure specifiche per richiedere i contributi di cui all'articolo 20-*sexies* per interventi già effettuati e completati, specificando le relative modalità, la documentazione tecnica e i giustificativi di spesa da presentare per poter procedere, previa istruttoria, alla concessione ed erogazione del contributo, in unica soluzione. Le modifiche apportate al comma 6 hanno carattere ordinamentale e procedurale e

non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non intaccando i requisiti, i contenuti e gli importi dei contributi già previsti.

La lettera **h) del comma 1** contiene modifiche al comma 8-*bis*, che vanno analizzate unitamente alle integrazioni proposte ai commi aggiuntivi 8-*ter*, 8-*quater*, 8-*quinquies* e 8-*sexies* recate dalla successiva **lettera i)**, cui si rinvia. Al **numero 1)** si prevede, in particolare, che il personale temporaneo di supporto possa essere destinato, oltre che agli enti locali, anche alle regioni e si dispone la posposizione al 31 dicembre 2027 del termine ultimo del 31 dicembre 2025 per i contratti a tempo determinato di durata massima di 24 mesi - che permane invariata - previsti dalla disposizione e regolati con l'ordinanza commissariale n. 18/2024. In tal modo il personale assunto a tempo determinato potrà prestare la propria opera per l'intero periodo previsto di due anni. La semplificazione di alcune procedure, recata dalle ulteriori modifiche apportate alla disposizione di cui trattasi, inoltre, si confida consentirà di procedere al reclutamento dell'intero contingente di 250 unità attualmente previsto, atteso che, al 31 dicembre 2024, solo 106 unità risultavano assunte e l'assottigliarsi del tempo residuo stava rendendo via via meno realistica la possibilità di assumere le unità residue, di cui c'è, invece, grande necessità. Infine, si provvede ad allineare i riferimenti temporali contenuti nel comma 8-*bis*, onde ricomprendervi anche gli eventi di cui all'articolo 20-*bis*, comma 1-*bis*. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le misure contenute nel **numero 1)** hanno natura ordinamentale e la previsione di cui alla lettera iii. si limita a consentire, con una diversa scansione temporale, l'integrale reclutamento del contingente originariamente previsto e per il quale è stata resa disponibile la necessaria copertura finanziaria, senza un incremento degli oneri conseguenti, fatti salvi i conseguenti oneri in termini di compensazione di cui al comma 2 dell'articolo in esame. Al **numero 2)**, tra le misure di semplificazione della procedura di reclutamento viene introdotta la previsione che la procedura di ricorso a graduatorie vigenti costituisca canale preferenziale per il reclutamento delle unità di personale di cui trattasi, limitatamente alle graduatorie coerenti e in essere nel medesimo ente, semplificando, in caso contrario il ricorso diretto all'indizione di apposite procedure di reclutamento *ad hoc*. Quest'ultima disposizione riguarda aspetti ordinamentali e procedurali e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che non modifica né il quantitativo delle unità temporanee di cui viene autorizzata l'assunzione, né la relativa copertura finanziaria, ma sono volte, in combinato disposto con le misure di cui alla successiva **lettera i)**, a favorire l'attuazione del potenziamento previsto, attualmente realizzato solo in misura parziale.

La lettera i) del comma 1 prevede l'inserimento dei commi aggiuntivi da 8-*ter* a 8-*sexies*. In particolare:

- il comma 8-*ter* prevede che a decorrere dal 15 maggio 2025, il contingente di cui al comma 8-*bis* sia incrementato, con le medesime modalità, di un ulteriore contingente fino a un massimo di 25 unità, la cui articolazione interna è stata elaborata in proporzione alla precedente prevedendo 1 dirigente, 16 funzionari e 8 istruttori. A tal fine è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 730.058 per l'anno 2025, euro 1.112.328 per l'anno 2026 ed euro 376.523 per l'anno 2027, alla cui copertura si provvede nell'ambito delle risorse residue di cui al comma 8-*bis.* Per l'illustrazione analitica della quantificazione dei fabbisogni finanziari e delle risorse disponibili allo scopo si rinvia alla relazione tecnica;
- il comma 8-*quater* precisa che le risorse aggiuntive destinate al trattamento economico accessorio, compresi gli straordinari, del personale dirigenziale e non dirigenziale di cui ai commi 8-*bis* e 8-*ter* non sono soggette alle limitazioni di cui all'art. 23, comma 2 del D.lgs. 75/2017;
- il comma 8-*quinquies* prevede che per il personale a tempo determinato di cui ai commi 8-*bis* e 8-*ter*, assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il termine del 31 dicembre 2026, di cui all'art. 3 comma 5 del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sia esteso fino al 31 dicembre 2028 e la relativa procedura, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 5, possa essere attivata anche dall'ente presso il quale il soggetto ha prestato servizio, ricorrendo gli altri presupposti ivi previsti;

- il comma 8-*sexies*, infine, prevede che in caso riscontrino perduranti criticità nell'esecuzione delle procedure di reclutamento del personale di cui al comma 8-*bis*, i comuni già individuati con le apposite ordinanze commissariali possano chiedere che il contingente loro assegnato, in tutto in parte, sia assegnato alle rispettive regioni, che, in tal caso, procedono, previo nulla-osta del Commissario straordinario, al relativo reclutamento e assicurano, a supporto dei Comuni medesimi, il distacco della risorsa ancorché incardinata nella tecnostruttura regionale, mediante apposita convenzione.

Tutte le misure proposte dal combinato disposto delle modifiche apportate al comma 8-*bis* e delle disposizioni contenute nei commi aggiuntivi da 8-*ter* a 8-*sexies* rivestono carattere di necessità ed urgenza in quanto il processo di reclutamento del personale temporaneo a supporto della capacità operativa delle amministrazioni territoriali avviato dal citato comma 8-*bis* nella versione previgente segna, ad oltre 14 mesi dalla sua attivazione, un insoddisfacente grado di attuazione, risultando inferiore, complessivamente, al 50% del target originario. Le misure proposte scaturiscono da un'analisi delle criticità rilevate nell'attuazione del citato processo di reclutamento, a partire dall'esigenza di incrementare l'attrattività delle posizioni offerte che, in questo specifico momento storico, risulta insufficiente. Per queste ragioni, oltre a prevedere un limitato incremento del contingente numerico, giustificato dall'estensione dell'ambito di competenze derivante dalle modifiche apportate all'articolo 20-*bis* in relazione agli eventi del settembre e ottobre 2024, si dispone il ripristino della durata massima originariamente stabilita di 24 mesi, posticipando il termine di conclusione delle attività al 31 dicembre 2027, e si prevede la possibilità che il personale possa essere reclutato anche dalle tre Regioni, per essere poi, collocato in servizio presso i Comuni interessati, mediante convenzione. Gli enti regionali, infatti, costituiscono strutture più articolate e, per questo, maggiormente attrattive, oltre a disporre di maggiori capacità organizzative per l'esecuzione delle procedure di reclutamento. Le ulteriori risorse, inoltre, in parte potranno essere allocate anche per esigenze proprie delle tre regioni, ad integrazione temporanea delle rispettive capacità operative, in ragione del carico di lavoro su esse gravante. Non ultimo si prevede l'estensione delle disposizioni previste dall'articolo all'art. 3 comma 5 del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 fino al 31 dicembre 2028, allo scopo di consentire, ove ne ricorrano i requisiti e ve ne siano le possibilità, agli enti territoriali interessati di procedere alla successiva stabilizzazione di tutte o parte delle unità temporaneamente acquisite. Grazie all'impiego delle risorse finanziarie residue rispetto allo stanziamento autorizzato dal comma 8-*bis*, per la copertura degli oneri derivanti dall'assunzione a tempo determinato delle ulteriori 25 unità non si prevedono nuovi o maggiori oneri, provvedendovi nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, fatti salvi, come detto, i conseguenti oneri per le necessarie compensazioni di cui al comma 2 dell'articolo in esame.

Il **comma 2,** atteso quanto sopra richiamato in relazione al rispetto degli oneri complessivi autorizzati allo scopo, dispone la necessaria compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto, prevedendo che vi si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

L'**articolo 7** contiene modifiche e integrazioni all'articolo 20-*octies* del decreto-legge n. 61 del 2023 in materia di ricostruzione pubblica, riordinando la modalità di programmazione ed attuazione degli interventi urgenti, anche sulla base delle attività già avviate e poste in essere.

La **lettera a) del comma 1,** nel quadro del più generale riassetto dell'architettura dell'inquadramento degli interventi urgenti di riparazione, ripristino e ricostruzione pubblica delineata nel comma 2, precisa che tutti gli interventi urgenti per i quali possono essere concessi i contributi per la ricostruzione pubblica, nelle diverse tipologie previste dal comma 1, possono essere finalizzati anche alla riduzione del rischio idraulico o idrogeologico nei territori interessati, purché strettamente funzionali e previa verifica del nesso di causalità con gli eventi calamitosi di cui trattasi. L'esigenza deriva dal fatto che gli interventi su strutture e infrastrutture pubbliche elencati al **comma 1 dalle lettere a), c) e d),** sovente debbono necessariamente includere interventi di riduzione del rischio idraulico o idrogeologico direttamente connessi, che quindi è urgente chiarire che possono costituire un aspetto di tali interventi e non solo, come attualmente previsto dalla lettera b), una fattispecie distinta e autonoma. La modifica ha carattere di estrema urgenza, allo scopo di superare il blocco di alcune progettazioni che devono includere necessariamente tali attività allo scopo di consentire la realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica. L'attuazione di quanto previsto avviene nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, fermo restando quanto in proposito stabilito dal successivo comma 2.

La **lettera b) del comma 1** semplifica e ridisegna l'architettura dell'inquadramento degli interventi urgenti di riparazione, ripristino e ricostruzione pubblica oggetto del comma 2, che viene integralmente sostituito, riconducendola alla programmazione degli interventi urgenti medesimi, definita in modo progressivo, sulla base dell'evoluzione della rappresentazione dei fabbisogni segnalati e fermo restando il limite delle risorse finanziarie stanziate allo scopo, stabilito nell'incipit del comma. È l'insieme degli interventi oggetto degli atti di programmazione, quindi, che assume la denominazione di "*Piano speciale di ricostruzione*" e tale attività non è più riferita ad ulteriori strumenti di pianificazione, come originariamente previsto, distinti dall'evoluzione dell'insieme dei programmi degli interventi urgenti. L'urgenza della modifica deriva, anzitutto, dall'esigenza di semplificare drasticamente la complessiva azione commissariale, chiamata a fronteggiare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, le più urgenti necessità. L'originaria previsione, accanto alla programmazione progressiva degli interventi urgenti - già contemplata, come noto, nel novero delle attività previste dall'articolo 20-*ter*, comma 7- prevedeva, infatti, una distinta e separata pianificazione di ulteriori attività, articolata per autonomi ambiti di materia secondo quando previsto dalle lettere da a) ad e), e relativa agli edifici, alle infrastrutture e alle relative urbanizzazioni, ai beni culturali, alle opere per la viabilità e mobilità, ai dissesti e alle opere idrauliche nonché alle infrastrutture ambientali. Tale separazione, di fatto, non si è rivelata, alla prova dei fatti e delle esigenze, ottimale, dal momento che con le ordinanze commissariali numero 6/2023, 8/2023, 12/2023, 13/2023, 15/2023, 16/2023, 17/2024, 19/2024, 24/2024, 26/2024, 28/2024, 32/204, 33/2024, 35/2024 e 43/2025, sono stati individuati e finanziati interventi ritenuti maggiormente urgenti relativi a tutti i predetti ambiti operativi, impiegando la quasi totalità delle risorse finanziarie disponibili nell'apposito fondo istituito dall'articolo 20-*quinquies*. La riformulazione dell'intero comma 2 consente, quindi, di inquadrare l'azione finora svolta e quella futura nella corretta prospettiva di una programmazione progressiva di opere ed esigenze urgenti, da attuarsi nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, prevedendo, come è necessario in un contesto mutevole e costantemente in evoluzione come quello relativo all'azione di ricostruzione a seguito di eventi alluvionali, le necessarie e anch'esse progressive rimodulazioni. Nella ricomposizione del quadro delle attività già realizzate e ancora da realizzare, che si riconnette, oltre che alle risorse stanziate allo scopo, anche all'attività di definizione del complessivo quadro esigenziale prevista dalla lettera b) del comma 7 dell'articolo 20-*ter*, viene, correttamente, chiarito il principio della necessaria analisi e valutazione dei gradi di priorità dei predetti interventi urgenti, tenendo conto della pianificazione di bacino vigente e dei suoi aggiornamenti, al fine di assicurare l'allineamento delle opere da realizzare alle effettive necessità e all'evoluzione dello stato dei luoghi derivante dall'attuazione degli interventi stessi, in una fruttuosa prospettiva di progressivo aggiornamento ed allineamento delle attività. La disposizione ha carattere ordinamentale e non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica, disponendo una razionalizzazione del processo di individuazione, valutazione e programmazione degli interventi più urgenti, ferme restando le risorse disponibili.

La **lettera c) del comma 1** contiene alcune modifiche al comma 4, finalizzate ad allinearne il contenuto al novellato comma 2. In particolare, al **numero 1)** sono apportate modifiche necessarie per assicurare il coordinamento interno del testo e per la rimozione di scadenze superate e non più funzionali nel prosieguo delle attività. Si chiarisce, altresì, che le rimodulazioni successive dei programmi degli interventi urgenti possono essere finalizzate anche all'utilizzo di eventuali economie di stanziamento derivanti dalle minori spese rilevate al completamento degli interventi programmati. Al **numero 2)**, in analogia a quanto previsto per la ricostruzione privata dalle modifiche apportate all'articolo 20-*sexies* con la previsione di una lettera aggiuntiva f-*bis*) al comma 1, si prevede la possibilità che in circostanze particolari relative a situazioni di specifica complessità tecnica e di primaria urgenza, possano essere adottate ordinanze speciali dotate di un peculiare corredo dispositivo e derogatorio, sempre nel limite di quanto previsto dall'articolo 20-*ter*, comma 8 riguardo all'esercizio dei poteri commissariali. Le predette ordinanze speciali hanno la facoltà di declinare percorsi particolari costruiti *ad hoc* in presenza di opere o esigenze di specifica e motivata urgenza, allo scopo di costituire percorsi semplificati e veloci per la realizzazione di interventi complessi ritenuti prioritari nel quadro degli obiettivi dell'azione commissariale per la ricostruzione nei territori interessati e per ridurre il rischio idraulico e idrogeologico. Le modifiche contenute nella disposizione hanno carattere ordinamentale e procedurale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al **numero 3)**, infine, è disposta un'ulteriore modifica necessaria per assicurare il coordinamento interno del testo.

La **lettera d) del comma 1** prevede la sostituzione del comma 5, in considerazione del fatto che la previsione contenuta nella versione originaria non ha trovato alcuna concreta attuazione, non essendosi avuta la definizione e approvazione dei "*piani speciali*" distinti per tipologia previsti dal testo originario del comma 2, come già illustrato. Non essendo più previsti tali "piani" settoriali autonomi, con la nuova formulazione viene sancito che per l'attuazione degli interventi urgenti previsti dalla nuova formulazione dei commi 2 e 4, i soggetti attuatori individuati ai sensi del successivo articolo 20-*novies* provvedono avvalendosi delle facoltà derogatorie e delle misure di accelerazione di cui al comma 10 nonché di quelle ulteriori contenute nei rispettivi provvedimenti di approvazione, nonché delle misure di risoluzione dei dissensi di cui al comma 11 e curano lo svolgimento delle procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi. La disposizione, che riepiloga il contesto giuridico nel quale può aver luogo la realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica, concorre all'esigenza di semplificazione e chiarificazione della regolazione straordinaria, consentendo ai soggetti attuatori di procedere speditamente nell'attuazione degli interventi programmati. La disposizione ha carattere ordinamentale e procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera e) del comma 1**, come la precedente, concorre ad allineare il previgente assetto procedurale al nuovo quadro semplificato regolato dalle modifiche apportate al comma 2, prevedendo alcune modifiche al comma 6 volte a semplificare in modo rilevante l'attuale procedura di concessione ed erogazione dei contributi per la ricostruzione pubblica. Con le modifiche contenute nel **numero 1)**, in particolare, si consente al Commissario straordinario di disciplinare le procedure per la ricostruzione pubblica con proprie ordinanze -sempre soggette, come doveroso, al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti – definendo percorsi lineari che velocizzino l'attuale troppo articolata filiera delle attività e che rendano, conseguentemente, più permeabile l'intero processo alla doverosa azione di verifica e controllo. Le modifiche allineano le procedure di gestione anche alle nuove attribuzioni riferite ai sub-commissari regionali introdotte dalle modifiche apportate ai commi 7 e 9 dell'articolo 20-*ter*. La disposizione ha carattere ordinamentale e procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nei **numeri da**

2) a 4) sono contenute modifiche necessarie per assicurare il coordinamento interno del testo. Anche in questo caso si tratta di disposizioni aventi carattere ordinamentale e procedurale e che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera f) del comma 1** dispone la soppressione del comma 8, che, analogamente all'originario contenuto del comma 5, non ha avuto alcuna concreta attuazione, non essendosi avuta la definizione e approvazione dei "piani speciali" distinti per tipologia previsti dal testo originario del comma 2, oggi definitivamente superati. La disposizione ha carattere ordinamentale e procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera g) del comma 1** contiene un'importante e urgente misura di semplificazione del carico amministrativo correlato all'attuazione degli interventi di ricostruzione pubblica, ove, integrando il testo del comma 9, dispone che la registrazione dei dati di monitoraggio sulle due piattaforme oggi previste (la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche – BDAP e il Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo – ReNDis) avvenga per interoperabilità, evitando un raddoppio degli oneri amministrativi a carico dei soggetti attuatori, in coerenza con il principio di unicità dell'invio previsto dal Codice dei Contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, già espressamente citato in conclusione del comma. La disposizione ha carattere procedurale e, attuando un obbligo normativo previgente, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera h) del comma 1** contiene un ulteriore indirizzo volto alla semplificazione e velocizzazione del processo di ricostruzione pubblica, integrando nel comma 10 la previsione che per l'attuazione degli interventi urgenti, i termini previsti dagli articoli da 14 a 14-quinuies, 17-bis e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, possano essere ridotti fino alla metà, salvaguardando, in tal modo, i principi di trasparenza e partecipazione tutelati dall'ordinamento. La disposizione ha carattere procedurale e rimodulando un obbligo normativo esistente, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera i) del comma 1** prevede l'introduzione di un comma aggiuntivo 10-*bis* volto a includere, tra le possibili modalità previste per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione pubblica, anche quella specificamente prevista da altra disposizione vigente per la realizzazione degli interventi rientranti nelle tipologie previste dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, vale a dire le attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico. In tali casi, i soggetti attuatori di cui all'articolo 20-*novies* si prevede possano provvedere ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 15, nei limiti di importo specificati al comma 3 del medesimo articolo, allo scopo di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, mediante convenzioni con gli imprenditori agricoli. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto integra, semplicemente, una modalità esecutiva già esistente nel quadro dell'azione straordinaria volta alla ricostruzione pubblica.

La **lettera l) del comma 1**, nei **numeri 1) e 2)**, contiene alcune modifiche al comma 11 volte a incrementare l'efficacia, semplificare e velocizzare le procedure straordinarie già previste per la risoluzione di eventuali casi di dissenso, diniego od opposizione. La disposizione ha carattere procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera m) del comma 1** prevede la soppressione del comma 12 relativo all'esercizio di poteri sostitutivi in capo al Commissario straordinario, atteso che il citato Commissario non dispone di una propria struttura tecnico-amministrativa in grado di eseguire la progettazione e realizzazione di opere

pubbliche e, inoltre, la prospettiva temporale coerente con la realizzazione di tali opere non è coerente con la durata stabilita della funzione commissariale medesima che, attualmente e dopo le modifiche apportate all'articolo 20-*bis*, è stabilita fino al 31 maggio 2026. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera n) del comma 1** rettifica l'esatta denominazione dei Commissari di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

La **lettera o) del comma 1** prevede, infine, la modifica della rubrica dell'articolo 20-*octies*, finalizzata a esporne meglio l'oggetto e ad allinearla al contenuto dell'articolo come integrato e modificato, ricondotto alla realizzazione degli interventi urgenti per la ricostruzione pubblica.

L'**articolo 8** contiene modifiche e integrazioni all'articolo 20-*novies* del decreto-legge n. 61 del 2023 in materia di soggetti attuatori degli interventi urgenti di cui al precedente articolo 20-octies in materia di ricostruzione pubblica, volte a semplificare e velocizzare l'attuazione degli interventi, rimuovendo con la necessaria urgenza alcuni ostacoli insorti nel processo di ricostruzione.

La **lettera a) del comma 1** prevede modifiche al comma 1, finalizzate a ricondurre il contenuto della disposizione al nuovo contesto operativo riconfigurato dalle modifiche apportate all'articolo 20-*octies*, nonché a stabilire, come principio orientativo dell'azione commissariale, che il soggetto attuatore degli interventi urgenti di cui ai commi 2 e 4 sia individuato, di norma, nell'ente titolare dell'opera o competente alla sua realizzazione in regime ordinario. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera b) del comma 1** integra il comma 2 con la previsione che, nell'ambito della programmazione degli interventi urgenti di cui all'articolo 20-*octies*, commi 2 e 4, il soggetto attuatore, qualora individuato in una struttura regionale o in un ente locale, possa destinare fino allo 0,5% del contributo concesso per rafforzare la propria capacità operativa ai fini dell'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative connesse con la realizzazione dell'opera mediante il ricorso al necessario supporto tecnico esterno, nelle forme previste dalle norme vigenti. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che la previsione configura una facoltà e opera, espressamente, nell'ambito dell'importo dei contributi concessi per la realizzazione degli interventi.

La **lettera c) del comma 1** contiene un'integrazione al comma 2-*bis*, volta ad allinearne il testo alle modifiche apportate all'articolo 20-*octies*, commi 2 e 4. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera d) del comma 1** dispone che possano essere adottati degli atti aggiuntivi alle convenzioni già sottoscritte dal Commissario straordinario con le amministrazioni centrali, con le loro società *in house* e con le società partecipate a controllo pubblico e i soggetti dalle stesse controllati ai sensi delle lettere b) e d) del comma 2-*bis*, ove risulti necessario aggiornare le citate convenzioni all'evoluzione del processo di ricostruzione e allinearle alle effettive esigenze. Le ulteriori modifiche ne chiariscono la portata rinviando alle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'articolo 20-*ter*, comma 8. Le disposizioni di modifica hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo fatti salvi i limiti degli stanziamenti già disponibili allo scopo.

La **lettera e) del comma 1**, ai **numeri 1) e 2),** contiene allineamenti di coordinamento interno al comma 3, conseguenti alle modifiche apportate all'articolo 20-*octies*, commi 2 e 4 e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera f) del comma 1** prevede l'inserimento di un comma aggiuntivo 3.1, finalizzato a recuperare una disposizione procedurale in materia di interventi urgenti sulla viabilità realizzati da ANAS S.p.a. contenuta nei riferimenti – soppressi - al *"Piano speciale*" per la viabilità, confermando che a tal fine la società può utilizzare gli accordi quadro di cui all'articolo 59 del codice dei contratti pubblici in essere. La disposizione ha carattere procedimentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera g) del comma 1** prevede, ai **numeri da 1)** e **2)**, una serie di integrazioni al comma 3-*bis* relativi agli interventi affidati alla società RFI, recuperando alcune disposizioni di carattere procedurale che erano contenute nei riferimenti -soppressi - al "*Piano speciale*" in materia. Si prevedono, inoltre, disposizioni relative alla convenzione in essere e agli eventuali atti aggiuntivi. La disposizione ha carattere procedurale e, ove rinvia al tetto di spesa per gli interventi da affidare a RFI, recepisce un valore massimo già presente nel testo previgente e alla cui attuazione di provvede nei limiti delle risorse disponibili allo scopo.

La **lettera h) del comma 1** allinea la prevista possibile convenzione che il Commissario straordinario è autorizzato a stipulare per acquisire ulteriori capacità di supporto tecnico per la progettazione e realizzazione degli interventi con la Struttura pubblica per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, costituita nell'ambito dell'Agenzia del Demanio, per la progettazione di interventi sugli immobili pubblici danneggiati, alle altre convenzioni sottoscritte ai sensi dell'articolo 20-*ter*, comma 8, nei limiti delle risorse all'uopo disponibili. Non modificando i riferimenti finanziari e ferme restando le risorse già stanziate allo scopo, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera i) del comma 1** prevede, infine, la modifica della rubrica dell'articolo 20-*novies*, finalizzata a esporne meglio l'oggetto e semplificarne il contenuto, prevedendo che l'articolo riguardi i soggetti attuatori degli interventi urgenti per la ricostruzione pubblica.

L'**articolo 9** prevede, al **comma 1**, l'inserimento, dopo l'articolo 20-*novies*, di due articoli aggiuntivi 20-*novies*.1 e 20-*novies*.2, contenenti misure per la realizzazione di un programma pluriennale per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana interessati dagli eventi di cui all'articolo 20-bis e per il sostegno della capacità operativa territoriale degli enti chiamati ad implementare gli interventi contenuti nel predetto programma straordinario. Ai **commi 2 e 3** sono previste integrazioni all'articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, in materia di attività agricole.

L'**articolo aggiuntivo 20.*novies*.1**, introdotto dal comma 1, prevede, **al comma 1**, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del Commissario straordinario da formulare entro il 31 maggio 2026, limite temporale della sua operatività come novellato dall'articolo 20-*ter*, comma 1-*bis,* sentita la Cabina di coordinamento di cui all'articolo 20-*quater*, si provvede all'individuazione delle risorse finanziarie che vengono stanziate per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, quantificate dal successivo comma 4, da assegnare, in misura percentuale, alle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Per la definizione della proposta di cui al primo periodo, è previsto che il Commissario si avvalga delle autorità di bacino distrettuali e delle regioni interessate, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 20-*ter*, comma 8, tenendo conto delle valutazioni di rischio elaborate sulla base delle pianificazioni di bacino disponibili e di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni, concernente l'indicatore di riparto

su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Si prevede, infine, che il provvedimento approvativo di cui al primo periodo sia comunicato, per i necessari seguiti illustrati al successivo comma 2, ai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di commissari di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Il **comma 2** stabilisce che, i Presidenti delle tre regioni, nella qualità di commissari di governo per il contrasto al dissesto idrogeologico di cui al richiamato decreto-legge n. 91 del 2014, provvedano, entro il 30 ottobre 2026, per i primi sei anni, ed entro il 30 ottobre 2032, per i successivi sei anni, a formulare le proposte degli interventi di rispettiva competenza, per effetto del riparto proposto dal Commissario straordinario ai sensi del comma 1. La proposta dei Presidenti regionali è trasmessa al Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica e al Presidente del Consiglio dei ministri, o, ove nominata, all'autorità politica delegata in materia di ricostruzione. Le succitate proposte sono elaborate tenuto conto di una valutazione di priorità e dell'evoluzione e dell'aggiornamento della pianificazione di bacino di cui agli articoli 65 e 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il **comma 3** prevede che entro 60 giorni dalla ricezione delle proposte di interventi formulate ai sensi del. Comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica e dell'autorità politica delegata in materia di ricostruzione, ove nominata, venga approvato, per stralci della durata di sei anni, un *Programma straordinario per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico* nei territori interessati delle tre regioni. Il citato programma si inquadra nel percorso previsto dalla Parte III, Titolo II, Capi II e III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedendo, in particolare che il programma tenga conto delle pianificazioni di bacino distrettuali interessate e dei piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico di cui agli articoli 65 e 67, e dei relativi e progressivi aggiornamenti, e si integri, sommandovisi, con i programmi di intervento ordinari di cui all'articolo 69 del citato decreto legislativo.

Il **comma 4** dispone che, nelle more di una riforma organica della disciplina in materia di mitigazione dei rischi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, da attuare anche estendendo la destinazione del fondo utilizzato, per l'attuazione del programma di cui al comma 3, sia destinata una quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 644 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, pari complessivamente a 1 miliardo di euro per gli anni dal 2027 al 2038, con le modalità di cui all'articolo 1, commi 645 e 646 della medesima legge. Si prevede, altresì, che nei predetti provvedimenti di approvazione siano indicati anche i cronoprogrammi degli interventi e siano previste le modalità per il monitoraggio e l'esecuzione degli interventi e per la relativa rimodulazione in corso di attuazione degli stralci quinquennali previsti.

Il **comma 5** prevede che all'attuazione degli interventi provvedano i Presidenti delle tre regioni, nella qualità di commissari di governo per il contrasto al dissesto idrogeologico, stabilendo che, a tal fine, le risorse spettanti sono trasferite sulle contabilità speciali a loro intestate a legislazione vigente.

Il **comma 6**, dando atto dell'importanza di dare attuazione agli interventi previsti nel programma straordinario in tempi rapidi e certi, prevede che essi possano essere realizzati avvalendosi delle procedure semplificate già previste per l'attuazione degli interventi urgenti di competenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 20-*octies*. Per le medesime ragioni, allo scopo di accelerare l'azione di riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei territori interessati, si prevede, su proposta dei commissari di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico possano essere individuati, con le modalità di cui al comma 3, e attuati con le medesime procedure e modalità semplificate, anche interventi già finanziati a valere su altre fonti di finanziamento, purché coerenti con le finalità del programma medesimo, stabilendo che ciò avvenga d'intesa con i Ministeri competenti.

L'articolo 20-*novies.*1 contiene misure necessarie per avviare, nel concreto, le azioni volte alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico per le comunità colpite, con riferimento anche ai nuovi ambiti territoriali introdotti dal comma 1-*bis* dell'articolo 20-*bis*. Tali azioni costituiscono

un'esigenza non rinviabile, all'esito della realizzazione degli interventi urgenti di riparazione e ricostruzione già individuati e finanziati con le ordinanze commissariali adottate nel limite delle risorse finanziarie stanziate *dal Fondo per la ricostruzione* di cui all'articolo 20-quinquies, allo scopo di concorrere concretamente all'approntamento di condizioni di minore rischio nei territori interessati dai noti eventi alluvionali. L'esigenza di definire un programma pluriennale discende dall'eccezionale impatto degli eventi calamitosi verificatisi. Le necessità di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, strettamente connesse alle condizioni morfologiche dei territori interessati e aggravate dagli effetti del cambiamento climatico cui vanno ricondotte le alte frequenze di fenomeni meteorici eccezionali, richiedono, infatti, un'azione massiccia e coordinata, da sviluppare in modo armonico con la definizione e il costante allineamento ed aggiornamento delle misure di tutela contenute nella pianificazione di bacino distrettuale. Tale esigenza implica necessariamente un orizzonte temporale pluriennale, coerente con la complessità tecnica delle opere da realizzare, con la capacità tecnico-amministrativa delle strutture pubbliche responsabili, a vario titolo, dell'attuazione degli interventi, cui è dedicato il successivo articolo 20-*novies*.2, e con l'effettiva capacità operativa del sistema delle imprese coinvolte

L'**articolo aggiuntivo 20-*novies*.2**, anch'esso introdotto dal comma 1, prevede disposizioni in materia di consolidamento della capacità operativa territoriale finalizzata alla corretta e rapida implementazione del programma straordinario degli interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico di cui all'articolo 20-novies.1. La realizzazione di un programma pluriennale di grande portata come quello delineato dalle disposizioni di cui trattasi, necessita, infatti, di un adeguato supporto in termini di assistenza tecnica, in analogia a quanto previsto per analoghi grandi programmi infrastrutturali, anche co-finanziati con risorse unionali. Trattandosi di un programma da realizzarsi su un orizzonte di dodici anni, infatti, gli abituali strumenti di potenziamento temporaneo non appaiono funzionali. Allo scopo di garantire la continuità pluriennale della capacità operativa necessaria per l'implementazione del programma, quindi, al **comma 1** si prevede che le Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana - cui compete il coordinamento dell'attuazione degli interventi quali strutture di supporto ai commissari di governo per il dissesto, possano individuare, nell'ambito della propria struttura e secondo il proprio ordinamento, articolazioni organizzative finalizzate a supportare l'esercizio delle nuove funzioni. Tali articolazioni possono essere costituite, oltre che da personale in servizio a tempo indeterminato nell'ente o nelle sue agenzie, laddove costituite, anche dalle diverse tipologie di personale a tempo determinato a vario titolo in servizio a supporto di funzioni commissariali diverse, ancorché congruenti con le finalità generali del programma, che vengono elencate come segue alle lettere a), b) e c) del comma:

- i Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- i Commissari per la ricostruzione dei sismi 2012 e 2016;
- i Presidenti delle Regioni nominati commissari delegati a seguito di emergenze di protezione civile con i provvedimenti di cui all'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Il **comma 2** prevede che, fermo restando il termine originario di durata dei contratti a tempo determinato del personale di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, per tale personale il termine del 31 dicembre 2026, di cui all'art. 3 comma 5 del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sia esteso fino al 31 dicembre 2028. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo aggiuntivo 20-*novies.2* sono ricompresi negli stanziamenti finalizzati alla realizzazione del programma pluriennale, nei limiti percentuali indicati. Per assicurare il necessario potenziamento dell'attività delle strutture regionali interessate, si prevede, inoltre che a tutto il personale, dirigenziale e non dirigenziale, individuato ai sensi del comma 1, fermo restando il trattamento economico fondamentale e accessorio a carico delle amministrazioni e delle strutture di provenienza, possano essere riconosciuti, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, compensi aggiuntivi quantificati in analogia a quanto abitualmente consentito per la gestione delle situazioni emergenziali di rilievo nazionale.

Il **comma 3** autorizza, per le finalità di cui al comma 2, la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2038, che viene ripartita tra le tre Regioni secondo i medesimi valori percentuali definiti ai sensi dell'articolo 20-*novies*.1, comma 1.

Il **comma 4** dispone, infine, che agli oneri derivanti dal comma 3, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il **comma 2 dell'articolo 9** introduce un nuovo comma 1-*bis* all'articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, prevedendo un regime specifico di aiuti.
L'articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con legge 12 luglio 2024, n. 101, prevede un regime di aiuti a favore dei datori di lavoro operanti nel settore agricolo, localizzati nelle aree colpite dalle alluvioni a partire dal 1° maggio 2023, come indicato nell'allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61. Tale aiuto consiste in uno sgravio pari al 68% dei premi e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il personale dipendente, applicabile dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. Per finanziarie questa misura, sono stati destinati 67,45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
In tale contesto, si introduce un nuovo comma 1-*bis* all'articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, prevedendo un regime specifico di aiuti.
In particolare, si prevede che le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano ai datori di lavoro agricoli qualificati come medie e grandi imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, purché preventivamente autorizzate dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, potendo superare l'importo di 280.000 euro previsto dal quadro temporaneo di crisi e transizione.
A tal fine, si prevede che l'INPS, in sede di tariffazione della contribuzione dovuta in relazione alle scadenze trimestrali dell'anno 2025, mediante l'attuazione di un meccanismo di conguaglio, riconosce sull'estratto conto aziendale dei datori di lavoro come sopra individuati, un importo a credito determinato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con legge 12 luglio 2024, n. 101 e calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta per i trimestri di competenza dell'anno 2024.
Al successivo **comma 3** si individua la copertura finanziaria dei maggiori oneri discendenti dall'applicazione della novella normativa.
In particolare, la spesa, valutata in 30,5 milioni di euro per il 2025 è finanziata:
a) quanto a 27,65 milioni di euro mediante corrispondente riduzione per dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a) del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, con conseguente rideterminazione, per il medesimo anno, dell'importo di cui all'alinea dello stesso articolo 13, comma 9;
b) quanto a 2,85 milioni di euro mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio delle Stato a valere sulle risorse iscritte nel 2025, sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101.

L'**articolo 10** contiene modifiche e integrazioni all'articolo 20-*decies* del decreto-legge n. 61 del 2023, che disciplina la gestione dei materiali e rifiuti prodotti a seguito degli eventi alluvionali di cui trattasi, rinviandola ad appositi piani. Le modifiche proposte alle lettere da a) a c) del comma 1 allineano il processo di gestione dei predetti materiali all'effettiva evoluzione delle attività e degli interventi in corso.

In particolare, la **lettera a) del comma 1** prevede che qualora nell'ambito del territorio colpito di una delle regioni interessate le esigenze connesse con la gestione dei materiali e rifiuti di cui trattasi

risultino già integralmente fronteggiate nell'ambito degli interventi realizzati o avviati in regime emergenziale ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e delle disposizioni specifiche a tal fine adottate con le relative ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, non si dia luogo all'approvazione del piano di cui al presente comma. Diversamente a quanto accaduto sul territorio della regione Emilia-Romagna, ove si è provveduto con l'ordinanza commissariale n. 17/2023, nei territori delle regioni Marche e Toscana, interessati in misura meno estesa dagli eventi di cui trattasi, infatti, non si è provveduto all'adozione dei previsti piani in quanto, come detto, non necessari, essendosi provveduto esaustivamente nell'ambito delle citate misure emergenziali. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera b) del comma 1** prevede l'inserimento di un comma aggiuntivo 2-*bis*, finalizzato a prevedere che il piano di cui al comma 1 possa operare una ricognizione dei provvedimenti adottati da parte dei soggetti ordinariamente competenti in conformità alle normative statali e regionali vigenti oltre che alle disposizioni speciali e alle facoltà derogatorie previste dal presente articolo e dalle ordinanze di protezione civile all'uopo adottate ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, per l'esecuzione degli interventi di gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui agli articoli da 20-*bis* a 20-*duodecies*, individuando le rispettive modalità di copertura finanziaria. Tale configurazione, conforme a quanto disposto con la richiamata ordinanza commissariale n. 17/2023, prevede, altresì, che le misure contenute nei provvedimenti adottati ai sensi del presente comma siano efficaci, nei territori interessati, fino alla scadenza delle funzioni commissariali come prorogata dall'articolo 20-*ter*, comma 1-*bis*. La disposizione ha carattere ordinamentale e procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera c) del comma 1**, infine, prevede l'integrazione di tre commi aggiuntivi 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater*, contenenti disposizioni volte ad allineare il contenuto dell'articolo 20-decies al nuovo perimetro territoriale individuato dal comma 1-*bis* dell'articolo 20-*bis*. In particolare:

- il comma aggiuntivo 12-*bis* dispone che il Commissario straordinario, avvalendosi, in relazione a ciascun ambito regionale, del sub-commissario e del soggetto regionale regolatore costituito ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, provveda, entro il 31 agosto 2025, alla ricognizione degli ulteriori fabbisogni derivanti dall'applicazione del presente articolo agli eventi di cui all'articolo 20-bis, comma 1-bis, nonché alla ricognizione delle eventuali esigenze di rimodulazione dei piani già adottati ai sensi del medesimo comma, tenendo conto degli interventi finanziati con i provvedimenti di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 e degli eventuali risarcimenti assicurativi all'uopo intervenuti;
- il comma aggiuntivo 12-*ter* chiarisce che a seguito della ricognizione di cui al comma 12-*bis* e nei limiti delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, il Commissario straordinario provveda, con uno o più provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-*ter*, comma 8, all'approvazione di un nuovo piano relativo agli eventi di cui all'articolo 20-*bis*, comma 1-*bis*, e all'aggiornamento dei piani già adottati;
- il comma aggiuntivo 12-*quater* stabilisce, infine, che all'attuazione del nuovo piano e degli aggiornamenti dei piani di cui al comma 12-*ter* provvedano i soggetti competenti, in conformità a quanto previsto dalle normative statali e regionali vigenti, dal presente articolo e dalle ordinanze di protezione civile all'uopo adottate ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, fino al termine dello stato di emergenza relativo ai singoli eventi di cui all'articolo 20-*bis*.

Le misure previste ai fini dell'integrazione degli eventi di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 20-*bis* sono realizzate nell'ambito delle ulteriori risorse destinate agli interventi urgenti, indicate all'articolo 12 del presente decreto, recante le occorrenti disposizioni finanziarie.

Nella relazione tecnica sono forniti ulteriori dettagli al riguardo dei predetti fabbisogni e stanziamenti e sono, altresì, illustrate le informazioni necessarie per assicurare l'invarianza finanziarie delle altre misure previste nel provvedimento e comportanti costi la cui copertura è, tuttavia, assicurata nell'ambito dei finanziamenti già autorizzati e disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo II
Misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei

L'articolo 11 trova applicazione ai soggetti che, alla data del 13 marzo 2025, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in immobili:
a) danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei;
b) danneggiati per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 e, all'esito delle verifiche svolte, sono sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 2, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del Presidente della Regione Campania, sentiti i Comuni interessati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i soggetti di cui al comma 1.
Nei **commi da 3 a 5** si prevede la sospensione:
- dei termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, ad eccezione dei termini concernenti il versamento degli importi dovuti a titolo di dazi doganali e in adempimento degli obblighi di versamento in materia di accise. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
- dei termini dei versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti individuati dal comma 1 in qualità di sostituti d'imposta;
- dei termini relativi ai versamenti, tributari e non, dovuti a seguito della notifica delle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e degli avvisi di accertamento esecutivo, e degli avvisi di accertamento INPS.
Il **comma 6** dello schema di articolo prevede espressamente che non si procede al rimborso dei versamenti tributari, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già eseguiti.
Il **comma 7** prevede la sospensione dei termini degli adempimenti tributari in scadenza dalla data del 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, ad eccezione di quelli concernenti la disciplina dei dazi doganali e delle accise; per il medesimo periodo sono sospesi i termini degli adempimenti, salvo quelli comunicativi previsti dall'articolo 9-bis del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino negli immobili di cui al comma 1, anche per conto di

aziende e clienti non operanti nei predetti immobili. Conseguentemente, nel predetto periodo non si applicano le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti sospesi.

Il **comma 8** disciplina la ripresa dei versamenti sospesi ai sensi dei commi 3 e 5, prevedendo che i medesimi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10 dicembre 2025. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento e agli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010, non ancora affidati all'agente della riscossione e sospesi, nonché agli atti previsti dall'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010 riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. I termini di versamento relativi alle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, emesse dagli enti territoriali, agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, nonché agli altri atti emessi dagli enti impositori, sospesi, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. Nel medesimo comma 8, si dispone che gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 10 dicembre 2025.

Il **comma 9** prevede che si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disciplina prevista dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Si precisa, inoltre, che l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015 si intende applicabile anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Il **comma 10** estende la disciplina, prevista nei precedenti commi, ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione agli istituti di definizione agevolata di cui alla legge n. 197 del 2022, che scadono nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025. Relativamente ai soggetti di cui al comma 1, i termini di versamento delle rate di cui dell'articolo 1, comma 232, della legge n. 197 del 2022, in scadenza nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, sono prorogati di tre mesi. I termini degli adempimenti e dei versamenti di cui dall'articolo 3-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 202 del 2024, in scadenza nel medesimo periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025 sono prorogati di tre mesi.

Il **comma 11** stabilisce che per le società e le imprese che, alla data del 13 marzo 2025, avevano la sede legale od operativa o unità locali negli immobili di cui al comma 1, dal 13 marzo 2025 e sino al 31 agosto 2025, senza applicazione di sanzioni e interessi, è sospeso il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dei sismi del 20 maggio 2024 e del 13 marzo 2025, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

Il **comma 12** dispone la sospensione dal 13 marzo 2025 e sino al 31 agosto 2025, senza applicazione di sanzioni e interessi, del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aventi ad oggetto abitazioni principale, abituali e continuative, danneggiate e sgomberate per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dei sismi del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei.

L'articolo 12 reca misure urgenti per la riqualificazione sismica e la riparazione degli edifici residenziali inagibili, al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dai sismi del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei.
In particolare, è istituito un Fondo sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, con una dotazione 20 milioni nell'anno 2025 e di euro 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, delle competenti autorità in conseguenza dei predetti sismi del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025.
La disciplina del contributo è regolata mediante un rinvio ai commi 2, 3, 4, 5, e 7 dell'articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, intendendosi il riferimento ivi operato all'evento sismico del 20 maggio 2024 come relativo agli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025.
Il contributo spetta, altresì, al ricorrere delle condizioni previste dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 9-novies, comma 8, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti sismi del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025.
Il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9-novies, comma 8, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111 definisce, in particolare, anche in relazione ai contributi per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza dei sismi del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 di cui al comma 1:
a) i criteri di riparto tra i Comuni di Bacoli, Pozzuoli e Napoli delle risorse di cui al comma 1 e le modalità di trasferimento agli stessi delle risorse assegnate;
b) le procedure e i criteri di priorità nell'utilizzo delle risorse stanziate nonché i criteri di determinazione del contributo riconoscibile per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 e le modalità di erogazione in favore dei beneficiari;
c) le modalità di presentazione delle domande di contributo, anche mediante la predisposizione di modulistica uniforme;
d) i termini da rispettare per la conclusione degli interventi e per la redazione del certificato di regolare esecuzione degli stessi;
e) i tempi e le modalità di rendicontazione da parte dei Comuni dei contributi riconosciuti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.
Il contributo previsto dall'articolo:
- è destinato alla riqualificazione sismica e alla riparazione del danno agli immobili mediante interventi di riparazione e interventi locali su edifici con danni leggeri o di riparazione e miglioramento sismico su edifici con danni severi come individuati dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni ai paragrafi 8.4, 8.4.1 e 8.4.2;
- è riconosciuto al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica o degli eventuali indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni e a condizione che gli immobili danneggiati in conseguenza dei sismi del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa domanda.
La domanda di contributo è presentata dal soggetto legittimato al Comune nel cui territorio è ubicato l'immobile sgomberato, che cura la relativa istruttoria ed adotta il provvedimento conclusivo. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio, ove prescritto:

a) copia del provvedimento di sgombero di cui al comma 1;
b) dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato che attesti il nesso di causalità tra i sismi del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 e i danni all'immobile alla base del provvedimento di sgombero;
c) documentazione attestante lo stato di legittimo dell'unità immobiliare ai sensi dell'articolo 9 – bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ovvero, in caso di unità immobiliari interessate da istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, copia del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria.
La dichiarazione deve recare, altresì, la descrizione dei danni prodotti, i lavori da eseguire e la relativa valutazione economica mediante computo metrico estimativo e quadro economico dell'intervento, nonché la quantificazione delle competenze tecniche nella misura massima del 10% dell'importo dei lavori. La dichiarazione asseverata attesta, altresì, la finalità e la idoneità del ripristino, ai fini della revoca del provvedimento di sgombero.
Nel caso di interventi relativi ad edifici con più unità immobiliari, si prevede che il riconoscimento del contributo in favore degli aventi diritto sia subordinato alla presentazione, unitamente alla domanda, di un progetto unitario per l'intero edificio, inteso come unità strutturale ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018.

L'articolo 13, novellando l'articolo 9-sexies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, riconosce un contributo di autonoma sistemazione in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata per inagibilità anche in esecuzione di provvedimenti adottati, entro il 10 aprile 2025, delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025.
Il contributo è fissato nella misura, rispettivamente, di € 400,00 per i nuclei monofamiliari, in € 500,00 per i nuclei familiari composti da due persone, in € 700,00 per quelli composti da tre persone, in € 800,00 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di € 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.
Il contributo è erogato a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile e sino a che si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, o le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile. In ogni caso i contributi riferiti ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza dei sismi del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2026 e, comunque, non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.
Dalla data di erogazione dei contributi, cessa l'erogazione di altre forme di supporto temporaneo a favore dei soggetti beneficiari eventualmente concesse con oneri a carico delle amministrazioni competenti, anche se rimborsate dallo Stato.

L'articolo 14 permette di incrementare, per 200 milioni di euro, le risorse disponibili per la sottoscrizione dell'accordo di coesione, a cura del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. A tali fini, sono utilizzate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, iscritte in conto residui, rinvenienti dall'abrogazione dei commi 120 e 121 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
In particolare, tali risorse rinvenienti, pari a 200 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per il successivo incremento della quota del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, afferente alle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1,

della medesima legge n. 178 del 2020 come determinata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) con la delibera n. 77 del 29 novembre 2024, per la parte relativa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.

L'articolo 15 intende accelerare l'attuazione degli interventi sugli edifici scolastici, considerando la rilevanza di tali interventi.
L'articolo 41, comma 3, lett. b), n. 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante "*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*", ha stabilito infatti che il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa intesa con Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ora Ministero dell'istruzione e del merito), provveda al finanziamento delle verifiche di vulnerabilità e delle relative progettazioni di interventi di adeguamento sugli edifici scolastici situati nei Comuni delle zone a rischio sismico 1, diversi da quelli ricadenti nel cratere del Centro Italia del 2016.
Il precitato Ministero, d'intesa con il Dipartimento Casa Italia, ha indetto (con Avviso pubblico del 28 marzo 2018, n. 8008) una procedura per l'individuazione degli Enti locali cui erogare i contributi, e con successivo decreto ministeriale del 18 luglio 2018 è stata approvata la graduatoria finale degli interventi da finanziare, sulla base della quale il medesimo Dipartimento ha provveduto a individuare l'elenco di quelli ricadenti nella zona sismica 1 e ad assumere i relativi impegni di spesa, per un importo complessivo di euro 78.811.647,32. Specificatamente, gli interventi individuati pari a 725 interessano un totale di 235 Enti locali.
Tenuto conto che sussiste un preciso obbligo a effettuare le verifiche di vulnerabilità sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, giustappunto gli edifici scolastici, si ritiene, dato anche il lasso di tempo passato dalla data di concessione del finanziamento, che molti Enti abbiano già provveduto a svolgere le verifiche di cui trattasi, utilizzando risorse proprie o provenienti da fonti regionali, altre fonti nazionali o comunitarie.
La norma si compone di due commi.
Al comma 1, si stabilisce che gli Enti ammessi a finanziamento nell'ambito della procedura in argomento provvedano alla rendicontazione prescritta ai fini dell'erogazione del finanziamento entro il termine perentorio di quattro mesi, spirato il quale il finanziamento si intende revocato. La disposizione introduce, dunque, apposito termine perentorio, a fronte di un quadro regolatorio di riferimento connotato dalla mancata previsione di specifici termini di rendicontazione, con la conseguenza che la disciplina così introdotta si connota per una finalità acceleratoria. Le somme oggetto della disposizione pari a euro 78.811.647,32 sono già state impegnate sul capitolo 912 ("Verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici situati nei comuni delle zone a rischio sismico 1 e relativi progetti di adeguamento") iscritto nel Centro di responsabilità 2 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri sul quale risultano pagamenti per euro 24.413.805,48 (si segnala altresì che nell'attuazione degli interventi si generano economie che quindi riducono l'effettiva spesa rispetto agli impegni) . Per quanto concerne la spendibilità degli importi, essi sono spesi in un periodo orientativamente non inferiore di 2 anni.
Il comma 2 intende dettare una disciplina specifica per gli Enti ammessi a finanziamento tanto delle verifiche di vulnerabilità quanto delle progettazioni. In tale caso, si chiarisce che l'eventuale applicazione della revoca del finanziamento della progettazione non comporta la restituzione di quanto già erogato dal Dipartimento Casa Italia in relazione alle verifiche di vulnerabilità effettivamente espletate e rendicontate. La disciplina di riferimento, in particolare, prevede preliminarmente il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici (ove non disponibili) e, conseguentemente, delle relative progettazioni: il fine del comma 2 è pertanto di stabilire che, qualora intervenisse la revoca del finanziamento per un intervento per il quale le attività

di verifica di vulnerabilità sismica sono già state svolte e pagate, la stessa revoca riguarderebbe solo gli importi per le progettazioni ma non anche quelli già corrisposti per le preliminari verifiche di vulnerabilità sismica.

L'articolo 16 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Capo I

(Interventi urgenti per la semplificazione e l'accelerazione delle misure per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché dal 17 settembre e dal 17 ottobre 2024 nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nonché per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei medesimi territori)

L'**articolo 1** contiene modifiche e integrazioni all'articolo 20-*bis* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e prevede l'estensione dell'ambito di azione della gestione commissariale anche agli eventi calamitosi che si sono sovrapposti agli eventi del maggio 2023, verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024 nei territori della regione Emilia-Romagna in gran parte già interessati l'anno precedente (nuovo comma 1-bis). Si prevede che all'attuazione delle misure per la ricostruzione privata, nei territori di cui all'articolo 20-bis, comma 1-bis del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023, si provveda nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente e che, per gli interventi di ricostruzione pubblica nei medesimi territori, sia destinata una quota, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2027, del fondo di cui all'articolo 1, comma 644 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, con le modalità di cui all'art.1, commi 645 e 646 della medesima legge.

L'**articolo 2** contiene modifiche e integrazioni all'articolo 20-*ter* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 e prevede:

- alla **lettera a)**, la proroga delle funzioni commissariali fino al 31 maggio 2026;
- alle **lettere b), c), d)**, limitatamente al comma aggiuntivo 4-*bis* dell'articolo 20-*ter*, **e)** e **f)**, una serie di disposizioni finalizzate alla riorganizzazione della struttura di supporto al Commissario straordinario;
- alle lettere **d)**, limitatamente al comma aggiuntivo 4-*ter* dell'articolo 20-*ter*, **g), h), i), l)** e **m)**, una serie di disposizioni correlate alle facoltà di avvalimento, mediante convenzioni, previste in capo al Commissario straordinario

PROROGA FUNZIONI COMMISSARIALI

Le disposizioni contenute alla **lettera a)**, comportano nuovi oneri relativamente alla proroga della figura commissariale, della sua struttura di supporto e delle facoltà di avvalimento in convenzione disciplinati dalle lettere successive, cui si rinvia per l'illustrazione delle risorse finanziarie già disponibili allo scopo e per la quantificazione dei relativi oneri, che risultano, comunque, integralmente ricompresi nell'ambito delle risorse finanziarie già stanziate e disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.

STRUTTURA DI SUPPORTO

Le disposizioni contenute nelle **lettere b), c)** e **d)**, limitatamente al comma aggiuntivo 4-*bis* dell'articolo 20-*ter*, prevedono la procedura mediante la quale il Commissario straordinario nominato con il D.P.R. 13 gennaio 2025, registrato dalla Corte dei Conti in data 24 gennaio 2025, provvederà alla riorganizzazione della struttura di supporto costituita ai sensi del comma 2 dell'art. 20-ter. Tale procedura è regolata dal combinato disposto dei commi aggiuntivi 2-*bis* e 4-*bis*, oltre che dalle modifiche apportate al comma 4. In particolare si prevede che l'attuale configurazione interamente

militare della struttura permanga fino ad una data indicata dal Commissario straordinario nell'ordinanza che adotterà per riorganizzare la struttura, garantendo, entro il limite indicato nella medesima ordinanza, la sovrapposizione delle due strutture, onde evitare perniciose soluzioni di continuità nello svolgimento delle funzioni commissariali, atteso che, una volta divenuto efficace il provvedimento commissariale che delineerà la nuova struttura organizzata su base civile e non più militare, vi saranno dei tempi tecnici non comprimibili per avviarne il popolamento con il personale reperito con le modalità ivi previste. Si evidenzia che il numero massimo di unità che potranno comporre la struttura riorganizzata viene ridotto a 50 unità, rispetto alle 60 finora previste e che le disposizioni in argomento individuano in modo preciso la ripartizione del contingente tra personale in servizio a tempo pieno, in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dalle amministrazioni di appartenenza, e personale che sarà impiegato al di fuori dell'orario di servizio, mediante il conferimento di incarichi, nel rispetto delle vigenti procedure del caso. Vengono, inoltre, indicati i parametri retributivi che saranno applicati al personale interessato, oltre che il numero e la tipologia degli incarichi dirigenziali previsti e le relative modalità di conferimento, in analogia a quanto abitualmente previsto per le strutture a supporto dei Commissari straordinari. Resta ferma la possibilità, nell'ambito del contingente di personale individuato dalla lettera b) del comma 4-*bis*, di impiegare personale militare nella modalità dell'impiego congiunto, già disciplinato dal comma 4.

La **lettera e)** prevede che la struttura commissariale possa avvalersi, mediante convenzione non onerosa, dell'Unità tecnica-amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, n. 3920 del 28 gennaio 2011 e dispone, altresì, che il numero degli esperti di cui il Commissario straordinario si può avvalere sia incrementato di ulteriori 5 unità. Ai predetti esperti spetta un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico, nel limite di un importo complessivo di euro 200.000 annui.

La **lettera f)**, infine, prevede che il Commissario straordinario possa individuare ulteriori esperti con competenze tecnico-scientifiche cui sottoporre specifiche problematiche o criticità territorialmente localizzate, per lo svolgimento di approfondimenti tecnici e sopralluoghi. Per il concorso di tali ulteriori esperti non è prevista la corresponsione di alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute dalla sede di residenza al luogo di missione e ritorno, secondo la disciplina del trattamento di missione previsto per i dirigenti statali di prima fascia. Viene previsto che il Commissario provveda agli oneri entro il limite complessivo di euro 200.000.

Per l'esercizio delle funzioni commissariali e il funzionamento della struttura di supporto del Commissario, con il decreto-legge n. 61/2023, convertito, sono stati stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e con l'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027,* sono stati stanziati ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2025, per complessivi 15 milioni di euro, affluiti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Alla data del 31 dicembre 2024, come attestato nella relazione di passaggio consegne redatta dal precedente Commissario, per l'esercizio delle funzioni commissariali e il funzionamento della struttura di supporto risultano essere stati assunti impegni per 7.222.236,61 euro e risulta, quindi, disponibile nella predetta contabilità speciale la somma di euro 7.777.763,39.

Per la prosecuzione nel 2025 della struttura di supporto esistente, integralmente composta da personale militare, sono stati accantonati euro 1.425.000, sulla base dell'andamento storico dei semestri precedenti. Tali risorse risultano capienti per l'attività della struttura fino al termine individuato per il subentro della struttura civile riorganizzata, in considerazione del fatto che il contingente si è progressivamente ridotto, a partire dal 1° gennaio 2025, per esigenze circostanziate delle Forze Armate, fino a stabilizzarsi in 37 unità, a partire dal 16 aprile 2025.

Nella seguente tabella 1 è analiticamente quantificato il costo massimo della nuova struttura riorganizzata su base civile, ipotizzando i costi massimi teorici che deriverebbero dall'integrale composizione della struttura con i profili e nei limiti numerici individuati dalle disposizioni di cui trattasi e considerando, altresì, la prosecuzione della struttura fino al 31 maggio 2026. Tale costo massimo ammonta a euro 4.984.786,43 per l'anno 2025 ed euro 2.171.007,02 per l'anno 2026, per complessivi 7.155.793,45, inferiori alle disponibilità residue sulla contabilità speciale sopra indicata.

TABELLA 1

ONERI ATTUALE STRUTTURA MILITARE

Contingente massimo	costo unitario su base annua	onere massimo 2025 (gennaio-maggio - 5 mesi)*	onere 2026 non previsto	oneri totali fino alla scadenza post DL (31 maggio 2026)	ONERI TOTALI UNITA'	ONERI TOTALI IMPORTO COMPLESSIVO	PROIEZIONE IMPATTI ONERI 2025	PROIEZIONE IMPATTI ONERI 2026
60 unità - indennità forfetaria (OCS 27/2024)	43.200,00 €	18.000,00 €	- €	18.000,00 €	60	1.080.000,00 €	1.080.000,00 €	- €
budget spese di missione (omnicomprensivo)	13.800,00 €	5.750,00 €	- €	5.750,00 €	60	345.000,00 €	345.000,00 €	- €
					TOTALE	1.425.000,00 €	1.425.000,00 €	- €

* L'accantonamnto effettuato è sufficiente per il proseguimento della struttrua fino al termine indicato per il subentro della nuova struttura riorganizzata, in considerazione della progressiva riduzione del personale militare a partire dal 1° gennaio 2025, attualmente stabilizzatoti in 37 unità a decorrere dal 16 aprile, sulla base delle intese intercorse e formalizzate con le Forze Armate di appartenenza.

ONERI STRUTTURA RIORGANIZZATA commi 2-*bis* e 4-*bis*

COMMISSARIO, VICECOMMISSARIO E PERSONALE IN COMANDO/DISTACCO/ALTRI ISTITUTI ANALOGHI - comma 4-*bis* , lettera a)

Tipologia dipendente	costo unitario su base annua	onere massimo 2025 (Commissario: febbraio-dicembre 11 mesi - tutti gli altri: maggio-dicembre - 8 mesi)	onere 2026 (gennaio-maggio - 5 mesi)	oneri totali fino alla scadenza post DL (31 maggio 2026)	ONERI MASSIMI TOTALI (previsione costo max Comm., Vicecomm., 22 unità pers.) UNITA'	ONERI MASSIMI TOTALI IMPORTO COMPLESSIVO	ONERI 2025	ONERI 2026
Commissario (fuori contingente)	132.700,00 €	121.641,67 €	55.291,67 €	176.933,33 €	1	176.933,33 €	121.641,67 €	55.291,67 €
Vicecommissario (fuori contingente)	132.700,00 €	88.466,67 €	55.291,67 €	143.758,33 €	1	143.758,33 €	88.466,67 €	55.291,67 €
Dirigente di 1ª fascia	311.491,00 €	207.660,67 €	129.787,92 €	337.448,58 €	2	674.897,17 €	415.321,33 €	259.575,83 €
Dirigente di 2ª fascia	175.175,56 €	116.783,71 €	72.989,82 €	189.773,52 €	5	948.867,62 €	583.918,53 €	364.949,08 €
Funzionario Cat. A	94.025,18 €	62.683,46 €	39.177,16 €	101.860,62 €	15	1.527.909,24 €	940.251,84 €	587.657,40 €
Straordinari 80 ore - funz. A-F1*	23.721,60 €	15.814,40 €	9.884,00 €	25.698,40 €	15	385.476,00 €	237.216,00 €	148.260,00 €
					TOTALE	3.857.841,69 €	2.386.816,04 €	1.471.025,65 €

* calcolate considerando €24,71, x 80 ore mensili

PERSONALE CIVILE E MILITARE IMPIEGATO PREVIO INCARICO AL DI FUORI DELL'ORARIO DI SERVIZIO - comma 4-*bis* , lettera b)

Tipologia dipendente	costo unitario su base annua	onere massimo 2025 (maggio-dicembre - 8 mesi)	onere 2026 (gennaio-maggio - 5 mesi)	oneri totali fino alla scadenza post DL (31 maggio 2026)	ONERI MASSIMI TOTALI (28 unità di personale) UNITA'	ONERI MASSIMI TOTALI IMPORTO COMPLESSIVO	ONERI 2025	ONERI 2026
Dirigente di 2ª fascia - 25% ammontare complessivo del trattamento economico percepito*	36.116,77 €	24.077,84 €	15.048,65 €	39.126,50 €	3	117.379,49 €	72.233,53 €	45.145,96 €
Altro personale (civile e militare)**	29.959,59 €	19.973,06 €	12.483,16 €	32.456,22 €	25	811.405,60 €	499.326,52 €	312.079,08 €
					TOTALE	928.785,09 €	571.560,05 €	357.225,03 €

* L'importo indicato è da considerare come limite massimo, ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 2 del DL 201/2011

** L'indennità per il personale (civile e militare) è indicata prudenzialmente in euro 29.959,59; tenuto conto che nella proposta non viene espressamente indicato il numero massimo di personale civile o militare assegnato alla struttura di supporto. Si è pertanto ritenuto coerente considerare la media tra i compensi pro-capite previsti per il personale non dirigenziale civile e il personalemilitare ufficiale e non ufficiale.

Tipologia di spesa	costo unitario mensile per l'intero periodo	onere massimo 2025 (maggio-dicembre - 8 mesi)	onere 2026 (gennaio-maggio - 5 mesi)	oneri totali fino alla scadenza post DL (31 maggio 2026)	ONERI MASSIMI TOTALI		ONERI 2025	ONERI 2026
budget spese di missione per l'intera struttura di 50 unità (omnicomprensivo)	400,00 €	160.000,00 €	100.000,00 €	260.000,00 €	TOTALE	260.000,00 €	160.000,00 €	100.000,00 €

Tipologia di spesa	tetto di spesa complessivo per l'intero periodo	tetto di spesa 2025 (maggio-dicembre - 8 mesi)	tetto di spesa 2026 (gennaio-maggio - 5 mesi)	oneri totali fino alla scadenza post DL (31 maggio 2026)	ONERI MASSIMI TOTALI		ONERI 2025	ONERI 2026
budget sole spese di missione per gli ulteriori esperti ex art. 20-ter, c. 5-bis (omnicomprensivo)	200.000,00 €	123.077,00 €	76.923,00 €	200.000,00 €	TOTALE	200.000,00 €	123.077,00 €	76.923,00 €

Tipologia di spesa	tetto di spesa complessivo su base annua	onere massimo 2025 incarichi già conferiti (marzo-dicembre - 10 mesi)	onere 2026 proroghe/nuovi incarichi (gennaio-maggio - 5 mesi)	oneri totali fino alla scadenza post DL (31 maggio 2026)	ONERI MASSIMI TOTALI		ONERI 2025	ONERI 2026
Esperti già incaricati (DL 61/2023 originario)	150.000,00 €	145.000,00 €	62.500,00 €	207.500,00 €	5	207.500,00 €	145.000,00 €	62.500,00 €
budget spese di missione (omnicomprensivo)	20.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €		30.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €
	tetto di spesa complessivo su base annua	onere massimo 2025 (maggio-dicembre - 8 mesi)	onere 2026 (gennaio-maggio - 5 mesi)	oneri totali fino alla scadenza post DL (31 maggio 2026)				
Ulteriori esperti	200.000,00 €	133.333,33 €	83.333,33 €	216.666,67 €	5	216.666,67 €	133.333,33 €	83.333,33 €
budget spese di missione (omnicomprensivo)	20.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €		30.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €
					TOTALE	484.166,67 €	318.333,33 €	165.833,33 €
					TOTALE COMPLESSIVO	7.155.793,45 €	4.984.786,43 €	2.171.007,02 €

AVVALIMENTO MEDIANTE CONVENZIONI

Il primo periodo del comma 8 dell'art. 20-ter prevede che il Commissario possa provvedere all'esercizio delle attività di competenza in materia di ricostruzione pubblica e privata, elencate al

comma 7 del medesimo articolo, avvalendosi di una serie di amministrazioni ed enti e il secondo periodo provvede allo stanziamento delle relative risorse finanziarie.

Le disposizioni contenute nella **lettera d)**, limitatamente al comma aggiuntivo 4-*ter*, e nella **lettera i)**, limitatamente al comma aggiuntivo 8-*ter***,** prevedono, in particolare, che tra i soggetti con cui il Commissario potrà sottoscrivere convenzioni finalizzate allo svolgimento di attività connesse con gli interventi di ricostruzione pubblica e privata siano integrati, rispettivamente:

- i sub-commissari Presidenti delle tre regioni Emilia-Romagna, Marche e Umbria, che si dispone possano essere coinvolti nel coordinamento e nell'attuazione delle misure di ricostruzione pubblica e nel coordinamento, nella gestione e nel monitoraggio delle misure di ricostruzione privata;
- le strutture commissariali in essere a seguito di altri eventi calamitosi di rilievo nazionale e incaricate di attività di ricostruzione, che si prevede possano essere coinvolte per avvalersi delle peculiari capacità ed esperienze maturate in processi analoghi, in un'ottica di ottimizzazione delle capacità delle strutture esistenti medesime.

In questi casi le convenzioni definiranno modalità e costi dell'avvalimento.

Per tutte le convenzioni attinenti allo svolgimento delle attività di ricostruzione pubblica e privata, con il decreto-legge n. 61/2023, convertito, sono stati stanziati 11 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024, e con l'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027,* sono stati stanziati ulteriori 12,5 milioni di euro per l'anno 2025, per complessivi 33,5 milioni di euro, affluiti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Alla data del 31 dicembre 2024, come attestato nella relazione di passaggio consegne redatta dal precedente Commissario, per le convenzioni finalizzate alle predette attività risultano essere stati assunti impegni per 23.019.720,47 euro e risulta, quindi, disponibile nella predetta contabilità speciale la somma di euro 10.480.279,53 euro. Atteso che oltre ad alcune convenzioni sottoscritte per lo svolgimento di attività una tantum, che si sono concluse esaurendo l'esigenza, le convenzioni in essere risultano tutte finanziate fino al 31 dicembre 2025 (e, in alcuni casi, in misura prudenziale, considerato che prevedono attività 'a consumo' per le quali i valori monitorati sono di gran lunga inferiori alle previsioni), per la relativa proroga fino al 31 maggio 2025 è quantificata, in via prudenziale, l'esigenza di accantonare 4.240.392 euro, corrispondente al 20% dell'importo complessivo delle citate convezioni in essere. Si sottolinea come tale previsione risulti significativamente prudenziale, atteso che la previsione contenuta nella lettera l), limitatamente al comma aggiuntivo 2-*bis*, consente di rimodulare anche le convenzioni in essere per allinearle all'effettivo stato dell'arte del processo di ricostruzione nei settori di interesse. Al riguardo, infatti, il fabbisogno stimato per il supporto alle attività di ricostruzione privata, ad esempio, cui è riferita la convenzione maggiormente onerosa stipulata con la società Invitalia è risultato, nei fatti, di gran lunga inferiore alle attese e questo consentirà di ridefinire opportunamente gli impegni assunti, in accordo con i soggetti beneficiari del previsto supporto e con la società stessa.

Per tutte le nuove esigenze da soddisfare in convenzione, tra le quali rientrano quelle con le Regioni a sostegno dei Presidenti/sub-commissari e quelle con le altre strutture commissariali nazionali in essere, oltre che per le ulteriori nuove previsioni contenute in successive disposizioni, si prevede di utilizzare le risorse residue nel limite di euro 6 milioni, di cui 4 nel 2025 e 2 nel 2026, rimanendo, quindi, complessivamente entro il limite delle risorse residue.
Complessivamente, il fabbisogno 2026 per le attività correlate alle convenzioni è stimato in euro 6.240.392.

Alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 7,525 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Le disposizioni contenute nelle **lettere g), h), l)** e **m)** hanno carattere organizzativo, ordinamentale o procedurale, e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, operandosi, come illustrato sopra, nell'ambito delle risorse già disponibili allo scopo.

L'**articolo 3** contiene modifiche e integrazioni all'articolo 20-*quater* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e prevede:

- alle **lettere a), b)** e **c)**, modifiche concernenti l'articolazione e il funzionamento della cabina di coordinamento.

- alla **lettera d)** la previsione della realizzazione di un piano di comunicazione alla popolazione concernente la diffusione della conoscenza del rischio idraulico e idrogeologico in considerazione dell'evoluzione delle condizioni del territorio a seguito dell'attuazione degli interventi di ricostruzione.

Per l'attuazione della previsione di cui alla **lettera d)** è autorizzata la spesa massima di euro 1 milione per l'anno 2025, a valere sulle risorse disponibili per le attività di avvalimento in convenzione di cui all'art. 20-ter, comma 8.

Le disposizioni contenute nelle **lettere a), b)** e **c)** hanno carattere organizzativo, ordinamentale e procedurale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attesa l'espressa previsione contenuta nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 20-*quater*, ove è già stabilito che ai componenti della Cabina di coordinamento non spettano compensi, gettoni di presenza, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

L'**articolo 4** contiene modifiche e integrazioni all'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e prevede:

- alla **lettera a)** l'inserimento di due commi aggiuntivi 4-*bis* e 4-*ter* concernenti, rispettivamente, l'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, al fine di consentire la più efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni loro attribuite in virtù di quanto stabilito dalle modifiche apportate al comma 9 dell'articolo 20-*ter* con la lettera g), del comma 1, dell'articolo 2 del presente decreto-legge e disposizioni di carattere ordinamentale volte a garantire la non pignorabilità delle risorse destinate alle attività di ricostruzione, in analogia a quanto già oggi previsto dalla regolazione relativa alle risorse finanziarie destinate alla gestione delle situazioni di emergenza;
- alla lettera b) una disposizione di coordinamento interno del testo.

Le disposizioni contenute nelle **lettere a)** e **b)** hanno carattere ordinamentale e procedurale non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, disciplinando unicamente il ricorso ad un diverso strumento di gestione contabile già previsto dall'ordinamento senza incidere sulla disciplina degli interventi previsti.

L'**articolo 5** contiene modifiche e integrazioni all'articolo 20-*sexies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e prevede:

- alla **lettera a), numero 1)**, la soppressione di disposizioni volte alla scansione temporale dell'azione di regolazione delle misure di ricostruzione pubblica, in quanto superate e non più funzionali all'attuale fase di aggiornamento ed evoluzione dell'attività commissariale in merito;

- alle **lettere a), numero 2), b) e c)**, **numero 2)**, l'individuazione, nell'ambito delle misure già previste in materia di ricostruzione pubblica, di una ulteriore categoria di contributi, relativi agli edifici privati e ad uso produttivo che hanno subito danni minori, e le relative procedure di regolazione e attuazione;

La nuova categoria di contributi prevista dalle **lettere a), numero 2), b) e c)**, **numero 2)**, è espressamente alternativa alle altre esistenti regolate dai numeri 1), 2) e 3) del comma 1 e dal comma 6-quater dell'articolo 20-*sexies*. Le disposizioni di cui trattasi non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che non producono un incremento della platea dei beneficiari o un ampliamento delle tipologie di interventi realizzabili, ma si limitano a prevedere una nuova procedura semplificata per la concessione ed erogazione dei contributi, di importo contenuto, correlati alla specifica tipologia di danni riferiti alle unità abitative che hanno subito danni minori. La relativa attuazione avviene, quindi, nell'ambito delle risorse già disponibili allo scopo a legislazione vigente.

- alla **lettera a), numero 3)**, limitatamente all'introduzione della lettera aggiuntiva f-*bis* al comma 1 dell'articolo 20-*sexies*, la previsione di una speciale procedura di carattere tecnico finalizzata all'analisi di situazioni particolarmente complesse e all'individuazione di conseguenti soluzioni mirate, da regolare mediante apposite ordinanze commissariali speciali;
- alla **lettera a), numero 3)**, limitatamente all'introduzione della lettera aggiuntiva f-*ter* al comma 1 dell'articolo 20-*sexies*, la previsione di una ricognizione dei soggetti potenzialmente interessati ad accedere alle misure di ricostruzione privata, allo scopo di aggiornare la relativa platea, anche in conseguenza dell'estensione dell'ambito operativo del Commissario disposta dal comma 1-*bis* dell'articolo 20-*bis* del decreto-legge.

- alla **lettera c), numero 1)**, una disposizione di coordinamento interno del testo;

- alla **lettera d)** la previsione di una speciale procedura per l'esecuzione degli interventi necessari sulle strade vicinali di competenza dei consorzi pubblico-privati costituiti ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale 1° settembre 1948, n. 1446, allo scopo di qualificare meglio e velocizzarne la realizzazione, favorendo il pronto ripristino di tali viabilità e la rimozione dei vigenti divieti di accesso verso abitazioni e sedi produttive.

La previsione contenuta nella **lettera a), numero 3)**, limitatamente all'introduzione della lettera aggiuntiva f-*bis* al comma 1 dell'articolo 20-*sexies*, non comporta l'insorgere i nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che ai componenti delle commissioni tecniche straordinarie di cui si prevede l'istituzione e la composizione, è espressamente previsto non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

La previsione contenuta nella **lettera a), numero 3)**, limitatamente all'introduzione della lettera aggiuntiva f-*ter* al comma 1 dell'articolo 20-*sexies*, dispone che il Commissario straordinario provveda, entro il 31 agosto 2025, all'effettuazione di una ricognizione dei soggetti potenzialmente interessati a fruire delle diverse misure previste per interventi di ricostruzione privata. Tale disposizione, che non comporta oneri aggiuntivi in quanto trattasi di un'azione di natura amministrativa che sarà coordinata dal Commissario con l'ausilio dei sub-commissari regionali e degli enti locali nell'ambito delle risorse e capacità organizzative vigenti, è finalizzata ad aggiornare la platea dei potenziali beneficiari delle citate misure di ricostruzione privata. La disposizione contiene una previsione organizzativa che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La previsione contenuta nella **lettera c), numero 1**), ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La previsione contenuta nella **lettera d)**, interviene a regolare il regime da applicarsi per l'esecuzione di interventi sulle numerose strade vicinali interessate dagli eventi alluvionali e movimenti franosi. In base a quanti previsto dal decreto-legge luogotenenziale n. 1446 del 1918, per la gestione delle strade vicinali sono previsti consorzi tra i Comuni e i soggetti privati interessati. La disposizione qualifica gli interventi quali misure di ricostruzione privata, consentendo di unificare la gestione del relativo contributo utilizzando le disposizioni all'uopo previste, semplificandone, in tal modo, la gestione e realizzazione, anziché prevedere un

doppio regime, parte riconducibile alla ricostruzione privata – per i soggetti privati consorziati – e parte riconducibile alla ricostruzione pubblica – per la partecipazione dei Comuni al consorzio -. Trattandosi di una disposizione di natura procedimentale, che non amplia la platea dei beneficiari né la tipologia dei contributi concedibili, la disposizione non comporta nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica, essendo realizzata nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili allo scopo a legislazione vigente.

L'**articolo 6** contiene modifiche e integrazioni all'articolo 20-*septies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e prevede:

- alla **lettera a) e la lettera b) del comma 1,** modifiche al comma 1 aventi natura procedurale, afferendo alle modalità di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata
- alle **lettere c) e d) del comma 1,** modifiche al comma 3 finalizzate ad allinearlo con la previsione della nuova funzione attribuita ai sub-commissari regionali ai sensi dei commi 7 e 9 dell'articolo 20-ter e alla previsione della nuova tipologia di contributo per danni minori da regolare con procedure semplificate introdotta con il nuovo punto 3-*bis*) del comma 1 dell'articolo 20-*sexies;*
- alla **lettera e) del comma 1,** modifiche al comma 4 che, oltre che ad allineare l'intero assetto procedurale alla nuova funzione attribuita ai sub-commissari regionali ai sensi dei commi 7 e 9 dell'articolo 20-ter, sono volte a disciplinare la previsione dello scomputo degli eventuali risarcimenti assicurativi con tempistiche coerenti con lo svolgimento delle istruttorie dei citati procedimenti assicurativi da parte degli enti preposti;
- alla **lettera f) del comma 1,** l'inserimento di un comma aggiuntivo 4-*bis* volto a regolare le modalità per la corretta e lineare gestione dei contributi in conseguenza dell'integrazione delle attribuzioni dei sub-commissari regionali più volte richiamata;
- alla **lettera g) del comma 1,** modifiche al comma 6 volte, tra l'altro a prevedere una diversa articolazione delle tranche di erogazione dei contributi e procedure specifiche per richiedere i contributi di cui all'articolo 20-*sexies* per interventi già effettuati e completati, specificandone le relative modalità
- alla lettera **h) del comma 1, numeri da 1) e 2)**, modifiche al comma 8-*bis*, in materia di procedure per l'assunzione del personale a tempo determinato a supporto degli enti locali;
- **alla lettera i)** inserisce i commi aggiuntivi 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies.

Tutte le disposizioni contenute nelle **lettere da a) a g)** hanno carattere organizzativo, ordinamentale o procedurale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si tratta, infatti, di modifiche e integrazioni al previgente testo che attengono tempi, modi e contenuti delle richieste di contributo e le corrispondenti modalità di istruttoria, concessione ed erogazione e, non individuando nuove fattispecie o nuovi beneficiari, sono attuate nei limiti delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente.

Per quanto concerne le modifiche recate dalla **lettera h)**, **numero 1):**

- la previsione in base alla quale il personale temporaneo di cui viene autorizzata l'assunzione a tempo determinato può essere incardinato anche nelle tre regioni interessate, oltre che nei rispettivi enti locali ha carattere procedimentale e non comporta nuovi o maggiori oneri;
- la previsione che dispone l'allineamento dei riferimenti agli eventi del settembre e ottobre 2024, in coerenza con le modifiche apportate all'articolo 20-bis, ha carattere ordinamentale e costituisce il presupposto necessario per l'introduzione del comma aggiuntivo 8-ter di cui si dirà oltre in dettaglio;
- la previsione che dispone la sostituzione del termine ultimo del 31 dicembre 2025 con il 31 dicembre 2027 per i contratti a tempo determinato di durata massima di 24 mesi - che permane invariata - previsti dalla disposizione e regolati con l'ordinanza commissariale n. 18/2024, non prevedendo ampliamenti numerici rispetto a quanto stabilito nella citata ordinanza commissariale, trova attuazione nell'ambito delle risorse finanziarie già disponibili allo scopo a legislazione vigente.

Le modifiche recate dalla **lettera h), numero 2)**, hanno carattere meramente procedurale, afferendo alle modalità con le quali attuare le procedure di reclutamento delle restanti 144 unità a tempo determinato ed operano, quindi, nell'ambito delle risorse finanziarie già disponibili allo scopo a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le modifiche recate dalla **lettera i)** prevedono l'inserimento dei commi aggiuntivi da 8-*ter* a 8-*sexies*.

Il nuovo comma aggiuntivo 8-*ter* prevede che a decorrere dal 15 maggio 2025, il contingente di cui al comma 8-*bis* sia incrementato, con le medesime modalità, di un ulteriore contingente fino a un massimo di 25 unità, la cui articolazione interna è stata elaborata in proporzione alla precedente prevedendo 1 dirigente, 16 funzionari e 8 istruttori. A tal fine è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 730.058 per l'anno 2025, euro 1.112.328 per l'anno 2026 ed euro 376.523 per l'anno 2027, alla cui copertura si provvede nell'ambito delle risorse residue di cui al comma 8-*bis*.
Gli oneri sono quantificati come segue:

DOTAZIONE AGGIUNTIVA - 25 unità ex art. 20-septies, c.8-ter, schema di nuovo DL

qualifica	EMILIA-ROMAGNA				
	numero	costo unitario	costo totale 2025 (+1,80%) 8 mesi	costo totale 2026 (+3,60 %)	costo totale 2027 (+5,40 %) 4 mesi
Dirigente	1	131.865,52 €	89.492,73 €	136.612,68 €	46.328,75 €
Funzionario	13	35.350,61 €	311.886,68 €	476.102,07 €	161.458,04 €
Istruttore	6	32.546,24 €	132.528,30 €	202.307,45 €	68.607,48 €
Oneri art. 2, c.3 OCS 18/2024	19	5.000,00 €	63.333,33 €	95.000,00 €	31.666,67 €
Totali	20		597.241,05 €	910.022,19 €	308.060,94 €

qualifica	MARCHE				
	numero	costo unitario	costo totale 2025 (+1,80%) 8 mesi	costo totale 2026 (+3,60 %)	costo totale 2027 (+5,40 %) 4 mesi
Dirigente	0	- €	- €	- €	- €
Funzionario	2	35.350,61 €	47.982,57 €	73.246,47 €	24.839,70 €
Istruttore	1	32.546,24 €	22.088,05 €	33.717,91 €	11.434,58 €
Oneri art. 2, c.3 OCS 18/2024	3	5.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €
Totali	3		80.070,62 €	121.964,38 €	41.274,28 €

qualifica	TOSCANA				
	numero	costo unitario	costo totale 2025 (+1,80%) 8 mesi	costo totale 2026 (+3,60 %)	costo totale 2027 (+5,40 %) 4 mesi
Dirigente	0	- €	- €	- €	- €
Funzionario	1	35.350,61 €	23.991,28 €	36.623,24 €	12.419,85 €
Istruttore	1	32.546,24 €	22.088,05 €	33.717,91 €	11.434,58 €
Oneri art. 2, c.3 OCS 18/2024	2	5.000,00 €	6.666,67 €	10.000,00 €	3.333,33 €
Totali	2		52.746,00 €	80.341,14 €	27.187,76 €

qualifica	TOTALE			
	numero	costo totale 2025 (+1,80%) 8 mesi	costo totale 2026 (+3,60 %)	costo totale 2027 (+5,40 %) 4 mesi
Dirigente	1	89.492,73 €	136.612,68 €	46.328,75 €
Funzionario	16	383.860,53 €	585.971,77 €	198.717,58 €
Istruttore	8	176.704,40 €	269.743,26 €	91.476,64 €
Oneri art. 2, c.3 OCS 18/2024	24	80.000,00 €	120.000,00 €	40.000,00 €
Totali	25	730.057,67 €	1.112.327,72 €	376.522,98 €

La seguente tabella espone il fabbisogno complessivo conseguente alle modifiche apportate dalle **lettere h), numero 1)** e **i)**, limitatamente al comma aggiuntivo 8-*ter*.

Riepilogo effetti finanziari		
	2026	**2027**
DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE 250 Unità (articolo 6, comma 1, lettera h, punto 1) di cui:		
ONERI STIPENDIALI PERSONALE ASSUNTO (106 unità)	€ 923.881	€ 0
ONERI ACCESSORI PERSONALE ASSUNTO (106 unità)	€ 213.850	€ 0
ONERI STIPENDIALI PERSONALE NON ANCORA ASSUNTO (144 unità)	€ 5.255.555	€ 5.255.555
ONERI ACCESSORI PERSONALE NON ANCORA ASSUNTO (144 unità)	€ 530.000	€ 530.000
DOTAZIONE ORGANICA 25 UNITA' AGGIUNTIVE (articolo 6, comma 1, lettera i) di cui:		
ONERI STIPENDIALI	€ 992.328	€ 336.523
ONERI ACCESSORI	€ 120.000	€ 40.000

Le ulteriori disposizioni recate mediante l'inserimento dei commi da 8-*quinquies* a 8-*sexies* hanno contenuto procedurale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 4,56 milioni di euro per l'anno 2026 e 3,45 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L'**articolo 7** contiene modifiche e integrazioni all'articolo 20-*octies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e prevede:

- alla **lettera a) del comma 1,** una precisazione volta a chiarire che gli interventi su strutture e infrastrutture pubbliche possono includere interventi di riduzione del rischio idraulico o idrogeologico direttamente connessi, di cui costituiscono un aspetto e non, invece, una fattispecie distinta e autonoma;
- alla **lettera b) del comma 1,** una complessiva rimodulazione dell'inquadramento degli interventi urgenti di riparazione, ripristino e ricostruzione pubblica oggetto dell'originario comma 2, che chiarisce che essa è definita in modo progressivo, sulla base dell'evoluzione della rappresentazione dei fabbisogni segnalati e fermo restando il limite delle risorse finanziarie stanziate allo scopo, che viene ribadito;
- alla **lettera c) del comma 1, numeri da 1) a 3),** modifiche al comma 4, finalizzate ad allinearne il contenuto al novellato comma 2, nonché a introdurre nuove procedure e modalità gestionali finalizzate a semplificare e accelerare il processo di ricostruzione pubblica;
- alla **lettera d) del comma 1,** che per l'attuazione degli interventi urgenti previsti dalla nuova formulazione dei commi 2 e 4, i soggetti attuatori individuati ai sensi del successivo articolo 20-*novies* provvedono avvalendosi delle facoltà derogatorie e delle misure di accelerazione di cui al comma 10 nonché di quelle ulteriori contenute nei rispettivi provvedimenti di approvazione, nonché delle misure di risoluzione dei dissensi di cui al comma 11;
- alla **lettera e) del comma 1**, modifiche volte ad allineare il previgente assetto procedurale al nuovo quadro semplificato regolato dalle modifiche apportate al comma 2, e misure di semplificazione e velocizzazione in materia di procedure per la ricostruzione pubblica, oltre che modifiche necessarie per assicurare il coordinamento interno del testo.
- alla **lettera f) del comma 1**, la soppressione del comma 8, che non ha avuto alcuna concreta attuazione, non essendosi avuta la definizione e approvazione dei "piani speciali" distinti per tipologia previsti dal testo originario del comma 2, oggi definitivamente superati;
- alla **lettera g) del comma 1**, che la registrazione dei dati di monitoraggio sulle due piattaforme oggi previste (la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche – BDAP e il Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo – ReNDis) avvenga per interoperabilità, evitando un raddoppio degli oneri amministrativi a carico dei soggetti attuatori;
- alla **lettera h) del comma 1**, una disposizione in materia di semplificazione e velocizzazione del processo di ricostruzione pubblica, autorizzando il dimezzamento dei termini previsti dagli articoli da 14 a 14-quinuies, 17-bis e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- alla **lettera i) del comma 1**, una misura volta a includere, tra le altre, la modalità di esecuzione degli interventi rientranti nelle tipologie previste dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- alla **lettera l) del comma 1**, nei **numeri da 1) a 5)**, modifiche al comma 11 volte a incrementare l'efficacia, semplificare e velocizzare le procedure straordinarie già previste per la risoluzione di eventuali casi di dissenso, diniego od opposizione;
- alla **lettera m) del comma 1**, la soppressione dell'originario comma 12 relativo all'esercizio di poteri sostitutivi in capo al Commissario straordinario, atteso che il citato Commissario non dispone di una propria organizzazione tecnico-amministrativa permanente in grado di eseguire le attività necessarie e che la prospettiva temporale di realizzazione di tali opere non è coerente con la durata stabilita della funzione commissariale medesima;
- alla **lettera n) del comma 1**, rettifica l'esatta denominazione dei Commissari di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- alla **lettera o) del comma 1** prevede, infine, la modifica della rubrica dell'articolo.

La modifica recata dalla **lettera a)** avviene nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e non comporta, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni contenute nelle **lettere da b) a h)** e **da l) a o)**, hanno tutte contenuto ordinamentale o procedurale e non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, restando fermi gli importi delle risorse disponibili allo scopo e costituenti espresso limite alla programmazione di interventi o attività nel settore della ricostruzione pubblica. In particolare, per quanto riguarda la **lettera g),** in linea tecnica, la realizzazione dell'interoperabilità non richiede attività specifiche o interventi onerosi sui sistemi in essere e, conseguentemente non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni contenute nella **lettera i)**, infine, nel consentire di operare ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, fermi restando i limiti di importo specificati al comma 3 del medesimo articolo, promuovono l'esecuzione di prestazioni coerenti con la vocazione produttiva del territorio, e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto integra, semplicemente, una modalità esecutiva già esistente nel quadro dell'azione straordinaria volta alla ricostruzione pubblica.

L'**articolo 8** contiene modifiche e integrazioni all'articolo 20-*novies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e prevede:

- alla **lettera a)**, modifiche al comma 1 finalizzate a renderlo coerente con le modifiche apportate all'articolo 20-*octies*;
- alla **lettera b)**, la previsione della facoltà di destinare una quota fino allo 0,5% dell'importo degli interventi di ricostruzione pubblica oggetto di contribuzione al finanziamento di funzioni tecniche di supporto, qualora il soggetto attuatore sia un ente locale o un'articolazione della tecnostruttura regionale; tali risorse sono destinate esclusivamente a supporto tecnico e non a generiche spese relative al personale;
- alla **lettera c)**, una disposizione di coordinamento interno del testo;
- alla **lettera d)**, la previsione di atti aggiuntivi alle convenzioni sottoscritte, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20-ter, comma 8, con le società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato e di tutti i soggetti individuati dal comma 2-bis, finalizzati all'aggiornamento delle convenzioni in essere, ove necessario, alle effettive esigenze, in considerazione dell'evoluzione del processo di ricostruzione;
- alla **lettera e)**, disposizioni di coordinamento interno del testo;
- alla **lettera f)**, disposizioni relative alle modalità operative applicabili alla società ANAS S.p.a. per l'esecuzione di interventi di ricostruzione pubblica ad essa affidati;
- alla **lettera g)**, disposizioni relative alle modalità operative applicabili alla società RFI per l'esecuzione di interventi di ricostruzione pubblica ad essa affidati;
- alla **lettera h)**, la previsione che l'avvalimento, da parte del Commissario straordinario, della Struttura di progettazione per beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'esecuzione di interventi sugli immobili pubblici danneggiati possa

avvenire a titolo oneroso, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'articolo 20-*ter*, comma 8;

- alla **lettera i)**, la modifica della rubrica dell'articolo.

Le disposizioni contenute nelle **lettere a), c), e)** e **i)** hanno carattere ordinamentale o procedurale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni contenute nelle **lettere b), f)** e **g)** trovano attuazione entro il limite delle risorse finanziarie disponibili allo scopo a legislazione vigente e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le previsioni contenute nelle **lettere d) e h)**, infine, saranno attuate mediante convenzioni da sottoscriversi ai sensi di quanto previsto dall'art. 20-*ter*, comma 8. Per gli atti aggiuntivi relativi alle convenzioni sottoscritte con i soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione pubblica, ove comportanti oneri finanziari, e per la convenzione di avvalimento della Struttura di progettazione di cui alla legge n. 145/2018, si provvede nel limite delle risorse già stanziate a legislazione vigente e finalizzate alle convenzioni.

L'**articolo 9** si articola in tre commi.

Il **comma 1** prevede l'inserimento nel decreto-legge n. 61 del 2023 di due articoli (20-*novies*.1 e 20-*novies*.2), concernenti, rispettivamente, la definizione e attuazione di un programma straordinario pluriennale di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nelle tre regioni interessate e le modalità per il potenziamento della capacità operativa delle strutture regionali incaricate della relativa attuazione.

L'**articolo 20-*novies*.1** autorizza e disciplina le modalità per la definizione, approvazione ed attuazione di un programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei territori delle tre regioni interessate da attuarsi in due stralci e mediante la destinazione di una quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 644 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, pari complessivamente a 1 miliardo di euro per gli anni dal 2027 al 2038, con le modalità di cui all'articolo 1, commi 645 e 646 della medesima legge. Alla formulazione delle proposte degli interventi e alla relativa attuazione, a valle dei provvedimenti approvativi previsti, provvedono i Presidenti delle tre Regioni interessate, nella qualità di Commissari di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

L'**articolo 20-*novies*.2** individua le modalità per assicurare il necessario potenziamento dell'ordinaria capacità operativa delle tre Regioni a supporto dell'azione dei rispettivi Presidenti, nella già ricordata qualità di Commissari di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, autorizzando l'individuazione, nell'ambito della propria struttura, senza nuove assunzioni, di personale a tempo determinato e indeterminato già in servizio nelle diverse articolazioni operative, anche temporanee, espressamente richiamate alle lettere da a) a c) del comma 1.
Al personale in servizio nelle predette articolazioni organizzative, fermo restando il trattamento economico fondamentale e accessorio a carico delle amministrazioni e delle strutture di provenienza, possono essere riconosciuti nei limiti delle risorse finanziarie disponibili: a) quanto al personale non dirigenziale il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite; b) quanto ai titolari di incarichi dirigenziali e di elevata qualificazione, in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla contrattazione collettiva nazionale dell'area e del comparto di appartenenza, per il periodo di impiego, una indennità mensile non superiore al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti.
Per le attività di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2038 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

L'articolo 9, commi 2 e 3, introduce benefici di carattere contributivo per i datori di lavoro agricoli operanti nei territori colpiti dagli eventi alluvionali.

L'articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con legge 12 luglio 2024, n. 101, prevede infatti un regime di aiuti a favore dei datori di lavoro operanti nel settore agricolo, localizzati nelle aree colpite dalle alluvioni a partire dal 1° maggio 2023, come indicato nell'allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61. Tale aiuto consiste in uno sgravio pari al 68% dei premi e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il personale dipendente, applicabile dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. Per finanziarie questa misura, sono stati destinati 67,45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
In tale contesto, la disposizione in oggetto introduce un nuovo comma 1-bis, prevedendo l'estensione della agevolazione ai datori di lavoro agricoli qualificati come medie e grandi imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, purché preventivamente autorizzati della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, potendo superare l'importo di 280.000 euro previsto dal quadro temporaneo di crisi e transizione. A tal fine, l'INPS in sede di tariffazione della contribuzione dovuta in relazione alle scadenze trimestrali dell'anno 2025, riconosce sull'estratto conto aziendale dei datori di lavoro un importo a credito pari all'agevolazione riconosciuta al comma 1 e calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta per i trimestri di competenza dell'anno 2024.
Dagli archivi dell'Istituto relativi alla concessione dello sgravio del 68% dei premi e dei contributi limitatamente ai primi 3 trimestri di competenza del 2024 e ai datori di lavoro agricoli qualificati come medie e grandi imprese per i quali è stata operata una decurtazione del valore dell'esonero, si è potuto stimare un importo dell'agevolazione su base annua pari a 30,5 milioni di euro afferenti 32 aziende con circa 25 mila lavoratori.
Pertanto, le minori entrate per 30,5 milioni di euro per l'anno 2025 ascrivibili alla modifica in esame sono solo in parte compensate delle disponibilità residue (67,45-64,6 milioni di euro), pari a 2,85 milioni di euro di cui si prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
L'onere residuo (27,65 milioni di euro per l'anno 2025) trova copertura nella corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a), del decreto-legge n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2023, con conseguente rideterminazione, per il medesimo anno, dell'importo di cui all'alinea dello stesso articolo 13, comma 9, che presenta le necessarie disponibilità, per l'importo indicato, sulla base dell'attività di monitoraggio e dei conseguenti prevedibili andamenti prospettici, senza compromissione dei relativi benefici.

L'**articolo 10** contiene modifiche e integrazioni all'articolo 20-*decies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e prevede:

- alla **lettera a)**, una disposizione volta a prevede che il piano per la gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali e dagli interventi di ricostruzione non debba essere predisposto ove le relative esigenze risultino integralmente fronteggiate nell'ambito dei provvedimenti emergenziali adottati con riferimento agli eventi di cui trattasi;
- alla **lettera b)**, la previsione che il predetto piano di gestione possa anche operare una ricognizione dei provvedimenti adottati da parte dei soggetti ordinariamente competenti e già finanziati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, fissandone l'efficacia in coerenza con la scadenza delle funzioni commissariali;
- alla **lettera c)**, l'introduzione di tre commi aggiuntivi 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater*, concernenti le modalità per effettuare una ricognizione degli interventi di gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali integrati nel perimetro d'azione del Commissario straordinario ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20-*bis*, comma 1-*bis*, (eventi di settembre e ottobre 2024), nonché delle eventuali esigenze residue derivanti dai pregressi eventi del maggio 2023, per l'approvazione, a cura del Commissario, di un eventuale nuovo piano relativo alle predette esigenze integrative e le relative modalità di attuazione.

Le disposizioni contenute nelle **lettere a) e b)** hanno carattere procedurale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le previsioni contenute nei commi aggiuntivi introdotti dalla **lettera c)**, sono attuate nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per la realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica derivanti dall'estensione del perimetro dell'azione commissariale agli eventi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024, come determinate all'articolo 1.

Capo II
(Misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei)

L'articolo 11, ai commi da 1 a 10 disciplina la sospensione di adempimenti e versamenti tributari e contributivi a favore dei soggetti con residenza che, alla data del 13 marzo 2025, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in immobili:

a) danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei;

b) danneggiati per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 e, all'esito delle verifiche svolte, sono sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità

La sospensione riguarda i termini dei versamenti tributari e contributivi, a carico dei soggetti individuati ai sensi del comma 1, in scadenza dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025e si applica anche alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600 del 1973 e alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, operate da soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta. La predetta sospensione invece, non si applica ai termini di versamento degli importi dovuti a titolo di dazi doganali e in adempimento degli obblighi di versamento in materia di accise.

Il comma 5 estende la medesima sospensione anche ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dalle ingiunzioni previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il comma 6 precisa, inoltre, che in ogni caso, che non si procede al rimborso delle somme eventualmente versate. Analoga sospensione ai sensi del comma 7, riguarda l'esecuzione di adempimenti tributari, diversi dai versamenti, in scadenza nel periodo dal 13 marzo 2025 al 30 settembre 31 agosto 2025, ad eccezione di quelli concernenti la disciplina dei dazi doganali e delle accise.

Secondo quanto previsto dal comma 8 i versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10 dicembre 2025.

Sotto il profilo finanziario si rileva che, trattandosi di una sospensione infrannuale, alla sospensione dei versamenti disposta dai commi 3, 4 e 5 non si ascrivono effetti in termini di minori entrate tributarie e contributive per il corrente anno. Anche per ciò che concerne la riscossione coattiva, sulla base delle informazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate-riscossione, si ritiene che la platea di soggetti coinvolti è da considerarsi marginale rispetto all'intera platea dei contribuenti potenzialmente interessati dall'attività di riscossione coattiva. Conseguentemente, la sospensione infrannuale prevista dal comma 5 dell'art. 1 non risulta idonea a comportare oneri finanziari, in quanto gli effetti di tale sospensione sono da considerarsi riassorbibili nel corso dell'ultimo trimestre del 2025. Tutti i termini di versamento, infatti, riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (31 agosto 2025), così come previsto dal comma 8.

Analogamente, non comporta effetti finanziari in ragione d'anno neppure il differimento di tre mesi (contemplato dal comma 10) dei termini di pagamento delle rate della c.d. "rottamazione-quater" in scadenza nel periodo di sospensione e dei termini per effettuare gli adempimenti relativi alla procedura di riammissione alla stessa "rottamazione-quater" di cui all'art. 3-bis, commi 1 e 2, del DL n. 202/2024 e per pagare la prima o unica rata (scadente il 31 luglio 2025) delle somme dovute ai fini di tale riammissione. Ciò, atteso che i nuovi termini di versamento ricadranno, in ogni caso, entro il 2025.

Le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 prevedono in favore dei soggetti e delle imprese aventi, alla data del 13 marzo 2025, residenza, sede legale od operativa o unità locali negli immobili di cui al comma 1 la sospensione sino al 31 agosto 2025, senza applicazione di sanzioni e interessi dei termini relativi al pagamento delle rate dei muti e dei finanziamenti inclusi i contratti di locazione finanziaria.

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato considerato che riguardano rapporti tra privati, ossia mutui e finanziamenti erogati dalle banche o dagli intermediari finanziari per cui non si ravvisano effetti finanziari.

L'articolo 12 reca misure urgenti per la riqualificazione sismica e la riparazione dei danni agli edifici residenziali inagibili.
Alla data del 27 marzo 2025 i nuclei sgomberati erano 198 per un totale di 467 persone. Successivamente agli eventi sismici del 13 e del 15 marzo 2025, sono arrivate 540 richieste di verifica AEDES per edifici; di queste 163 sono state già oggetto di verifica, con esito: 65 agibile, 77 inagibile, 5 ancora senza esito, 16 in attesa dato. Si precisa che il numero delle verifiche AEDES è relativo agli edifici interi e non alle singole unità immobiliari. Una parte dei nuclei familiari residenti negli edifici in attesa di verifiche AEDES è già stato sgomberato per effetto delle verifiche effettuate dai Vigili del Fuoco a seguito degli eventi.
Il numero di nuclei familiari destinatari di contributi CAS a seguito dell'evento sismico del 2024 è risultato pari a 647 per il Comune di Pozzuoli e 9, poi passati a 5, per il Comune di Bacoli (dati forniti dai Comuni interessati). A seguito dell'evento sismico del maggio 2024 le schede AeDES esitate furono circa 650, con una percentuale di inagibilità di circa il 50% (circa 310 edifici). Il numero di sfollati è risultato pari a circa 1500 persone. La previsione relativa all'esito delle verifiche in atto, in base alle richieste pervenute (circa 550 moduli IPP/Pec) e il residuo derivante dai sopralluoghi speditivi porta ad una stima di circa 350 edifici inagibili a seguito degli eventi sismici del 13 e 15 marzo 2025
Il contributo è parametrato ad un costo di intervento per metro quadro di superficie coperta dell'edificio ed è concesso al proprietario o all'usufruttuario dell'unità immobiliare sgomberata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttario dell'unità immobiliare; in tale ultimo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega al ripristino dell'immobile rilasciato dal proprietario o dall'usufruttuario. Per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo. Il contributo è concesso, nel limite massimo per edificio di euro 450/mq per edifici con danni leggeri e di euro 1.200/mq per edifici con danni severi, da utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della funzionalità degli immobili attraverso interventi di riparazione e interventi locali su edifici con danni leggeri o di riparazione e miglioramento sismico su edifici con danni severi come individuati dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni ai paragrafi 8.4, 8.4.1 e 8.4.2.
I metri quadri necessari ai fini dell'individuazione della superficie sono calcolati sulla base dei metri quadri di 'superficie complessiva coperta', come definita dall'art. 3, lett. ff) dell'Allegato 1 dell'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, recante il testo unico della ricostruzione privata post-sisma 2016, pubblicata nella Gazz. Uff. 25 gennaio 2023, n. 20 (cfr. articolo 9-novies, comma 2, d.l. n. 76 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 111 del 2024, richiamato dal comma 2 dell'articolo in esame).
Il contributo sarà pertanto calcolato moltiplicando il valore massimo di riferimento per mq commisurato al relativo esito di agibilità - pari a 450€ per gli edifici con esito di agibilità B o C (danni leggeri) e 1200 €/mq per gli edifici con esito di agibilità E (danni severi), come previsto dall'articolo 9-novies, comma 2, d.l. n. 76 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 111 del 2024, richiamato dal comma 2 dell'articolo in esame.
Con riferimento alle attività a carico delle Amministrazioni comunali la disposizione non determina nuovi od ulteriori oneri, trattandosi di attività correlate ai compiti istituzionali in materia edilizia, funzionali al rilascio o alla verifica dei titoli edilizi per i relativi interventi di riqualificazione sismica, per cui le attività amministrative aventi ad oggetto la concessione dei contributi in parola sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica, di quelli eventuali riconosciuti da una amministrazione pubblica, anche come credito di imposta, in relazione al medesimo edificio per analoghe finalità o per la riparazione del medesimo danno o degli eventuali indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni (articolo 9-novies, comma 7, d.l. n. 76 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 111 del 2024, richiamato dal comma 2 dell'articolo in esame).
In particolare, i contributi sono riconosciuti con provvedimento del Comune competente, da assumere entro il termine di sessanta giorni dalla domanda di contributo. Il termine per la presentazione delle domande di contributo è fissato secondo le modalità stabilite con delibera della Giunta Comunale adottata, per l'anno 2025, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il Comune procede all'emanazione di delibere di scorrimento della graduatoria per gli anni successivi entro 30 giorni dall'avvenuto trasferimento delle

risorse. I tempi di emanazione della delibera comunale (con cui fissare il termine per la presentazione della domanda di contributo) e il termine di sessanta giorni per la conclusione del procedimento di contributo sono compatibili con la possibilità di adottare i provvedimenti di concessione del contributo entro il corrente esercizio finanziario.
La disposizione istituisce un Fondo sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, con una dotazione di 50 milioni di euro complessivi, di cui euro 20 milioni nell'anno 2025 e di euro 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Si tratta di limite di spesa analogo a quello posto dall'articolo 9-novies, n. 76 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 111 del 2024, relativo alle misure di riparazione e riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza del sisma del 20 maggio 2024, i cui dati – per edifici interessati e soggetti sgomberati – come sopra osservato, sono raffrontabili a quelli riferibili ai sismi del marzo 2025.
Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in relazione all'abrogazione dell'articolo 1, comma 124, della medesima legge.

L'articolo 13, novellando l'articolo 9-sexies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, riconosce un contributo di autonoma sistemazione in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata per inagibilità anche in esecuzione di provvedimenti adottati, entro il 10 aprile 2025, delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025.
Il contributo è fissato nella misura, rispettivamente, di € 400,00 per i nuclei monofamiliari, di € 500,00 per i nuclei familiari composti da due persone, di € 700,00 per quelli composti da tre persone, di € 800,00 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di € 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.
Utilizzando il valore medio giornaliero pro capite registrato in occasione del sisma centro-Italia (10,00 €), il fabbisogno massimo complessivo è stimabile in 300,00 €/mese per persona.
Alla data del 27 marzo 2025 i nuclei sgomberati erano 198 per un totale di 467 persone; sulla base dei dati attualmente disponibili relativi alle verifiche AEDES in corso, è stimabile che si arrivi ad un interessamento di circa 600 persone.
In ogni caso, computando prudenzialmente un numero maggiore di persone, dall'attuazione del presente articolo discendono maggiori oneri per il 2025 e il 2026 quantificati cautelativamente in 4,4 milioni di euro, di cui 2 milioni per l'anno 2025 e 2,4 milioni per l'anno 2026.
L'articolo 9-sexies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111 ha già stanziato euro 3.453.000 per l'anno 2024 e euro 6.906.000 per l'anno 2025 ai fini del pagamento del CAS in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024.
Le risorse residue già trasferite per il 2024 sulla contabilità speciale n.6471, aperta presso la Tesoreria dello stato ai sensi del d. l.11.6.2024 n.76, intestata al Direttore Generale dei Lavori pubblici e protezione civile della Regione Campania, alla data del 18 aprile 2025 sono pari a € 1.564.579,03; è inoltre previsto un ulteriore stanziamento per il 2025, pari a € 6.906.000,00. La somma assegnata, in via previsionale, per la copertura delle spese del CAS per il 2024 e il 2025, a favore dei Comuni di Bacoli e Pozzuoli è stata pari a € 2.346.500,00.
Tenuto conto della stima previsionale per la copertura delle spese del CAS per l'anno 2025, le somme disponibili sulla contabilità speciale intestata alla Regione Campania, alla data del 18 aprile 2025 pari a euro 1.564.579,03, oltre l'ulteriore stanziamento per il 2025, pari a euro 6.906.000,00, sono pertanto ritenute sufficienti per coprire, per lo stesso anno 2025 (oggetto di autorizzazione di spesa ex articolo 9-sexies del decreto-legge n. 76 del 2024), sia i fabbisogni della popolazione interessata dagli eventi del maggio 2024 che quella interessata dai sismi di marzo 2025.

Per l'anno 2026, in quanto non previsto dal testo previgente dell'articolo 9-sexies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, occorre invece provvedere alla copertura dei relativi oneri finanziari con una nuova autorizzazione di spesa.
Pertanto, agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo, riferiti all'anno 2026, pari a 2,4 milioni di euro, è possibile provvedere a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

L'art. 14 incrementa nella misura di 200 milioni di euro, le risorse disponibili per la sottoscrizione dell'accordo di coesione, a cura del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. A tali fini, sono utilizzate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, iscritte in conto residui, rinvenienti dall'abrogazione dei commi 120 e 121 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
In particolare, tali risorse rinvenienti, pari a 200 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per il successivo incremento della quota del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, afferente alle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1, della medesima legge n. 178 del 2020 come determinata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) con la delibera n. 77 del 29 novembre 2024, per la parte relativa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.

L'art. 15 introduce, al comma 1, apposito termine perentorio, a fronte di un quadro regolatorio di riferimento connotato dalla mancata previsione di specifici termini di rendicontazione, con la conseguenza che la disciplina così introdotta si connota per una finalità acceleratoria. Le somme oggetto della disposizione pari a euro 78.811.647,32 sono già state impegnate sul capitolo 912 ("Verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici situati nei comuni delle zone a rischio sismico 1 e relativi progetti di adeguamento") iscritto nel Centro di responsabilità 2 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri sul quale risultano pagamenti per euro 24.413.805,48 (si segnala altresì che nell'attuazione degli interventi si generano economie che quindi riducono l'effettiva spesa rispetto agli impegni) . Tale comma intende, dunque, da un lato consentire agli Enti di provvedere alla rendicontazione delle attività anche laddove i relativi termini fissati nella convenzione di finanziamento dovessero risultare spirati, e, dall'altro, fissare un termine perentorio per lo svolgimento di dette attività con finalità acceleratorie.
Il comma 2 intende dettare una disciplina specifica per gli Enti ammessi a finanziamento tanto delle verifiche di vulnerabilità quanto delle progettazioni. In tale caso, si chiarisce che l'eventuale applicazione della revoca del finanziamento della progettazione non comporta la restituzione di quanto già erogato dal Dipartimento Casa Italia in relazione alle verifiche di vulnerabilità effettivamente espletate e rendicontate.
Le disposizioni, quindi, limitandosi ad assegnare un termine perentorio per la rendicontazione di interventi e la revoca dei finanziamenti concessi in caso di sua inottemperanza e facendo salve le erogazioni per verifiche di vulnerabilità già realizzate, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 16 regola l'entrata in vigore.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** ☒ negativo ☐

06/05/2025 Il Ragioniere Generale dello Stato

Daria Perrotta

Firmato digitalmente

Decreto-legge
"Interventi urgenti per la semplificazione e l'accelerazione delle misure per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché dal 17 settembre e dal 17 ottobre 2024 nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nonché per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei medesimi territori"
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
2	1	a) - c)	Proroga al 31 maggio 2026 e riorganizzazione della struttura di supporto al Commissario straordinario per la ricostruzione, di cui all'art. 20-ter, del D.L. 61/2023	S	C						1,8				1,8		
2	1	a) - c)	Proroga al 31 maggio 2026 e riorganizzazione della struttura di supporto al Commissario straordinario per la ricostruzione, di cui all'art. 20-ter, del D.L. 61/2023 - effetti riflessi	E	TC						0,9				0,9		
2	1	a) - c)	Proroga al 31 maggio 2026 e riorganizzazione della struttura di supporto al Commissario straordinario per la ricostruzione, di cui all'art. 20-ter, del D.L. 61/2023 - missione	S	C						0,2				0,2		
2	1	e), f)	Proroga al 31 maggio 2026 e riorganizzazione della struttura di supporto al Commissario straordinario per la ricostruzione, di cui all'art. 20-ter, del D.L. 61/2023 - esperti	S	C						0,1				0,1		
2	1	d), i)	Proroga al 31 maggio 2026 e riorganizzazione della struttura di supporto al Commissario straordinario per la ricostruzione, di cui all'art. 20-ter, del D.L. 61/2023 - convenzioni	S	C						6,2				6,2		
2	2		Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'art. 1, c. 511, della L. 296/2006	S	K						-7,5				-7,5		
6	1	h.1)	Proroga delle assunzioni di personale a tempo determinato per il contingente delle regioni e degli enti locali compresi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, di cui all'art. 20-septies, c. 8-bis del D.L. 61/2023	S	C						6,2	5,3			6,2	5,3	
6	1	h.1)	Proroga delle assunzioni di personale a tempo determinato per il contingente delle regioni e degli enti locali compresi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, di cui all'art. 20-septies, c. 8-bis del D.L. 61/2023 - effetti riflessi	E	TC						3,0	2,5			3,0	2,5	
6	1	h.1)	Proroga delle assunzioni di personale a tempo determinato per il contingente delle regioni e degli enti locali compresi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, di cui all'art. 20-septies, c. 8-bis del D.L. 61/2023 - oneri accessori	S	C						0,7	0,5			0,7	0,5	
6	1	i)	Incremento di 25 unità (1 dirigente, 16 funzionari e 8 istruttori) del contingente delle regioni e degli enti locali compresi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, di cui all'art. 20-septies, c. 8-bis del D.L. 61/2023	S	C						1,0	0,3			1,0	0,3	
6	1	i)	Incremento di 25 unità (1 dirigente, 16 funzionari e 8 istruttori) del contingente delle regioni e degli enti locali compresi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, di cui all'art. 20-septies, c. 8-bis del D.L. 61/2023 - effetti riflessi	E	TC						0,5	0,2			0,5	0,2	
6	1	i)	Incremento di 25 unità (1 dirigente, 16 funzionari e 8 istruttori) del contingente delle regioni e degli enti locali compresi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, di cui all'art. 20-septies, c. 8-bis del D.L. 61/2023 - oneri accessori	S	C						0,1	0,0			0,1	0,0	

Decreto-legge
"Interventi urgenti per la semplificazione e l'accelerazione delle misure per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché dal 17 settembre e dal 17 ottobre 2024 nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nonché per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei medesimi territori"
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
6	2		Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'art. 1, c. 511, della L. 296/2006	S	K						-4,6	-3,5			-4,6	-3,5	
9	1		Consolidamento della capacità operativa territoriale necessaria per l'implementazione del programma straordinario degli interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, di cui all'art. 20-novies.1, del D.L. 61/2023	S	C			2,5	2,5			2,5	2,5			2,5	2,5
9	1		Consolidamento della capacità operativa territoriale necessaria per l'implementazione del programma straordinario degli interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, di cui all'art. 20-novies.1, del D.L. 61/2023 - effetti riflessi	E	TC							1,2	1,2			1,2	1,2
9	1		Riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C			-2,5	-2,5			-2,5	-2,5			-2,5	-2,5
9	2		Estensione della agevolazione ai datori di lavoro agricoli qualificati come medie e grandi imprese, attraverso il riconoscimento sull'estratto conto aziendale dei datori di lavoro di un importo a credito pari all'agevolazione riconosciuta dall'art. 2, c. 1 del D.L. 63/2024 e calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta per i trimestri di competenza dell'anno 2024	E	CO					-30,5				-30,5			
9	2		Estensione della agevolazione ai datori di lavoro agricoli qualificati come medie e grandi imprese, attraverso il riconoscimento sull'estratto conto aziendale dei datori di lavoro di un importo a credito pari all'agevolazione riconosciuta dall'art. 2, c. 1 del D.L. 63/2024 e calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta per i trimestri di competenza dell'anno 2024	S	C	30,5												
9	3	a)	Riduzione delle risorse destinate all'erogazione del Supporto per la formazione e il lavoro, di cui all'art. 13, c. 9, lett. a) del D. L. 48/2023	S	C	-27,7				-27,7				-27,7			
9	3	b)	Versamento all'entrata del bilancio delle Stato a valere sulle risorse iscritte nel 2025, sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il sostegno del lavoro in agricoltura ai sensi dell'art. 2, c. 1, del D. L. 63/2024	E	EXT	2,9											
9	3	b)	Versamento all'entrata del bilancio delle Stato a valere sulle risorse iscritte nel 2025, sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il sostegno del lavoro in agricoltura ai sensi dell'art. 2, c. 1, del D. L. 63/2024	E	CO					2,9				2,9			
12	1		Istituzione di un fondo per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in conseguenza dei predetti eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025	S	K	20,0	15,0	15,0		20,0	15,0	15,0		20,0	15,0	15,0	
12	6		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e precedenti, di cui all'art. 1, c. 6, della L. 147/2013	E	EXT	20,0	15,0	15,0									
12	6		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e precedenti, di cui all'art. 1, c. 6, della L. 147/2013	S	K					-20,0	-15,0	-15,0		-20,0	-15,0	-15,0	

Decreto-legge

"Interventi urgenti per la semplificazione e l'accelerazione delle misure per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché dal 17 settembre e dal 17 ottobre 2024 nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nonché per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei medesimi territori"

(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
14	1		Incremento del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'art. 1, c. 177, della L. 178/2020 - Quota Stato - parte relativa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare	S	K	200,0				200,0				200,0			
14	3		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e precedenti, di cui all'art. 1, c. 6, della L. 147/2013	E	EXT	200,0											
14	3		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e precedenti, di cui all'art. 1, c. 6, della L. 147/2013	S	K					-200,0				-200,0			
			Entrate		E	**222,9**	**15,0**	**15,0**	**0,0**	**-27,7**	**4,4**	**3,9**	**1,2**	**-27,7**	**4,4**	**3,9**	**1,2**
			Spese		S	**222,9**	**15,0**	**15,0**	**0,0**	**-27,7**	**4,4**	**2,7**	**0,0**	**-27,7**	**4,4**	**2,7**	**0,0**
			SALDO			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,2**	**1,2**	**0,0**	**0,0**	**1,2**	**1,2**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 104 del 7 maggio 2025.*

Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri » e, in particolare, l'articolo 15;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante « Codice della protezione civile »;

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante « Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi », con il quale è stato disciplinato, nel suo complesso, il processo di ricostruzione dei territori colpiti prevedendo, altresì, la nomina di un Commissario straordinario di Governo;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, recante « Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei »;

Visto il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, recante « Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali » e, in particolare, il capo I e il capo II-*bis*;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 » e, in particolare, l'articolo 1, comma 693, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 di cui al richiamato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, il termine per lo svolgimento delle attività di ricostruzione oggetto del citato decreto-legge e delle attribuzioni del Commissario straordinario è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025, disponendo, altresì,

lo stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive finalizzate alla prosecuzione dell'attività del Commissario straordinario medesimo, della relativa struttura di supporto e per le funzioni di avvalimento ivi autorizzate;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 4, 23 e 25 maggio 2023, con le quali è stato deliberato, per dodici mesi, lo stato di emergenza di rilievo nazionale nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana interessati dai gravissimi eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di maggio 2023, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in seguito prorogati di ulteriori dodici mesi con successive deliberazioni adottate nelle sedute del 20 marzo e del 6 maggio 2024;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 ottobre 2024, nel territorio della regione Emilia-Romagna, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 marzo 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 2025, con cui è stato dichiarato lo stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile, in relazione allo stato di attività del vulcano Campi Flegrei, conseguente allo sciame sismico che, a partire dal 13 marzo 2025, ha interessato il territorio dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Bagnoli in provincia di Napoli, nonché parte del territorio della città metropolitana di Napoli;

Ravvisata l'urgente esigenza di emanare disposizioni volte all'aggiornamento, modifica e integrazione del quadro regolatorio esistente relativo ai predetti eventi alluvionali, finalizzate a semplificare le procedure, a velocizzare e migliorare l'efficacia delle diverse misure introdotte e accelerare, in tal modo, la realizzazione del processo di ricostruzione, con particolare riguardo agli interventi a favore dei cittadini e delle imprese danneggiati e quelli volti alla riparazione, al ripristino e alla ricostruzione delle infrastrutture e degli immobili nelle aree interessate, anche in conseguenza dell'avvicendamento del Commissario straordinario di Governo;

Preso atto che la disciplina degli interventi di emergenza conseguenti ai richiamati eventi alluvionali di settembre e ottobre 2024 è stata rego-

lata in modo unitario, attesa la stretta interconnessione territoriale e temporale dei medesimi eventi;

Preso atto che i richiamati eventi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024 hanno interessato, in misura prevalente, i territori della regione Emilia-Romagna già danneggiati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di maggio 2023, provocando ulteriori allagamenti, frane, e danneggiamenti diffusi e impattando in modo significativo anche sulle opere e gli interventi in corso nell'ambito del processo di ricostruzione pubblica e privata avviato dopo i richiamati eventi del 2023;

Ravvisata l'esigenza di assicurare la necessaria integrazione tra i processi di ricostruzione pubblica e privata da porre in essere per fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali ed atmosferici verificatisi nei mesi di maggio 2023 e di settembre e ottobre 2024 sui territori della regione Emilia-Romagna, allo scopo di assicurare il necessario coordinamento delle attività e favorire le opportune sinergie, anche in un'ottica di ottimizzazione dell'impiego delle risorse finanziarie stanziate;

Considerato che l'eccezionalità dei richiamati eventi e dell'impatto che hanno avuto sui territori interessati in tempistiche eccezionalmente ristrette, anche a causa delle conseguenze del cambiamento climatico in atto, rendono necessario avviare con la massima urgenza, oltre alle misure di ricostruzione pubblica e privata, anche un programma di interventi urgenti da individuare, sulla base di una valutazione di priorità, e finalizzati alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico;

Ritenuta, quindi, la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte all'aggiornamento, modifica e integrazione del quadro regolatorio esistente, finalizzate alla relativa semplificazione e velocizzazione, all'integrazione operativa dei processi di ricostruzione necessari per fronteggiare i richiamati eventi alluvionali verificatisi nei mesi di maggio 2023 e di settembre e ottobre 2024, nonché avviare misure urgenti per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nelle aree interessate;

Ritenuta la straordinaria necessità di definire ulteriori misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei;

Ritenuta la straordinaria necessità di definire misure urgenti, funzionali ad assicurare il reimpiego di risorse per lo sviluppo e la coesione, in relazione ad interventi di competenza del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Ritenuta la straordinaria necessità di definire misure urgenti, funzionali ad assicurare l'effettivo impiego dei finanziamenti statali per verifiche di vulnerabilità sismica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per la protezione civile e le politiche del mare, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

INTERVENTI URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'ACCELERAZIONE DELLE MISURE PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2023 NONCHÉ DAL 17 SETTEMBRE E DAL 17 OTTOBRE 2024 NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, MARCHE E TOSCANA, NONCHÉ PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO NEI MEDESIMI TERRITORI

Articolo 1.

*(Modifiche all'articolo 20-*bis *del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Estensione dell'ambito di applicazione agli eventi verificatisi nel territorio della regione Emilia-Romagna nei mesi di settembre e ottobre 2024)*

1. All'articolo 20-*bis* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis*. A decorrere dal 15 maggio 2025, le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-*ter* a 20-*duodecies* si applicano anche alle attività di ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024, ad eccezione delle attività e degli interventi di protezione civile di cui all'articolo 25, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, che sono disciplinati e realizzati, fino al relativo completamento, con i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25 del medesimo codice. »;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « , nonché del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024 »;

2) al secondo periodo, le parole: « eventi alluvionali di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « eventi alluvionali di cui ai commi 1 e 1-*bis* »;

3) il terzo periodo è soppresso;

c) al comma 2-*bis*, le parole: « del 1° maggio 2023, » sono sostituite dalle seguenti: « degli eventi di cui alle delibere del Consiglio dei ministri citati al medesimo comma 2 a causa dei quali hanno subito danneggiamenti, » e le parole: « , primo periodo, e in quelli individuati in esito all'esperimento della procedura di cui al terzo periodo del medesimo comma 2 » sono soppresse.

2. All'attuazione delle misure per la ricostruzione privata di cui agli articoli 20-*sexies* e 20-*septies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, nei territori di cui all'articolo 20-*bis*, comma 1-*bis*, del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente.

3. Una quota, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2027, del fondo di cui all'articolo 1, comma 644 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è destinata, con le modalità di cui all'articolo 1, commi 645 e 646, della medesima legge, all'attuazione degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica di cui agli articoli 20-*octies*, 20-*novies* e 20-*decies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, nei territori di cui all'articolo 20-*bis*, comma 1-*bis*, del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023.

Articolo 2.

*(Modifiche all'articolo 20-*ter *del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, per l'aggiornamento e l'efficientamento delle funzioni commissariali)*

1. All'articolo 20-*ter* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis*. Il termine di cui al comma 1, già prorogato al 31 dicembre 2025 dall'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è ulteriormente prorogato fino al 31 maggio 2026, a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2 e per le attività di cui al comma 8. »;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« *2-bis*. Entro il 20 maggio 2025, con una o più ordinanze da adottare ai sensi del comma 2, il Commissario straordinario è autorizzato a rior-

ganizzare la struttura di supporto di cui al medesimo comma 2. Al fine di assicurare continuità nell'esercizio dell'attività della struttura di supporto, gli incarichi dei responsabili e degli addetti delle unità e degli uffici in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione cessano alla data stabilita dal Commissario straordinario con l'ordinanza di cui al primo periodo. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per il funzionamento della struttura di supporto all'uopo disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4.

2-ter. Il Commissario può nominare un vicecommissario che lo coadiuva nel coordinamento delle attività e il cui compenso è determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. »;

c) al comma 4:

1) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Il limite massimo del personale assegnato alla struttura di supporto riorganizzata ai sensi del comma 2-*bis* è ridotto a cinquanta unità. »;

2) al sesto periodo, le parole: « con il provvedimento di cui al precedente periodo » sono sostituite dalle seguenti: « con provvedimento del Commissario » e le parole: « in impiego congiunto con le amministrazioni di appartenenza, previa convenzione con le amministrazioni stesse » sono soppresse;

d) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

« *4-bis*. La struttura di supporto riorganizzata ai sensi del comma 2-*bis*, entro i limiti finanziari ivi previsti ed entro i limiti numerici ridotti di cui al comma 4, secondo periodo, è costituita da:

a) ventidue unità di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui due dirigenti di livello generale e cinque dirigenti di livello non generale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, collocati, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con le ordinanze di cui al comma 2-*bis*, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di ottanta ore mensili effettivamente svolte, nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del per-

sonale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Al personale dirigenziale assegnato alla struttura di supporto ai sensi della presente lettera è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura massima pari a quella riconosciuta ai dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli incarichi dirigenziali di cui alla presente lettera possono essere conferiti anche in deroga ai limiti di cui articolo 19, commi 2 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra i soggetti in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo;

b) ventotto unità di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui tre dirigenti di livello non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, mediante il conferimento, da parte del Commissario, di incarichi autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza, ai sensi dell'articolo 53 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001 da definirsi mediante apposite convenzioni. Del contingente di cui alla presente lettera può far parte personale militare secondo le modalità di cui al comma 4. Con il provvedimento di cui al comma 2-*bis* è individuato il compenso spettante al personale assegnato alla struttura di supporto. Con riferimento al personale non dirigenziale il compenso è riconosciuto nel limite massimo di ottanta ore mensili di prestazioni di lavoro straordinario effettivamente svolte nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Relativamente al personale di livello dirigenziale di cui alla presente lettera, alla determinazione del compenso spettante per i predetti incarichi si provvede, con il medesimo provvedimento di cui al comma 2-*bis*, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 23-*ter*, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

4-ter. In relazione alle funzioni loro attribuite, i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di sub-commissari ai sensi di quanto previsto dal comma 9, definiscono le modalità con le quali le rispettive strutture regionali forniscono il necessario supporto. Ai relativi oneri si provvede entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e con i provvedimenti di cui al comma 8. »;

e) al comma 5:

1) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché, mediante apposita convenzione non onerosa, dell'Unità Tecnica-Amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 2011 »;

2) dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: « A decorrere dal 15 maggio 2025, il numero massimo di esperti di cui può avvalersi la struttura di supporto è incrementato di ulteriori cinque unità, a valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 2-*bis* e nei limiti ivi previsti anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli esperti di cui al terzo periodo, spetta un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico, nel limite di un importo complessivo di euro 200.000 annui. »;

f) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« *5-bis*. Al fine di integrare le competenze tecnico-scientifiche a supporto dell'azione commissariale, in relazione a specifiche problematiche o criticità territorialmente localizzate, il Commissario straordinario può, inoltre, richiedere il supporto di ulteriori e qualificati esperti, ai quali può chiedere di effettuare approfondimenti tecnici e sopralluoghi. Agli esperti di cui al presente comma non spetta alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese documentate sostenute dalla sede di residenza al luogo di missione e ritorno, secondo la disciplina del trattamento di missione previsto per i dirigenti statali di prima fascia. Il Commissario straordinario provvede agli oneri di cui al presente comma entro il limite complessivo di euro 200.000 a valere sulle risorse finanziarie rese disponibili per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2. »;

g) al comma 7:

1) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* opera in stretto raccordo con i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, in qualità di sub-commissari, con il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Capo del Dipartimento « Casa Italia » della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito della Cabina di coordinamento della ricostruzione di cui all'articolo 20-*quater*, al fine di assicurare il necessario coordinamento dell'attuazione delle attività disciplinate dagli articoli da 20-*bis* a 20-*duodecies*; »;

2) alla lettera *b)*, dopo la parola: « definisce » sono inserite le seguenti: « , con una o più ordinanze, », dopo le parole: « la realizzazione degli interventi » sono inserite le seguenti: « più urgenti » e dopo le parole: « di cui alla lettera *e)* » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero nelle contabilità speciali di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4-*bis* »;

3) alla lettera *c)*:

3.1) all'alinea, dopo le parole: « lettera *e)* » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero nelle contabilità speciali di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4-*bis*, anche avvalendosi dei presidenti delle regioni inte-

ressate, nella qualità di sub-commissari, in relazione ai territori di rispettiva competenza »;

3.2) al numero 1), le parole: « nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 20-*sexies*, comma 1, e » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini di quanto previsto dall'articolo »;

3.3) al numero 3), dopo le parole: « la realizzazione degli interventi » sono inserite le seguenti « più urgenti »;

4) la lettera *d)* è abrogata;

5) alla lettera *f)*, la parola: « anche » è soppressa;

h) al comma 8:

1) al primo periodo, le parole: « delle amministrazioni centrali dello Stato, compresa l'amministrazione della difesa, degli organismi *in house* delle medesime amministrazioni, della società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e delle società da questa controllate, nonché dell'Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012 costituita ai sensi della legge della regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 6 » sono sostituite dalle seguenti: « delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, degli organismi *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato e delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, della società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e delle società da questa controllate »;

2) dopo il sesto periodo è aggiunto, infine, il seguente: « Le ordinanze di cui al presente comma, adottate dal Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni attribuitegli, sono immediatamente efficaci a seguito della loro pubblicazione sul sito istituzionale della struttura commissariale, ad eccezione di quelli aventi i contenuti previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. »;

i) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

« *8-bis*. A fini dell'allineamento delle attività oggetto delle convenzioni di cui al comma 8 con l'estensione dell'ambito di applicazione delle misure di cui agli articoli da 20-*bis* a 20-*duodecies*, disposto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20-*bis*, comma 1-*bis*, nonché per assicurare la coerenza tra gli impegni originariamente previsti e le effettive esigenze operative, sulla base dell'aggiornamento dei dati e delle informazioni disponibili, possono essere adottati appositi atti aggiuntivi.

8-ter. Allo scopo di avvalersi di soggetti dotati di competenze e professionalità specifiche nelle materie di propria competenza, il Commissario straordinario può definire accordi con le altre strutture commissariali finalizzate alla gestione di processi di ricostruzione post-emergenza in essere. Alle attività di cui al primo periodo si provvede mediante conven-

zioni sottoscritte ai sensi del comma 8 e nei limiti delle risorse finanziarie a tale scopo disponibili. »;

l) al comma 9, al secondo periodo le parole: « e lo coadiuvano in particolare nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: « , assicurano la partecipazione alle attività della Cabina di coordinamento della ricostruzione di cui all'articolo 20-*quater* e provvedono, nei territori di rispettiva competenza, al coordinamento e all'attuazione delle misure per la ricostruzione privata di cui agli articoli 20-*sexies* e 20-*septies*, nonché al coordinamento, al monitoraggio e alla gestione dell'attuazione degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica di cui agli articoli 20-*octies* e 20-*novies*, anche al fine di garantire la completa integrazione con la programmazione ordinaria e straordinaria di risorse, nel quadro di quanto previsto dalle apposite ordinanze commissariali, coadiuvandolo nella disciplina e nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 7 »;

m) al comma 11, le parole: « dell'autorità competente » sono sostituite dalle seguenti: « delle autorità territoriali competenti », le parole: « nella titolarità della contabilità speciale » sono sostituite dalle seguenti: « il corrispondente riparto e trasferimento delle eventuali risorse residue disponibili nella contabilità speciale » e le parole: « , fino alla » sono sostituite dalle seguenti: « nelle contabilità speciali istituite ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20-*quinquies*, comma 4-*bis*, ovvero nei bilanci ordinari delle amministrazioni centrali, delle regioni o degli enti locali, per quanto di competenza, al fine di assicurare la ».

2. Alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 7.525.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 3.

*(Modifiche all'articolo 20-*quater *del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, per favorire la partecipazione dei cittadini al processo di ricostruzione)*

1. All'articolo 20-*quater* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Allo scopo di accelerare il processo di ricostruzione nei territori interessati e di aggiornare la relativa *governance* alle nuove esigenze

maturate nel corso dello svolgimento delle relative attività e a seguito dell'estensione dell'ambito territoriale di riferimento disposta dall'articolo 20-*bis*, comma 1-*bis*, la Cabina di coordinamento di cui al comma 1 è integrata dai presidenti di tutte le province interessate e dai rappresentanti dei comuni interessati designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, sentite le rispettive associazioni regionali, in numero di uno per ciascun ambito provinciale interessato. Per gli ambiti provinciali i cui presidenti non coincidono con i sindaci dei comuni capoluogo, la composizione della Cabina di coordinamento è, inoltre, integrata da questi ultimi. L'attività della Cabina di coordinamento di cui al comma 1 può essere articolata anche in relazione a tre distinti ambiti territoriali regionali, qualora le tematiche all'ordine del giorno non abbiano portata generale. »;

b) al comma 3, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

« *a-bis)* nell'azione volta a garantire il necessario coordinamento istituzionale e territoriale degli interventi per la ricostruzione; »;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« *3-bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1-*bis*, il Commissario straordinario, d'intesa con i sub-commissari, approva, entro il 31 luglio 2025, un piano di comunicazione alla popolazione concernente la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza del rischio idraulico e idrogeologico in relazione all'evoluzione delle condizioni del territorio a seguito dell'attuazione degli interventi. All'attuazione del piano provvedono le regioni e i comuni interessati, anche con il concorso dei comitati spontanei dei cittadini e degli enti del terzo settore, prevedendo, altresì, iniziative specifiche dedicate alla popolazione, agli istituti scolastici e ai giornalisti operanti nell'area, anche prevedendo specifiche forme di comunicazione per le persone con disabilità. Per l'attuazione delle attività di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4, per le esigenze di cui all'articolo 20-*ter*, comma 8, per l'esercizio 2025. »;

d) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e misure per favorire la partecipazione dei cittadini al processo di ricostruzione ».

Articolo 4.

*(Modifiche all'articolo 20-*quinquies *del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100)*

1. All'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

« *4-bis*. Ai presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di sub-commissari, sono intestate apposite contabilità speciali sulle quali il Commissario straordinario è autorizzato a trasferire le risorse necessarie per la prosecuzione degli interventi e delle attività di ricostruzione pubblica e privata relativi al territorio di rispettiva competenza, in deroga al divieto di girofondi tra contabilità speciali di cui all'articolo 27, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. Per la gestione delle contabilità speciali di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4-*ter* e 5.

4-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, fino alla chiusura delle contabilità speciali di cui ai commi 4 e 4-*bis* e, in ogni caso, non oltre il termine di cessazione delle attività commissariali indicato all'articolo 20-*ter*, comma 1-*bis*, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli da 543 a 551-*bis* del codice di procedura civile e quelle di cui agli articoli da 91 a 111 del codice del processo amministrativo, di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. »;

b) al comma 5, le parole: « della contabilità speciale di cui al comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « delle contabilità speciali di cui ai commi 4 e 4-*bis* ».

Articolo 5.

*(Modifiche all'articolo 20-*sexies *del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e misure per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata)*

1. All'articolo 20-*sexies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, dopo le parole: « il Commissario straordinario, con » sono inserite le seguenti: « uno o più » e le parole: « entro tre mesi dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, » sono soppresse;

2) alla lettera *a)*, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*) interventi e spese di tipologie prestabilite per il ripristino della fruibilità degli edifici residenziali e produttivi, e delle relative pertinenze, che presentano danni minori, da realizzare con specifiche procedure particolarmente semplificate ed entro limiti di importo prestabiliti; »;

3) dopo la lettera *f)* sono aggiunte le seguenti:

« f-bis) prevedere apposite procedure affinché situazioni di particolare complessità possano essere esaminate, prima della presentazione delle relative istanze di contributo, nell'ambito di apposite commissioni tecniche straordinarie costituite, per ciascun territorio regionale interessato, con provvedimento del Commissario straordinario, prevedendovi la partecipazione di un rappresentante della struttura commissariale, con funzioni di coordinatore, e di rappresentanti del sub-commissario competente per territorio e delle strutture tecniche statali, regionali e comunali di volta in volta direttamente interessate. Le commissioni tecniche straordinarie di cui alla presente lettera esaminano i casi segnalati e formulano, in relazione a ciascuno di essi, una proposta di risoluzione delle criticità rilevate al Commissario straordinario, che può adottare, al riguardo, ove necessario, un'apposita ordinanza speciale specificamente motivata, fermi restando i limiti di contenuto e di importo dei contributi da concedere, che preveda procedure particolari giustificate dalle specifiche criticità della situazione. Ai componenti delle commissioni tecniche straordinarie non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;

f-ter) disciplinare le modalità per provvedere all'aggiornamento e all'integrazione delle disposizioni già adottate anche al fine di tenere conto di quanto stabilito dall'articolo 20-*bis*, comma 1-*bis,* definendo, altresì, le modalità per effettuare, entro il 31 agosto 2025, l'aggiornamento della ricognizione dei soggetti potenzialmente interessati ad accedere alle misure di cui al presente articolo in conseguenza di tutti gli eventi calamitosi considerati, ai fini dell'aggiornamento dei fabbisogni necessari per la concessione dei contributi di cui al comma 3. »;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis.* Con l'ordinanza con cui si provvede all'attuazione del comma 1, lettera *a)*, numero 3-*bis)*, si dispone che le istanze formulate ai fini della concessione dei contributi ivi previsti possono essere presentate e valutate esclusivamente in alternativa a quelle per gli interventi di cui alla medesima lettera *a)*, numeri 1), 2) e 3), e a quelle di cui al comma 6-*quater* e possono essere formulate contestualmente all'istanza di ritiro e

sostituzione di eventuali domande già formulate ai sensi delle medesime disposizioni, qualora non ancora giunte alla fase di erogazione. »;

c) al comma 3:

1) all'alinea, le parole: « sulla contabilità speciale » sono sostituite dalle seguenti: « sulle contabilità speciali »;

2) dopo la lettera *i-ter)* è aggiunta la seguente:

« *i-quater)* in alternativa alle tipologie di interventi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)*, spese sostenute o da sostenere per gli interventi e le spese di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 3-*bis*), per il ripristino della fruibilità degli edifici residenziali e produttivi, e delle relative pertinenze, che presentano danni minori, entro i limiti di importo stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 1. »;

d) dopo il comma 3-*quinquies*, è inserito il seguente:

« *3-sexies*. In ragione delle particolari esigenze derivanti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-*bis*, allo scopo di favorire la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro nei territori interessati, i contributi di cui al presente articolo possono essere concessi anche ai consorzi di cui all'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473. In tal caso il contributo è concesso fino al 100 per cento dell'onere complessivo degli interventi di ricostruzione nei casi previsti dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge luogotenenziale n. 1446 del 1918, in deroga ai limiti ivi previsti nonché a quanto previsto dall'articolo 11 del medesimo decreto-legge luogotenenziale. ».

Articolo 6.

*(Modifiche all'articolo 20-*septies *del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e all'articolo 1, comma 435, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nonché ulteriori misure per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure della ricostruzione privata e per la velocizzazione degli interventi mediante il rafforzamento temporaneo della capacità operativa delle amministrazioni territoriali interessate)*

1. All'articolo 20-*septies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: « al comune territorialmente competente » sono inserite le seguenti: « , ovvero, limitatamente alle imprese, ad altro soggetto istruttore appositamente individuato nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di attività produttive e agricole con le ordinanze di cui all'articolo 20-*ter*, comma 8 » e, dopo le

parole: « necessaria per il rilascio del titolo edilizio », sono inserite le seguenti: « , ove previsto dalla normativa vigente per la tipologia di interventi »;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis*. Per i soggetti legittimati che hanno subito danni ricadenti sul territorio di più comuni sono stabilite specifiche procedure con le ordinanze di cui all'articolo 20-*ter*, comma 8. »;

c) al comma 3, dopo le parole: « trasmette al » sono inserite le seguenti: « soggetto individuato con ordinanza del »;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis*. Il Commissario provvede, con uno o più provvedimenti adottati ai sensi del comma 6, alla disciplina della tipologia di contributo finalizzato all'esecuzione degli interventi o delle spese di cui all'articolo 20-*sexies*, comma 1, lettera *a)*, numero 3-*bis*), prevedendo procedure particolarmente semplificate per tutte le fasi di gestione. »;

e) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole: « Il Commissario straordinario conclude » sono sostituite dalle seguenti: « Il soggetto individuato con ordinanza del Commissario straordinario conclude »;

2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Qualora, all'atto della presentazione della richiesta di contributo, non sia ancora stato determinato l'importo del risarcimento assicurativo eventualmente spettante, il richiedente è comunque tenuto a specificare tale circostanza e, successivamente, a comunicare l'esito definitivo, anche in caso venga negato il risarcimento, non appena formalizzato dal soggetto assicuratore. In caso di inadempienza a tale obbligo di tempestiva informazione, qualora il risarcimento sia stato riconosciuto, indipendentemente dall'importo, il contributo è revocato e le somme eventualmente percepite devono essere restituite. »;

f) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis*. Con il provvedimento con il quale, in conformità all'articolo 20-*ter*, comma 9, sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dai commi 3 e 4 a cura dei presidenti delle regioni territorialmente competenti, nella qualità di sub-commissari, è regolato il flusso informativo tra i citati sub-commissari e il Commissario straordinario e le relative tempistiche, allo scopo di consentire al predetto Commissario straordinario di disporre gli opportuni trasferimenti delle risorse necessarie alle erogazioni autorizzate, sulla base dei provvedimenti di concessione, a favore delle contabilità speciali di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4-*bis*. I procedimenti relativi ai contributi concessi direttamente dal Commissario straordinario prima dell'adozione del provvedimento di

cui al presente comma, sono conclusi a cura del Commissario straordinario. Nel medesimo provvedimento è, altresì, disciplinata la funzione dei presidenti delle regioni nella qualità di sub-commissari, in relazione ai procedimenti di contributo finanziati con le modalità del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 435 a 442, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. »;

g) al comma 6:

1) al primo periodo, le parole: « Con provvedimenti adottati » sono sostituite dalle seguenti: « Con uno o più provvedimenti adottati » e dopo le parole: « con l'utilizzo di piattaforme informatiche » sono inserite le seguenti: « , prevedendo che alla relativa erogazione si provveda mediante uno o più acconti, con relativo recupero proporzionale, e un saldo finale non inferiore al 10 per cento dell'importo del contributo determinato nel provvedimento di concessione »;

2) dopo il secondo periodo è aggiunto, il seguente: « Con i provvedimenti di cui al presente comma è, altresì, disciplinata la possibilità di richiedere i contributi di cui all'articolo 20-*sexies* per interventi già effettuati e completati, specificando le relative modalità, la documentazione tecnica e i giustificativi di spesa da presentare per poter procedere, previa istruttoria, alla concessione ed erogazione del contributo, in unica soluzione, fatta salva la verifica del nesso di causalità con gli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-*bis*. »;

h) al comma 8-*bis:*

1) al primo periodo, le parole: « Gli enti locali » sono sostituite dalle seguenti: « Le regioni e gli enti locali », le parole: « e del 25 maggio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , del 25 maggio 2023, del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024 » e le parole: « e comunque sino al 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti « e comunque sino al 31 dicembre 2027 »;

2) al quinto periodo, la parola: « suddette » è sostituita dalle seguenti: « vigenti del proprio ente » e dopo le parole: « del profilo professionale richiesto » sono inserite le seguenti: « e in alternativa alla facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, »;

i) dopo il comma 8-*bis* sono aggiunti i seguenti:

« *8-ter*. A decorrere dal 15 maggio 2025, il contingente di cui al comma 8-*bis* è incrementato, con le medesime modalità, di un ulteriore contingente fino a un massimo di venticinque unità, di cui un dirigente, sedici funzionari e otto istruttori. Al relativo onere, quantificato in euro 730.058 per l'anno 2025, euro 1.112.328 per l'anno 2026 ed euro 376.523 per l'anno 2027, si provvede nell'ambito delle risorse residue di cui al comma 8-*bis*. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede con ordinanza commissariale ai sensi dell'articolo 20-*ter*, comma 8.

8-quater. Le risorse aggiuntive destinate al trattamento economico accessorio, compresi gli straordinari, del personale dirigenziale e non dirigenziale di cui ai commi 8-*bis* e 8-*ter* non sono soggette alle limitazioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

8-quinquies. Per il personale di cui ai commi 8-*bis* e 8-*ter*, assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il termine del 31 dicembre 2026, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è prorogato al 31 dicembre 2028 e la relativa procedura, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 5, può essere attivata anche dall'ente presso il quale il soggetto ha prestato servizio, se ricorrono gli ulteriori presupposti previsti.

8-sexies. Per il reclutamento del personale di cui al comma 8-*bis*, i comuni individuati con le previste ordinanze commissariali possono chiedere che il contingente loro assegnato, in tutto in parte, sia assegnato alle rispettive regioni, che procedono, previo nulla-osta del Commissario straordinario, al relativo reclutamento e assicurano, a supporto dei comuni medesimi, il distacco della risorsa ancorché incardinata nella tecnostruttura regionale, mediante apposita convenzione. ».

2. Alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 4.560.000 euro per l'anno 2026 e 3.450.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 7.

*(Modifiche all'articolo 20-*octies *del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, per l'accelerazione e il completamento degli interventi urgenti per la ricostruzione pubblica)*

1. All'articolo 20-*octies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: « sul valore aggiunto, per interventi » è inserita la seguente: « urgenti » e le parole: « eventi alluvionali di cui al medesimo articolo 20-*bis*, » sono sostituite dalle seguenti: « eventi alluvionali di cui al medesimo articolo 20-*bis*. I contributi di cui al presente articolo possono essere destinati alle suindicate attività di riparazione, ripristino o ricostruzione, anche finalizzate alla ridu-

zione del rischio idraulico o idrogeologico nei territori interessati, purché strettamente funzionali e per i quali sia verificato il nesso di causalità con i citati eventi calamitosi, e »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2*. Nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-*ter*, comma 8, il Commissario straordinario approva gli interventi urgenti di cui al comma 1, sulla base delle valutazioni di priorità che i sub-commissari territorialmente interessati formulano in relazione ai fabbisogni rappresentati dai soggetti titolari delle tipologie di interventi di cui al medesimo comma, tenendo conto della pianificazione di bacino e dei relativi aggiornamenti. L'insieme degli interventi, unitamente alla disciplina derogatoria utilizzabile e alle procedure per la richiesta, concessione ed erogazione delle risorse finanziarie, è denominato "piano speciale di ricostruzione" e può essere rimodulato, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo. »;

c) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole: « i piani » sono sostituite dalle seguenti: « Gli interventi », le parole: « entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, », le parole: « entro quindici giorni, anche » sono soppresse e dopo le parole: « dell'autorità di bacino distrettuale territorialmente competente » sono inserite le seguenti: « e possono essere aggiornati o rimodulati, entro il termine di cui all'articolo 20-*ter*, comma 11, anche allo scopo di riutilizzare tempestivamente eventuali economie di stanziamento che possono maturare al termine dell'esecuzione degli interventi previsti »;

2) al secondo periodo, le parole: « gli interventi, inseriti nei piani di cui al » sono sostituite dalle seguenti: « e fermo restando il limite delle risorse finanziarie stanziate allo scopo, gli interventi, anche già approvati ai sensi del » e dopo le parole: « da realizzare con priorità » sono inserite le seguenti: « , all'uopo definendo, ove necessario, con specifiche ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 20-*ter*, comma 8, un quadro derogatorio speciale, debitamente motivato, finalizzato alla celere realizzazione degli interventi prioritari. »;

3) al terzo periodo, le parole: « previsti nei piani » sono soppresse;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« *5*. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 e per quelli di cui al comma 4 i soggetti attuatori individuati ai sensi dell'articolo 20-*novies* provvedono avvalendosi delle facoltà derogatorie e delle misure di accelerazione di cui al comma 10, nonché di quelle ulteriori contenute nei rispettivi provvedimenti di approvazione, nonché delle misure di risoluzione dei dissensi di cui al comma 11 e curano lo svolgimento delle

procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi. »;

e) al comma 6:

1) al primo periodo, le parole: « , previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 5 e verificata la congruità economica dei progetti medesimi, approva definitivamente i progetti esecutivi e adotta il decreto di concessione del contributo » sono sostituite dalle seguenti: « con una o più ordinanze ai sensi dell'articolo 20-*ter*, comma 8, disciplina le modalità per concedere i contributi di cui al comma 1 ed erogare le risorse ai soggetti attuatori degli interventi di cui all'articolo 20-*novies*, comma 2-*bis*, mediante un acconto, stati di avanzamento e un saldo finale, sulla base di quanto previsto nei provvedimenti di approvazione degli interventi di cui trattasi, anche prevedendo forme di autocertificazione. L'erogazione delle risorse avviene a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4. Qualora all'adozione del provvedimento di concessione e alla successiva erogazione delle risorse sia previsto che provveda il presidente della regione territorialmente interessata, nella qualità di sub-commissario, le risorse finanziarie relative sono trasferite dal Commissario straordinario alla pertinente contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4-*bis*, ai sensi di quanto previsto dal medesimo comma »;

2) al terzo periodo le parole: « I piani di cui al comma 2, lettera *c)*, del » sono sostituite dalle seguenti: « Gli interventi di cui al » e le parole: « possono essere predisposti e approvati anche per stralci che, » sono soppresse;

3) al quarto periodo, le parole: « i piani stralcio sono predisposti e » sono sostituite dalle seguenti: « gli interventi sono »;

4) all'ultimo periodo, le parole: « i piani stralcio » sono sostituite dalle seguenti: « gli interventi » e le parole: « adozione del decreto di concessione del contributo e dell'eventuale erogazione dell'anticipazione » sono sostituite dalle seguenti: « concessione dei contributi ed erogazione delle risorse finanziarie »;

f) il comma 8 è abrogato;

g) al comma 9, dopo le parole: « dissesti idrogeologici di cui al comma 2, » le parole: « lettera *c)*, » sono soppresse e dopo le parole: « Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale » sono inserite le seguenti: « in forma automatica, mediante interoperabilità delle rispettive piattaforme »;

h) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma i termini previsti dagli articoli da 14 a 14-*quinquies*, 17-*bis* e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono essere ridotti fino alla metà. »;

i) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« *10-bis*. Per l'attuazione degli interventi rientranti nelle tipologie previste dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti attuatori di cui all'articolo 20-*novies* possono provvedere ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 15, nei limiti di importo specificati al comma 2 del medesimo articolo. »;

l) al comma 11:

1) al primo periodo, le parole: « Il Commissario straordinario, qualora nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli da 20-*bis* a 20-*duodecies*, rilevi » sono sostituite dalle seguenti: « I soggetti attuatori degli interventi qualora rilevino », la parola: « territoriale », ovunque ricorre, è soppressa, dopo le parole: « senza che sia prevista dalle vigenti disposizioni una procedura di superamento del dissenso, » sono inserite le seguenti: « lo segnalano al presidente della regione territorialmente competente, nella sua qualità di sub-commissario, il quale » e le parole: « o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione » sono soppresse;

2) al secondo periodo, le parole: « o, ove nominata, l'Autorità politica delegata per la ricostruzione » sono soppresse;

m) il comma 12 è abrogato;

n) al comma 13, le parole: « straordinari per il dissesto idrogeologico » sono sostituite dalle seguenti: « di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, »;

o) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Interventi urgenti per la ricostruzione pubblica ».

Articolo 8.

*(Modifiche all'articolo 20-*novies *del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 relative all'attività dei soggetti attuatori degli interventi per la ricostruzione pubblica)*

1. All'articolo 20-*novies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: « Per gli interventi » è inserita la seguente: « urgenti », dopo le parole: « articolo 20-*octies*, » sono inserite le seguenti: « commi 2 e 4, » e dopo le parole: « i soggetti attuatori » sono inserite le seguenti: « individuati, di norma, nell'ente ordinariamente titolare dell'opera o competente, »;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con i provvedimenti di cui al comma 2-*bis*, qualora il soggetto attuatore sia individuato in un ente locale o una struttura regionale, una quota fino allo 0,5 per cento dell'ammontare del contributo concesso ai sensi dell'articolo 20-*octies* può essere destinata al rafforzamento della capacità operativa dell'ente locale o della struttura regionale medesimi finalizzata a velocizzare l'attuazione dell'intervento mediante il finanziamento di funzioni tecniche di supporto. »;

c) al comma 2-*bis*, alinea, dopo le parole: « degli interventi » è inserita la seguente: « urgenti »;

d) al comma 2-*ter*, dopo le parole: « definite in specifiche convenzioni » sono inserite le seguenti: « , ovvero in atti aggiuntivi alle convenzioni eventualmente già sottoscritte ai sensi dell'articolo 20-*ter,* comma 8, ove risulti necessario aggiornare le convenzioni in essere all'evoluzione del processo di ricostruzione e allinearle alle effettive esigenze, entro il limite delle risorse all'uopo disponibili a legislazione vigente »;

e) al comma 3:

1) al primo periodo, la parola: « piani » è sostituita dalla seguente: « provvedimenti » e le parole: « articolo 20-*octies*, comma 2, lettera *e)*, » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 20-*octies*, comma 2, »;

2) al secondo periodo, la parola: « piani » è sostituita dalla seguente: « provvedimenti » e le parole: « articolo 20-*octies*, comma 2, lettera *e)*, » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 20-*octies*, comma 2, »;

f) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3.1 Per gli appalti di cui al comma 3 relativi agli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali della rete statale e di quelli rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali, la selezione degli operatori economici da parte della società ANAS S.p.a. può avvenire anche nell'ambito degli accordi quadro di cui all'articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 conclusi dalla società ANAS S.p.a. e ancora efficaci alla data dell'affidamento. »;

g) al comma 3-*bis*:

1) al primo periodo, le parole: « nel piano di cui all'articolo 20-*octies*, comma 2, lettera *e)*, » sono sostituite dalle seguenti: « nei provvedimenti di cui all'articolo 20-*octies,* comma 2, », le parole: « ai sensi del medesimo articolo 20-*octies*, comma 2, lettera *e)* » sono sostituite dalle seguenti: « in data 23 dicembre 2024 » e le parole: « nel limite massimo di cui all'articolo 20-*octies*, comma 2, lettera *e)* » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite massimo di 255 milioni di euro, comprensivi di IVA »;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Eventuali atti aggiuntivi alla convenzione quadro, comunque entro il limite delle risorse

finanziarie di cui al primo periodo, disciplinano la definizione degli ulteriori interventi affidati alla società RFI S.p.A., dei relativi oneri finanziari e delle modalità di rendicontazione e monitoraggio nonché degli eventuali oneri di successiva gestione e manutenzione degli interventi non strettamente riconducibili alle competenze istituzionali della società RFI S.p.A., dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Degli interventi di cui al presente comma è data evidenza nei contratti di programma stipulati tra la società RFI S.p.A. e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. »;

h) al comma 6, le parole: « e senza oneri per le prestazioni rese » sono soppresse e le parole: « a legislazione vigente per le attività di progettazione della citata Struttura » sono sostituite dalle seguenti: « per le convenzioni di funzionamento di cui all'articolo 20-*ter*, comma 8, »;

i) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Soggetti attuatori degli interventi urgenti per la ricostruzione pubblica ».

Articolo 9.

(Programma straordinario degli interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico e per il sostegno del lavoro in agricoltura)

1. Al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo l'articolo 20-*novies* sono inseriti i seguenti:

« Art. 20-*novies*.1. – *(Programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico) – 1.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del Commissario straordinario da formulare entro il termine di cui all'articolo 20-*ter*, comma 1-*bis*, sentita la Cabina di coordinamento di cui all'articolo 20-*quater*, si provvede all'individuazione delle risorse finanziarie di cui al comma 4 da assegnare in misura percentuale per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico tra le regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Per la definizione della proposta di cui al primo periodo, il Commissario si avvale delle autorità di bacino distrettuali e delle regioni interessate, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 20-*ter*, comma 8, tenendo conto delle valutazioni di rischio elaborate sulla base delle pianificazioni di bacino disponibili e di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 2017. Il decreto di cui al primo periodo è comunicato, ai fini di quanto previsto dal comma 2, ai presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo

10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

2. Ciascuno dei presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, formula al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione, entro il 30 ottobre 2026 ed entro il 30 ottobre 2032, una proposta degli interventi da attuare nei successivi sei anni in relazione ai territori di cui all'articolo 20-*bis* di rispettiva competenza, nei limiti delle risorse disponibili per effetto del riparto di cui al comma 1, nonché tenuto conto di una valutazione di priorità e dell'evoluzione e dell'aggiornamento della pianificazione di bacino di cui agli articoli 65 e 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Entro sessanta giorni dalla formulazione della proposta ai sensi del comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla proposta congiunta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, ove nominata, si provvede all'approvazione, per stralci della durata di sei anni, di un programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei territori di cui all'articolo 20-*bis*, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 4 e tenendo conto dell'evoluzione e dell'aggiornamento della pianificazione di bacino di cui agli articoli 65 e 67 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e di quanto stabilito dal presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 69 del richiamato decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. Nelle more di una riforma organica della disciplina in materia di mitigazione dei rischi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo e della ricognizione delle risorse a tali scopi previste a legislazione vigente, alla cui attuazione potrà provvedersi anche estendendo la destinazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, eventualmente integrato con le suddette risorse, al finanziamento dei relativi interventi di mitigazione, una quota del medesimo fondo, pari complessivamente a 1 miliardo di euro per gli anni dal 2027 al 2038, è destinata, con le modalità di cui all'articolo 1, commi 645 e 646, della medesima legge, all'attuazione del programma straordinario di cui al comma 3. Nei decreti di cui al comma 3 sono individuati i cronoprogrammi degli interventi e sono regolate le relative modalità di monitoraggio e di esecuzione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 20-*octies*, comma 10, nonché le modalità per l'eventuale rimodulazione in corso d'opera degli interventi approvati, anche al fine di ottimizzare l'impiego delle relative risorse finanziarie.

5. All'attuazione degli interventi contenuti negli stralci pluriennali di cui al comma 3 provvedono, nei rispettivi ambiti territoriali, i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui al-

l'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014. Per le finalità di cui al primo periodo, le risorse oggetto di riparto ai sensi del comma 1 sono trasferite nelle contabilità speciali intestate ai commissari di governo territorialmente competenti.

6. Stanti le condizioni di particolare urgenza derivanti dall'impatto che gli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-*bis* hanno avuto nei territori interessati, allo scopo di assicurare l'opportuno coordinamento, su base territoriale, e accelerare l'azione di riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, su proposta dei presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014 possono essere individuati ed attuati con le procedure e modalità di cui al comma 3 e all'articolo 20-*octies*, comma 10, anche interventi già finanziati a valere su altre fonti di finanziamento, purché coerenti con le finalità del programma, previa intesa con i Ministeri competenti.

Art. 20-*novies*.2. – *(Misure per il consolidamento della capacità operativa territoriale necessaria per l'implementazione del programma straordinario degli interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico) – 1.* Allo scopo di garantire la continuità della capacità operativa necessaria per l'implementazione del programma straordinario degli interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico di cui all'articolo 20-*novies*.1, le regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana possono individuare, nell'ambito della propria struttura e secondo il proprio ordinamento, articolazioni organizzative finalizzate a supportare l'esercizio delle funzioni dei rispettivi presidenti, nella qualità di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, costituite da personale già in servizio, a tempo determinato o indeterminato, presso l'ente o le sue agenzie, anche nell'ambito delle strutture eventualmente costituite a supporto:

a) dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

b) dei Commissari per la ricostruzione dei sismi 2012 e 2016;

c) dei presidenti delle regioni nominati commissari delegati a seguito di emergenze di protezione civile con i provvedimenti di cui all'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

2. Fermi restando, per l'eventuale personale a tempo determinato già in servizio di cui al comma 1, lettere *a), b)* e *c)*, gli attuali termini di scadenza dei contratti in essere e, comunque, nel rispetto del termine massimo di durata dei contratti a tempo determinato, previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per il personale a tempo determinato di cui al presente articolo, il termine del 31 dicembre 2026, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è prorogato fino al 31 dicembre 2028, fermo restando il possesso dei requisiti ivi previsti per l'accesso alla procedura di reclutamento. Al personale in servizio nelle articolazioni organizzative di cui al comma 1, fermo restando il trattamento economico fondamentale e accessorio a carico delle amministrazioni e delle strutture di provenienza, possono essere riconosciuti nei limiti delle risorse finanziarie disponibili:

a) quanto al personale non dirigenziale il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite;

b) quanto ai titolari di incarichi dirigenziali e di elevata qualificazione, in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla contrattazione collettiva nazionale dell'area e del comparto di appartenenza per il periodo di impiego, una indennità mensile non superiore al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti.

3. Per le attività di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2038, che viene ripartita tra le regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana nella medesima misura percentuale individuata ai sensi dell'articolo 20-*novies*.1, comma 1. Alla disciplina delle modalità di assegnazione e trasferimento alle tre regioni delle risorse di cui al presente comma si provvede con i provvedimenti di cui all'articolo 20-*novies*.1, comma 3.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2038, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

2. All'articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si applicano ai datori di lavoro agricoli di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, e all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che siano qualificati come medie e grandi imprese ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE, operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. A tal fine, l'INPS in sede di tariffazione della contribuzione dovuta in relazione alle scadenze trimestrali dell'anno 2025, riconosce sull'estratto conto aziendale dei datori di lavoro come sopra individuati, un importo a credito determinato ai sensi del comma 1

del presente articolo e calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta per i trimestri di competenza dell'anno 2024. ».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in 30,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 27,65 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera *a)* del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, con conseguente rideterminazione, per il medesimo anno, dell'importo di cui all'alinea dello stesso articolo 13, comma 9;

b) quanto a 2,85 milioni di euro mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte nel 2025, sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101.

Articolo 10.

*(Modifiche all'articolo 20-*decies *del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100)*

1. All'articolo 20-*decies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Qualora nell'ambito del territorio colpito di una delle regioni interessate, le esigenze risultino integralmente fronteggiate nell'ambito dei richiamati interventi realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, non si dà luogo all'approvazione del piano di cui al presente comma. »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis*. Il piano di cui al comma 1 può, altresì, operare una ricognizione dei provvedimenti adottati da parte dei soggetti ordinariamente competenti in conformità alle normative statali e regionali vigenti, oltre che alle disposizioni speciali e alle facoltà derogatorie previste dal presente articolo e dalle ordinanze di protezione civile allo scopo adottate ai sensi dell'articolo 25 del codice, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, per l'esecuzione degli interventi di gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui agli articoli da 20-*bis* a 20-*duodecies*, già finanziati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le misure contenute nei provvedimenti adottati ai sensi del presente comma sono effi-

caci, nei territori interessati, fino al termine di cui all'articolo 20-*ter*, comma 1-*bis*. »;

c) dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:

« *12-bis*. Il Commissario straordinario, avvalendosi, in relazione a ciascun ambito regionale, del sub-commissario e del soggetto regionale costituito ai sensi dell'articolo 2, comma 186-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, provvede, entro il 31 agosto 2025, alla ricognizione degli ulteriori fabbisogni derivanti dall'applicazione del presente articolo agli eventi di cui all'articolo 20-*bis*, comma 1-*bis*, nonché alla ricognizione delle eventuali esigenze di rimodulazione dei piani già adottati ai sensi del medesimo comma, tenendo conto degli interventi finanziati con i provvedimenti di cui all'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, e degli eventuali risarcimenti assicurativi allo scopo intercorsi.

12-ter. A seguito della ricognizione di cui al comma 12-*bis*, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, il Commissario straordinario provvede, con uno o più provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-*ter*, comma 8, all'approvazione di un nuovo piano relativo agli eventi di cui all'articolo 20-*bis*, comma 1-*bis*, e all'aggiornamento dei piani già adottati.

12-quater. All'attuazione del nuovo piano e degli aggiornamenti dei piani di cui al comma 12-*ter* provvedono i soggetti competenti, in conformità a quanto previsto dalle normative statali e regionali vigenti, dal presente articolo e dalle ordinanze di protezione civile allo scopo adottate ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, fino al termine dello stato di emergenza relativo ai singoli eventi di cui all'articolo 20-*bis*. ».

Capo II

MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE GLI EFFETTI DELL'EVOLUZIONE DEL FENOMENO BRADISISMICO IN ATTO NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI

Articolo 11.

(Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi nonché in materia contrattuale per l'area dei Campi Flegrei)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che alla data del 13 marzo 2025, avevano la residenza ovvero la sede

legale o la sede operativa dichiarata alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in immobili:

a) danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei;

b) danneggiati per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 e, all'esito delle verifiche svolte, è disposto lo sgombero per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità.

2. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del presidente della Regione Campania, sentiti i comuni interessati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i soggetti di cui al comma 1.

3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, ad eccezione dei termini concernenti il versamento degli importi dovuti a titolo di dazi doganali e in adempimento degli obblighi di versamento in materia di accise. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

4. La sospensione di cui al comma 3 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.

5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dalle ingiunzioni previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

6. Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5 non si procede al rimborso di quanto già versato.

7. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini degli adempimenti tributari in scadenza nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, ad eccezione di quelli concernenti la disciplina dei dazi doganali e delle accise. Sono sospesi, altresì, per il periodo dal 13 marzo

2025 al 31 agosto 2025, i termini degli adempimenti, salvo quelli riguardanti gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino negli immobili di cui al comma 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti immobili. Nel medesimo periodo non si applicano le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti sospesi ai sensi del presente comma.

8. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 3, 4 e 5 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 10 dicembre 2025. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento e agli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi del comma 3, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. I termini di versamento relativi alle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, emesse dagli enti territoriali, agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, nonché agli altri atti emessi dagli enti impositori, sospesi per effetto del comma 3, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 10 dicembre 2025.

9. Si applica, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disciplina prevista dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015 si intende applicabile anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 226, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che scadono nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025. Relativamente ai soggetti di cui al comma 1, i termini di versamento delle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge n. 197 del 2022, in scadenza nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, sono prorogati di tre mesi. I termini degli adempimenti e dei versamenti di cui all'articolo 3-*bis*, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, in scadenza nel medesimo periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, sono prorogati di tre mesi.

11. Per le società e le imprese che, alla data del 13 marzo 2025, avevano la sede legale od operativa o unità locali negli immobili di cui al

comma 1, è sospeso dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, senza applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi comprese le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

12. È, altresì, sospeso dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, senza applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, aventi ad oggetto abitazioni principali, abituali e continuative, danneggiate e sgomberate per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei.

Articolo 12.

(Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025)

1. Al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, è istituito un Fondo sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di euro 20 milioni per l'anno 2025 e di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno di cui al comma 2 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e

sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, dalle competenti autorità in conseguenza dei predetti eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025. Il contributo di cui al primo periodo spetta, altresì, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025.

2. Al contributo di cui al comma 1 si applica l'articolo 9-*novies*, commi 2, 3, 4, 5 e 7, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, intendendosi il riferimento ivi operato all'evento sismico del 20 maggio 2024 come relativo agli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025.

3. I comuni istruiscono le domande e adottano il provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere ultimati e deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione nel termine definito con il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare adottato ai sensi dell'articolo 9-*novies*, comma 8, del decreto-legge n. 76 del 2024, a pena di decadenza del diritto al contributo.

4. Il termine per la presentazione delle domande di contributo è fissato secondo le modalità stabilite con delibera della Giunta comunale adottata, per l'anno 2025, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I comuni procedono all'emanazione di delibere di scorrimento della graduatoria per gli anni successivi entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento delle risorse. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo sono definite dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 9-*novies*, comma 8, del decreto-legge n. 76 del 2024, che si applica anche ai contributi per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 di cui al comma 1, intendendosi, agli effetti del presente articolo, il riferimento ivi recato all'evento sismico del 20 maggio 2024 come relativo agli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025.

5. Il comma 124 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abrogato.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e precedenti, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rivenienti ai sensi del comma 5.

Articolo 13.

(Contributi per l'autonoma sistemazione)

1. All'articolo 9-*sexies* del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: « in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data del 3 luglio 2024, dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità, entro la data del 3 luglio 2024, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024 nonché, entro la data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 »;

2) al secondo periodo, le parole: « per i quali, alla data del 3 luglio 2024, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per i quali sia stata chiesta la verifica di agibilità, alla data del 3 luglio 2024, in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024 nonché, alla data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 »;

b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « In ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025, in relazione ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, e oltre il 31 dicembre 2026, in relazione ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza dei sismi del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025. I contributi, comunque, non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione. »;

c) al comma 4, le parole: « e di euro 6.906.000 per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « di euro 6.906.000 per l'anno 2025 e di euro 2.400.000 per l'anno 2026 ».

Articolo 14.

(Incremento della quota del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinata al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare)

1. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2025. Tali risorse sono finalizzate all'incremento della quota delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 178, lettera *b)*, numero 1, della me-

desima legge n. 178 del 2020 come determinata dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 77 del 29 novembre 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 2025 per la parte relativa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.

2. I commi 120 e 121 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono abrogati.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rivenienti ai sensi del comma 2.

Articolo 15.

(Rendicontazione e revoca dei finanziamenti per verifiche di vulnerabilità sismica)

1. Gli enti ammessi al finanziamento in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 41, comma 3, lettera *b)*, numero 1), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che, a decorrere dall'anno 2018, hanno sottoscritto o sottoscrivono convenzioni di finanziamento con il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, rendicontano le relative attività ai fini dell'erogazione del finanziamento richiesto entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il mancato rispetto del citato termine perentorio comporta la revoca del finanziamento stesso. I termini per la rendicontazione delle attività indicati nelle convenzioni di finanziamento sottoscritte sono sostituiti dal termine quadrimestrale di cui al primo periodo.

2. La revoca di cui al comma 1 non comporta la restituzione delle somme già erogate per attività di verifica di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici già realizzate.

Articolo 16.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*
MUSUMECI, *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*
GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*
PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*
LOLLOBRIGIDA, *Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*
CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

€ 5,20